



Istorica Relatione dello  
Accaduto in Napoli nel  
1661 per escludere  
il Tribunale dell'  
Inquisizione



St. Louis

Patronage of the  
Catholic Church  
in the  
United States  
of America



L

Sario costretto ad interrompere con V. S. l'uso delle lettere con robore  
del Commercio fin' hora tenuto. Se V. S. non muta i sentimenti  
et addolcisce la genna è l. cuore ad esprimere sentimenti più  
confacenti al dovere. Mi stimarei reo di fellonia nel non  
dar orecchio a Prognostici, che dalle croci, ne mesi passati  
comparve, V. S. ricauo di futura mutatione di fede, o di  
Principe in questo Regno: Che che raccogliasi dall' histo-  
ria miscredenti de Secoli antichi la Erre santificata dalle  
Vittorie d'un Dio, non imprimesi che a segno di Cattolico  
Trionfo ne suoi. Ripassi V. S. con occhio di impegnato  
i fasti de sacoli battuti, che uedrà sonfermato con  
deuote esempi questa mia fondata speranza. L'Esem-  
pio della Fiandra, della Germania, e di Francia, nelle  
quali par che s'aprisse la porta all'heresia, e si scio-  
gliesse lo giurato sacramento a Principi, dal chi prete se  
aprirui l'odioso Tribunale del Sant' Officio non dio a V. S.  
argomento da confermar nel caso presente i suoi pro-  
gnostici: mentre l'esperienza reiterata de Rumori, più  
uolte in questo Regno decaduti per causa di detto Tri-  
bunale ha sacredito il Mondo. Che questi Popoli lo ri-  
buttano, non per godere libertà di coscienza, ma per non  
ammettere taccia nella lor fede di souerchio proceduti  
di preseruatui nella Vigilanza de loro Cattolici Principi.  
E più per non patire le conuulsioni della violenza di  
questa medicina, che per purgare, debilitano il corpo della  
Repubblica a segno di renderla incapace di rimedio,  
come incapace di ristoro. Non u'è Regno che senza  
queste catene habbi più osservato inuisabile il Vassal-  
laggio a Pontefice; Chi si pregiard'esser figlio, non am-

mette caratteristica di Schiavo. E chi si gloria d'un uolontario servire, non ammette la faccia d'un'obediencia forzata. Si usi ferro e fuoco, oue non gioua l'oglio, e l' Balsamo; Che chi ha ben organizzati gli humori, non uult cauterate le membra.

Il Tribunale del Santo Ufficio si ributta da questo Regno come pregiudiziale alla potestà del Re nostro Sig: Come pernicioso alla fama dell' Innocentia, come dannoso alle borte de' sudditi, come alieno dalle leggi della natura e come lontano dall' Aforismi dolciissimi del Vangelo.

Non si niega l'ardente sempre mostrata da questi Signori contro simile Tribunale, e confesso d'auerlo ueduto disposto à reiterar l'esempio de' loro mag: nel tributare sangue per ributtarlo; e che sarebbe à questa hora succeduto a' buoni inconvenienti, se la prudenza d' Alcuni Patriti, non l'hauesse atemperate le furie con mostrae d'adottarsene li rimedi col mezzo de' Congressi Politici: ma dico con asseueranza che da gli Atti fatti e scritti e publicate si ricaua, che i sensi del Publico sono si giustificati, che non possono condannarsi li bitanti. E epilogati in questa forma da i Deputati: Che gli errori di fede si castigano dal Leg: et Ordinario Giudice Ecclesiastico con tutta quella seuerità di pene che i dettami della natura, della retta ragione e del Euangelo, gl'osati nelle leggi Canoniche e civili prescriuono. E che secondo i priuileggi de' nostri Re e Pontefici non s'introducono nouità de' tribunali, o di leggi non approvate in hora, ne praticate nel Regno. Per ottener l'

2  
- esecuzione dello quale ricusò la Città ancor dal primo ..  
giorno l'esibitione che Mons. Nuntio Giulio Spinola mandò  
a farne per bocca del. Pre. D. Gio: Gaetano Theatino di  
uolter essergliene Intercessore presso del B. e del Ponte-  
fice, dichiarandosi i Dep. della Città con voto e scrittura  
pubblica di uolter in tutto stare e dipenderne da i dettami  
del. Sig. Vicere, dal quale perciò nell'istesso giorno  
ricusò.

Ma per incominciare à ualere dell' autentica uerdica delle  
scritture ueggasi un riassunto delle materie uentilate  
da i Dep. ne i loro Congressi secondo le scritture  
e motivi, che anche in scritto se ueniuanò, suggerite  
dal Popolo et io ne darò à M. raguaglio riducendola  
à quattro capi secondo quattro Congressi fatti da Sig.  
Deputati

- fu discorso
- 1.<sup>o</sup> Non esser ui stato in questo Regno Tribunale approuato col  
consenso del Popolo, ne dell' Inquis. Romana, ne di quella  
di Spagna.
  - 2.<sup>o</sup> Hauer sempre ud solo la Città e Regno, ma i Regij Ministri  
repugnato, che s'introducesse l' Inquis. Romana, come  
pregiudiziale alla Regia Giurisdittione & ..
  - 3.<sup>o</sup> Esser giuste le cause, per le quali non s'ammette detto  
Tribunale.
  - 4.<sup>o</sup> Al uolterlo introdurre: Esser contro i Privilegi del Regno.
  - 5.<sup>o</sup> Etiam. doversi di uedere homo fiducientem: introdotto.
  - 6.<sup>o</sup> Esser giuste le querele contro Mons. Pia, e notorie le sue  
difalte.
  - 7.<sup>o</sup> Doversi giustam. la Città dell' abusi dell' altri Tribunali  
Ecclesiastici, e douersi domandarne riformas.

- 8.<sup>o</sup> Esser giusto, e fondato l'Indice, o Catalogo fatto dell' Ecclesiastici  
dell' Ecclesiastico
- 9.<sup>o</sup> Per servizio della Real Giurisd.<sup>ione</sup> douersi apporre presen-  
tanes rimedio all' usurpat.<sup>ione</sup> dell' Ecclesiastici
- 10.<sup>o</sup> Hauer merito La Noctitia, e la Deputazione dell' operato  
a fine d' impedire l' inconuenienti, che per l' esempj anti-  
chi doueano temersi.
- 11.<sup>o</sup> Douer.<sup>si</sup> a rag.<sup>ione</sup> la sua dell' Inhibitione fatto alle Pia<sup>re</sup> Vro,  
alla Per.<sup>one</sup> et a particolari.
- 12.<sup>o</sup> Douersi stare a piedi di Sua Ma.<sup>està</sup> per l' extirpat.<sup>ione</sup> de simi-  
li fomiti, e particulari: per il mantenim.<sup>ento</sup> de privilegi.

Se mai nel Regno sia stato Trib.<sup>unale</sup> & giuridico d' Inquisit.<sup>ione</sup>  
si cominciò la prouisa di quest' assunto dall' autorità  
dell' Historie, e furono tra gli altri Autori addotti Al. Proc-  
carelle, Lo Turita, Umberto Foglietta, Lo Salelles, Antonio  
d' Oris et altri.

Al.<sup>to</sup> di essi nelle vite de Vescou, et Arcivescoui Rag.<sup>ione</sup> fol. 246.  
Commemorando i rumori eccitati per impedire l' introdut.<sup>ione</sup>  
dell' Trib.<sup>unale</sup>, e l' expediente preso d' inuiar' al nostro Re  
Felippo. 2.<sup>o</sup> per Ambasc.<sup>iatori</sup> il P. Paolo d' Aretto, che  
fù poi purpurato dice: Dein anno 1564. uolens Cuitas  
hec & Neapolis oratorem ad eundem Regem mit-  
tere pro re grauissima illumque exorare, ne in  
hoc Regno Neapolis d.<sup>omi</sup> Inquisit.<sup>ione</sup> Officij hor-  
ribile, ac rigorosiss.<sup>imum</sup> Tribunal erigeretur, sed

3

• S.<sup>e</sup> fidei cause Ordinarijs relinquere<sup>ntur</sup>. Cognitione  
de iudicande Electus is fuit. Orator & fecero qui  
S.<sup>e</sup> Dep.<sup>ti</sup> confessione primo nella parola N<sup>o</sup> evigeretur  
dalla quale cavasi che d.<sup>o</sup> Trib.<sup>le</sup> non era in piedi, onde si  
tumultuasse per distruggere, o riformare, ma che usol-  
vasi impedire l'introduzione 2.<sup>o</sup> alle parole Cause Co-  
gnoscende et iudicande, cavandone esser sempre stati  
Voti del Publico (come vedrassi ancora dalla Conclus.<sup>o</sup>  
del 1564. registrata nella Piazza di Capuana della g.<sup>le</sup>  
doggijeremo appresso le parole) che non si formassero  
qui i processi de i Re, e poi secondo essi trasmessi in  
Roma, se ne aspettassero le sentenze da quel Trib.<sup>le</sup>  
Ma, che il Processo, Cognitione, iudicio, e sentenza di  
simili Cause si facessero qui in d.<sup>o</sup> Trib.<sup>le</sup>; Ultim.<sup>te</sup> il  
non havere qui in Regno Trib.<sup>le</sup> Inquisit.<sup>o</sup> mio do-  
ueri Regnicoli star sottoposti et esser trasmessi a quello  
di Roma sarebbe per la lontananza et incomodità delle  
Carceri, pensò non privilegio. Ne i Tumulti eran nati  
per havere lontano, o vicino detto Trib.<sup>le</sup> ma ben si per  
la rigidità et horrore delle d.<sup>o</sup> Trib.<sup>le</sup> leggi e statuti, a gli  
il Popolo ricusava soggiacere. Che perciò domandava di  
concessero qui le cause dall'Arcives.<sup>o</sup> Et ultra Ordinaria  
secondo le leggi Comuni Canoniche. Il che per 3.<sup>o</sup> ricava-  
vano i S.<sup>e</sup> Dep.<sup>ti</sup> dalle parole del sud. Autore Ordinarij  
relinquerentur Volendo i Vescovi non come Delegati ne  
secondo la potestà da Comunicarsi dalle Congreg.<sup>o</sup> dell'  
Inquisit.<sup>o</sup> di Roma, o dal Re secondo i riti di Spagna.  
ma in virtù, e per quant'importa l'autorità annessa  
al carattere episcopale. Si notava per 4.<sup>o</sup> la vanità della  
distintione addotta da alcuni che asserivano. Esser stato  
questo Regno esente dal Trib.<sup>le</sup> dell' Inquisit.<sup>o</sup> di Spagna



come esprimiam<sup>e</sup> suonano le parole della Lettera di Felice  
20. Velli 2. di Marzo 1565. ma non già dal Trib<sup>le</sup> dell'  
Inquisit<sup>re</sup> di Roma, mentre qui le parole S<sup>e</sup> Inquisit<sup>re</sup> ..  
horribile ac rigorosissimum Tribunal<sup>e</sup> suonano inde-  
limitam<sup>e</sup> di o calun<sup>re</sup> Inquisit<sup>re</sup> di Sant' Officio. E si uede  
che il Popolo non ributtava solo quello all'uso di Spagna  
quando come si caua da gli historici: e da Umberto fog. 126.  
Tom<sup>o</sup> de' tumultibus Neapolitanis. quest' Ambasc  
sceria si mandaua per sedar i tumulti causati dalla  
uenuta di due Domenicani maltrattati e scacciati dal Po-  
polo come mandati dal Cardinal di Compostella Inquisit<sup>re</sup>  
di Roma. Si caua dunque che in detto Anno 1564. non  
uero Trib<sup>le</sup> d' Inquisit<sup>re</sup> Romana, ne nel 1565. esserui  
quello all' uso di Spagna.

In 2<sup>o</sup> luogo fu aperto il sud. Tomo d' Umberto fog. 126. il g<sup>o</sup> le  
addittando quanto il Vicere D. Pietro di Toledo (per esser  
fratello del Cardinal di Compostella in quel tempo In-  
quisit<sup>re</sup> di Roma) fusse inclinato a compiacere e scoprendo  
la di lui arte d' introducere come per tacita insinuazione  
senza publico decreto et agguostarsi l' ingresso per molti  
de' suoi partitarij a tal fine corrotti, scuopre insieme  
il timore del d. Vicere, e la cognitione che haueua esser  
questa materia da poter crollar le radici all' Impero  
rio, facendo che di suo bocca dica pag. 36. *Abominan-  
dum enim Neapolitanis esse Inquisitionis no-  
men, cuius mentio. haud dubie magno si fu-  
multus excitatur. Sapere se quidem Inquisit<sup>re</sup>  
instituer. sed rei magnitudine deterri. Intelleg<sup>re</sup>  
enim quanto odio et execrat<sup>re</sup>: summis Infirmisq;  
esse Inquisit<sup>re</sup> nomen. Vereriq; ne eam conten-  
tionis motem excitaret, cui par esse non posset.*

Prevedere ad quam intolerabilem arrogantiam ea  
 res Neapolitanoy animos esset inflaturus quippe  
 qui ex rebus conspirat. eorum solum inferiorem  
 nimios spiritus essent. sumpturi; Contumacesq;  
 facti infinitum illud Imperium refracturi. e  
 fa poi veder dall' Euento esser stato fondato il timor  
 di S. Pietro spiegando. Come il Popolo alborotato basto-  
 no, e scaccio di due Domenicani inuiati da Roma co  
 titolo d' Inquis.; e prese li armi di mantenne in esse  
 piu mesi, poco curando di lasciarvi molto sangue  
 de suoi finche dal detto S. Pietro, e poi dall' Imper.  
 Carlo V. di felice memoria ottenne, che non ui fusse,  
 ne pure il nome d' Inquis. Le parole del detto sono.  
 Res Cretibus et Contentioniq; agitari cepta est  
 eam Volgo pro. de quisq; a forrari a ctana  
 Civitate pestem execrari; et nomen quidem  
 inquis. tantum exosi sives omni ui restite-  
 runt, quin etia Inquisitores Neapolim misso  
 male acceptos, et multatos eiecerunt. Dalle  
 parole del S. Pietro cupere se quidem propriis.  
 Instituire. Sed & Cauari. i. S. P. conuincersi non  
 esserui. di tal tempo stato nel Regno Trib. Inquis.  
 e giudicarsi da S. Velle non potersi ne doveri. Co-  
 mandare a Popoli senz' offesa, e periculo dell' obediencia  
 la soggettione a l'imito Tribunale. Il che conuincerasi  
 similmente da due altri testi dell' istesso Autore; nel  
 1. de qualib; bocca di Dio. di Sesto. auocato, et Oratore  
 di tal Controversia nella Piazza del Popolo fa veder

pag. 31.

che à tempo del gran Cas.<sup>o</sup>, cioè nel 1485. s'era mante=  
nuto il Popolo in possesso di simile esentime, e ciò in=  
terla. g. d. a. anch' adesso dicendo. Cumq; Cause quam=  
obrem Casus nostri) quos accepimus ad omnia ex=  
tremo descendere pante. fuisse potius quam sibi  
Liberisq; suis illud iugum paterentur? Inqui. <sup>que</sup>  
tam Costanter tunc recusaverunt, ut illis Ferdinan=  
dus sedere in animis induxerit eadem adhuc ma=  
neant. Non diversam à Pri.<sup>o</sup> nris sententia ha=  
pag. 48. att. bendam dico sicq; Status; Omnia pericula adeun=  
do omnes acerbitates subeundas mortem deniq;  
opretendam potius quam tam durum iugum acci=  
piamus, quod morte ipso) iterum dicit. si nulla  
est alia eius evitandi via, sit deprecandum: Hoc  
secundo per bocca dell'istesso Oratore a Ferdinando, essersi dal  
Cas.<sup>o</sup> Re Ferdinando, cioè nel 1485. ottenuta espressa=  
Presenti da d. Trib.<sup>o</sup> dicendo con parole dirette, al V. Re  
Nepq; ullam nram femeritatem, aut contumacia  
debes arguere si Juris eximij; quo Ferdi=  
nandus Rex Catholicus nos esse voluit  
retinentes sumus, qui Inquisit.<sup>is</sup> mentionem  
in preclara hac Urbe in perpetuum inter=  
dixit. Stabilita dunque la concessione di vivere esenti  
da tal Trib.<sup>o</sup> per dec.<sup>o</sup> del Re Ferdinando il Stat.<sup>o</sup> si  
nuto dalli S.<sup>o</sup> Depu.<sup>o</sup> esser stato confir.<sup>o</sup> à tempo dell'  
istesso V. Re P. Pietro, mentre. l'Autore dice, che il d. P.  
Pietro. l'orato ad se magistratu ostendit cum  
ab Inquisit.<sup>is</sup> tanto pene abhorrentem Civitatem

uideat, eo metu se omnes liberare atq. omnem.  
mentionem Inquisit<sup>is</sup>: tollere & p̄iū appredo pag.  
16. Inquisitionem. Ne apud institueret nequaquam  
sibi, ac Cesari in animo fuisse, idq. se sepius  
testatum esse, et ut omnem. prorsus suspicio-  
nem tollat, fidem suam non modo uerbis sed  
etiam chirographo interponere. si notō parimē.  
La Cordura et attentione, con la quale il Popolo Napo-  
nel d. Anno 1549. si ostinò alla repulsa di S. Tristo  
non lasciansi atterrir da supplicij, ne auilir da mi-  
nacie, ne desudare da strata gemmi usate da S. Pietro,  
il quale s<sup>mo</sup> pensò d'atterrirli col supplicio de capi,  
dicendo l'autore, Petrum ad Inquisit<sup>em</sup>: quam aperte  
consequi non potuerit his cuniculis sibi utam  
munire, idque agere, ut eorum qui recusandē  
Inquisit<sup>is</sup>: auctores fuissent supplicio reliqui  
deterriti uocem contra eius insidinem mittere  
non audent: secundo procurò diuidere la nobiltà dal Popolo  
facendo per mezzo de suoi persuadere alla plebe non giouare la-  
sciansi peruertere da Nobili: Onde l'Oratore della Piazza del  
Popolo Dio: di Seno pag. 46. a ff. 11. Neque nos ad  
Inquisit<sup>em</sup>: detestandam et obicitatis auctori-  
tate adducimur. Sed studijs ipsis nostris  
dicimur, Cuius rei uel ea sit fides quod simul  
ac Inquisit<sup>is</sup>: mentio in hac Vrbe facta est.  
omnes nos pro suo quisque animi sensu  
et dolore ad eam recusandam à nemine in-  
stigati studijs nostris exarsimus. Nihil

est igitur quod nos ista prestigij, vtro in no-  
bitatem odio inflammando de stabili vtro,  
certaq; sententia conemin: de iure vero pro-  
curio Q. Picho d' intimo vtri, con inquirenti di Rebellionis  
e tumultu & i Congressi tenuti dicendo l' autore, che la  
Città destina ambas: & difendersi da tal impostura,  
de mittendis. n. Legatis ad Cesarem agebatur. qui  
pro negotijs Civitatis, ac Regni in futurum  
apud. Cesarem assidui essent. Et qui in pre-  
sentia Civitatis factum purgarent a Per-  
ductionis crimen, cuius a Petro insimula-  
bantur diluerent. e servaronsi in oltre da S. Depo:  
Le cause, per le quali nel 1547. stette ferma la Città  
nel ributtar simil. trib. e additate dall' autore, cioè l'  
avaritia che crute introdursi con franchet. a in simile  
trib. La peruersità che non può emendaris ne Ministri  
non soggetti ad appellat. e reus. e l' impunità, che da-  
uesi a gl' Inimici d' opprimere con falsi testimonij  
loro la fama la Robba e la vita dell' Innocenti: dicendosi pag.  
40. Inquisit. ultro assideremus sed hiantem  
et reb; nostris Imminentem avaritiam abominari  
loquimur. pei presentes modo vos ministros formi-  
damus sed. eos quoq; qui vobis succedunt: memine-  
ritis quanta Lepoti copia sit agentium et proflig-  
atorum, qui exiguo mercede fidem addictam habet.  
accipite inquisit. profecto illam in capite fama  
fortunis uestris, Liberorumq; uestroq; dominantem  
cernetis, Nondum nudarunt voluntatem Principes

page 50.

Inoltre s'osservò che secondo il Voto del Popolo et osservantia del solito à gli Arcivescovi di Napoli nel punir i delitti attinenti alla fede, dovendo procedersi secondo la via ordinaria de Sacri Canon, non era lecito servirsi, ne meno del Vocato a busido d'Inquisi<sup>o</sup>: attestandosi dall'autore la solle<sup>o</sup> et tumulto per picche per lo Stagio, preso nell'interpretare l'Editto promulgato dal Vicario generale, Vicarius Episcopi pro iure muneris sui Edictum ex Veteri Galense more, atque instituto proposuit, quos Decem<sup>o</sup> Testaturum atque in vitam, et mores sacerdotum iniquitatum pronunciauit. Inquisitionis abusu<sup>o</sup> no verbo magna animorum commotio facta est, ac tabernæ clausæ totamq, urbem discursum. Così stabilissi dalla lettura di questo libro. Esser Privilegio non solo di Filippo Re, e dell'Imperator Carlo V. ma anche di Ferdinando il Cattolico, che in q<sup>o</sup> Regno, oue abborriasi come peste, non ui fuisse ne pur ombra i nome d'Inquisi<sup>o</sup>: E desiderossi hauere ridotto nell'idioma volgare la d<sup>o</sup> relat<sup>o</sup>: dal Foglietto y istit<sup>o</sup>: de mens Letterati.

Si legge nel 3<sup>o</sup> libro un s<sup>o</sup> del 26. Capo del lib. 9. nel 6. tom. del Zurita fol. 141. oue dicesi. Haviendo el Reyado las cosas a este punto, antes q<sup>e</sup> el d<sup>o</sup> passasse adz, enlante el Virrey D. Ramon de Cardona determino q<sup>e</sup> se publicassen doz prematicas Reales, en q<sup>e</sup> se mandasse, q<sup>e</sup> haviendo conuido el Rey la antigua obseruancia y religion de aquella Ciudad y de todo el Reino y el zelo, q<sup>e</sup> tenian en la Santa fe Catholica hauia provedido q<sup>e</sup> la Inquidicion se quitasse por el d<sup>o</sup> Virrey.

y bien universal de todos y con esso se fue acordado  
a esta alteracion. Nel qual testo. Consideravasi che se  
anche in tempo di questo Valle cioè nel 1486. tentaro d'  
introdurre simil Tribunale. E se il Popolo ne frenò a segno  
che bisognò desistere. Segno era che q<sup>nto</sup> premevano  
ostinatam<sup>e</sup>: insinuavasi y ogni strada: tanto il Popolo  
stimavalo a se più pregiudiziale, e vi riconosceva mo-  
struoccoli: Et sendo manifesto che y l'entropat: della  
heresia potevano prima adoprarsi i metodi ordinarij  
dell' Arcivescovo; e quando q<sup>sti</sup> non bastassero sup-  
plere col rigore di Tribunale più severo. Vedendo  
adunq<sup>ue</sup> che l' Arcivescovo: tutto che zelantissimo  
non havean materia da p<sup>re</sup>ntre; Conchiudevano che  
l' Inquisit<sup>ione</sup>: era sol' artificio da privarli de Beni,  
dell' autorità, e dell' honore sotto specie di Conservar  
Cattolica. Con la quale occasione vi fu chi fece me-  
moriam dell' accaduto ad Ant<sup>onio</sup>: Perez, alla madre Lu-  
isa de Cariona, et al P. P<sup>ro</sup>va Desuito nelle Spa-  
gne sotto colore di q<sup>sto</sup> S<sup>to</sup> Trib<sup>unale</sup> e si rinvergano  
l' operationi di Papa Urbano 8<sup>o</sup> nel processo del  
Cardinal Centini a pretesto di q<sup>sto</sup> Sacro S<sup>to</sup> Officio.  
Considerandosi y le parole Etate per el Susiego  
y bien Universal de todos se quitaste: E ne cavaro-  
no che y gramatica Regia apparivan Rei del Mal  
Comune i Promotori di Simil Tribunale.  
Fu prodotto nel 4<sup>o</sup> luogo un tom. del P. Sebastianus Jalleles  
Desuito Consultore di questo Sacro Tribunale nell' Iso-  
la di Malta, e benemerito d'esso per le sue stampe;  
L'entito che n. 9. del suo 4<sup>o</sup> Prolegomeno dice. *Null*

2  
- autem ualde notendum quod etiam in diuersis Regi-  
onibus Regum Catholicorum. Obdurato animo et  
quandoque excitato etiam Populi tamultu obstitit  
maximo perè ne introducant officium S<sup>te</sup> Inqui-  
sitionis sic obstitum in Regno Neap<sup>o</sup>. sic in Statu  
Mediolanensi sic in alijs et precipue in Belgio.  
Et fu chi motteggio col detto Euangelico. Et ore tuo  
te iudicò & Dunque nell'An. 1651. nel quale stampo-  
di questo tomo non ui era in Napoli. S<sup>o</sup> Tribunale et  
era celebre al Mondo la Costanza de Napoli nel ribattuto-  
lo. Si ricauò però dal D. testo, non potersi condannare  
questo proposito del Neap<sup>o</sup> senza dar y colpeuole quasi  
tutto il Mondo Cattolico. Scorgendosi che di tutto lo  
Spianito appena pochi Regni di Spagna e del Papa  
hauerlo ammesso; et in Roma da che il Popolo Degradò  
y atrocità di quel Tribunale; dell' eccesso de Ministri  
ne bruggio sotto Paolo V. le carceri u'eran solo  
rimaste le anare y custodia de forastieri, e non  
per uso de Cittadini. Et si noto p<sup>o</sup> esser si impratti-  
cabile il Metodo o le Leggi stabilite y S<sup>o</sup> Tribunale  
nelle Bullè dei Papi Paolo 3<sup>o</sup> et 4<sup>o</sup> e nell' Edditti  
de i Re di Spagna, che ne i Regni ne gli sta ammesso  
questo Tribunale sono si alterate, innouate, e modi-  
ficate, che in ciasched. d'essi Regni sono essenziali.  
diuerse; Et può dirsi, che l'Inquis<sup>io</sup>ne di Spagna, nd'è  
quella di Roma, e la Romana nd'è quella di Sicilia  
y di Malta. Pnde par che l'Inuentione di q<sup>o</sup> S<sup>o</sup> Tribunale  
è si Capriccioso e fantastico, che ne meno se ne con-  
cepisce l' Idea da suoi Settarij, e ciascuno se lo figura  
come dell' Ente di rapine a suo modo: Ogni Regno adunq<sup>ue</sup>



Capitolo II. Metodo e le Leggi di tal Tribunale, accomodate  
al clima, e Conueniente del Paese. Nel Regno d'Isola di Sicilia  
si supponno introdotto et accettate senza saperi ne pure  
qual'ora, se o Romano, lo Spagnuolo o quello di Sicilia  
o di Malta. Simoti p. 2<sup>o</sup> euer stato ammessa q<sup>ta</sup>to  
Tribunale modificato et alterato nel modo sud. 1<sup>o</sup> solo in  
quei Regni e Republiche, oue si eueruui Tribunale ad  
esso Superiore, al quale sia lecito appellare, restò  
del tutto inseruato e priuo di quella potenta in appella-  
bile, che lo ha esposto all'euidenza de gli errori. Por-  
rendosi concedersi, che si euer questo Tribunale humano  
sta sottoposto alle fallacie e però come gli altri ha  
bisogno di <sup>ne</sup> Certitudine: Stabilitalo in Sicilia dalla Monar-  
chia nelle Spagne dal Tribunale d'Aragonia, In  
Venetia dal Senato &

Si produsero nel 16. luglio le Relat<sup>ioni</sup> d'Aut. d'Oris, oue pag.  
108. si legge che nel 1547. Parue all'Imperatore Carlo  
V. cosa pericolosa introdurre questo Tribunale nel  
Regno p<sup>er</sup> la facilità de testimoni falsi, che ui si tro-  
uano, e per non esser uene di bisogno per la purità della  
fede, che ui si conserua. Simoti p. 2<sup>o</sup>. La parola Introdur-  
re, che fonda l'esclusione del possessorio. 2<sup>o</sup> con l'oc-  
casione della qualità de testimoni; si fe uedere nel  
libro del Precedente Pie Sebastiano Sabelle, qual  
sorte de testimoni, et in qual forma si ammettesse  
da d. Tribunale e ritrouando, che circa la qualità tutte  
le persone per legge inhabili non solo a differire, ma  
anchò ad accusare sono ammesse da d. Tribunale  
come sono i pupilli i minori le femine nelle cause  
Criminali i consanguinei, gli Affini, i domestic, i

8

familiari, i serui, il Padre, la moglie, le concubine, l' amasij, le meretrici, l' infedeli, i giudei, l' apostati, l' heretici, l' bastardi, i spuri, i birri, i boi, i bestemmia-  
tori publici, i giocatori diffamati, gli istrioni, l' usiachi  
ex consuetudine, i publici traditori, i frustati, l' calunnia-  
tori altre volte conuinti, l' inimici, i litiganti al Reo.  
E circa la forma il Prepotente costringersi a testimoniare  
contro al figlio, la moglie, contro al marito, l' erede. Non  
l' accusa, ma la pura denuncia, e questa non in scritto  
ma con l' autentico dell' M. d' atti ma verbale e fatto  
ad dures douera riceuersi. E che l' accusatore uale  
in se stesso nell' istesso atto per testimonio. E che il test.  
conuinto di falso non sta soggetto alla pena del taglio.  
E che i testimonij non si nominano al Reo, ne ha  
potesta di ributtarli. E che l' accusatore non deue espi-  
mere il luogo, et il tempo, del delitto commesso, accio  
non sia conuinto di falso. E che per incominciare lo  
processo non si richiede il corpo del delitto. E che per  
carcerar lo Reo basta quel solo sospetto, che pro-  
uiene dalle presuntioni, et inditij, ancoche indubi-  
tati. E che questo solo leggier sospetto basta a  
condannar a pena non solo con pena esstraordina, ma  
ancor all' ordinaria. E che nel processo non si  
richiede ueruna forma, figura, o requisito giudiziaris.  
Si alzarono le strida al segno, come se fusse uista  
rouinata la Natura, destrutto lo Jus Comune, e  
distrutta la ragion delle genti. Et fu causa che  
si stabilisse, douersi destinar persone, che si come  
pregauasi in un memoriale dato dal Popolo, rias-

sumesse dal xpo. Futro le leggi municipali, che in d.  
trib. le par che repugnino al Jus commune, et alle leggi  
piacevoli dell' Evangelo. Come si fece. E videro q' sto  
Catalogo horribile anche à i più costanti  
Furo nell' b. luogo aperti il Cotennuccio & l'Acosta che  
nel lib. 5. fo. 178. dice. Nella Calabria si scovano  
molti heretici: et in particolare nella Terra della  
Evandria, che era di Salvatore Spinello il quale con  
l'assistenza d'addebraccio Rejo li destrusse affatto. E  
noto questo esser accaduto circa l'anno 1548. cioè quando  
il Duca di Cassonia come capo de' luterani volendo  
contaminar l'Italia vi mandò suoi missionarij sti-  
pendiati: fra quali Fran: Wadler Spagnolo che  
pedusse Fran: Bonard. Occhino gnale de' Cappuccini.  
si fondò et assunse per indubitato, che ne mens in tempo  
di Cassanito, u' era nel Regno ormai di tri. e mente  
per il d. d. Ac. il Barone per le ragioni che  
ne suoi feudi le comp. dal. 4. al quale. come  
adunto da Dio. sta raccomandato anche lo Spirituale  
de' sudditi: con la quale occasione, mi fu chi citò i  
Cni. Capitoli del P. Cassense, penitenziere Romano  
nella Basilica Lateranense, ove adducosi le roni  
et. autorità de' S. P. e della scrittura per leg. li  
appartengono le Cognizioni di simili Cause à i Tri-  
bunali de' P. e de' Baroni: che perciò in Spagna  
et in Venetia vengono anche nel Tribunale dell'  
Inquisit. assist. e predere il d. d. e si fe' rifles-  
sione che nel d. anno 1548. u' era in Roma l'Inqui-  
sit. fondata da Paolo 3. nel 1542. e nelle Spagne

9

Uero altro Tribunale aperto fin dall'anno 1488. Eppure in  
Regno procedevano i Baroni et il Re. Si fu ancora chi a  
conferma di questo passo addusse lo celebre scritto fatto  
anni sono dal Reg. Fabio Capello allora in difesa della  
R. Giurisdi. controverfa da gl' Inquisitori di Roma, e  
fe' in esso da piu casi sequiti osservare che nelli secoli  
andati i Pontefici consentivano e commettevano a i Re  
la Cognitione, e sentenza di simili cause così pag.  
Mitti, 7 et 8. che i Ministri Regij prendevano simil.  
informati: pag. 6. 9. 10. che d. cause si consultavano  
nell'ottorale pag. 8. et 10. che nelle Prouincie del Regno  
si consultavano dall' Auditori dell' Vdiene pag. 12.  
che il Re ordina e commette a i Vescouo simil. Cognit.  
di cause etiam contro persone ecclesiastiche. Nelli  
quali casi e' d'auertirsi che nella Cognit. e giuditio  
di simili cause si procedeva secondo le leggi Comuni  
e per la via ordinaria e processo giuridico e formato  
non militando nel Regno il Metodo Compendiaro  
stabilito dalla bolla dell' Inquisit. di Paolo 3.  
non riceuuta nel Regno (e che il Regno et i Pops-  
li non consentivano in simil. Cognit. di cause  
spirituali fatte da i laici come costa dalla sup-  
plicata ratane all' Imp. Carlo V. nel 8. capo del  
Parlam. generale del Regno dell'anno 1538. che  
s'addurro piu appresso. Si puo pero stabilir q. che  
uerita che se in quei tempi si calamitossi alla fede  
e si festi per. heresie era tale la Vigilantia de  
i laici, che non ui faceua bisogno del Tribunale

dell' Inquisit<sup>ione</sup>; e serv<sup>ito</sup> esso s' estirpavano l' heresie, q<sup>uanto</sup> minor  
bisogno ue ne sia nel Secolo Cori<sup>ente</sup>; et in Regno si confers  
mato nel credere.

Si produssero altre testimonianze storiche, come quella  
del Paramo<sup>re</sup> ma si estimò a bastanza stabilito dalla  
Commune delle Stampo. Non esservi ma<sup>re</sup> Stato. Simil  
Tribunale nel Regno.

Si uenne per tanto alle scrit<sup>ture</sup> private i uog<sup>liam</sup>o di manu-  
scritte, che come autentiche, e prete<sup>de</sup> all' Archiu<sup>ij</sup> Regij,  
e dalla Città meritano la Fede publica più delle Stampo  
istesse; Et incominciando a Privilegi di Ferdinando  
il Catt<sup>olico</sup> citati dalle parole del Sud. Parlam<sup>ento</sup>. e dell'  
Imp<sup>eratore</sup> Carlo V. Ne quali il Popolo di Napoli par  
fatalm<sup>ente</sup> addetto si lessero con plauso e cordial senti-  
mento i dettami; e sensi di quello Imp<sup>eratore</sup>; che come  
Padre mirauo non ostante l'irriuerenza usatale  
nel prender s'armi a risparmiare il sangue de  
suoi Popoli, che di comun uoto lo sacrificauan si  
largam<sup>ente</sup> impedix e resistere all' Introdutt<sup>ione</sup> di  
Simile Tribunale.

Si lessero adunque subito le parole dell' 8.<sup>o</sup> Capo del  
Parlam<sup>ento</sup> del 1576. che sono le seguenti. Item. atteso  
che andando lo Mag<sup>istro</sup> Reg<sup>io</sup> si querua nella Città di Man-  
fredonia fe carcerar alcuni di d. Cetto per cert<sup>o</sup> inquis<sup>ione</sup>  
d' heresie; E perche l' Inquis<sup>ione</sup> di questo delitto  
spetta et appartiene allo iudice Ecclesiast. ordi<sup>no</sup>  
si hebbe ricorso all' Ill<sup>ustre</sup> Re del quale fu incerto  
modo rimessa d. Causa al Vescono di Bisceglia, e ben-

che al detto Vescovo si douevano rimettere detti Inquisiti  
 come si trouauano e con tutto lo processo, già sono due  
 anni, che alcuni di detti Carcerati stanno nel Castel  
 nouo di Napoli et alcuni nel Castello di Manfre-  
 donia; Et di più essendo fatte alcune grauette  
 da d. Vescouo et essendo appellato alla Sede Apost.  
 e da quella ottenute prouisi<sup>oni</sup> non si sono potute  
 intimare al d. Vescouo. Ita che per indirectum  
 lo iudice Ecclesiastico è privato della cognitione di  
 d. causa. Pretendendosi che que. v. sia contro la  
 giustizia, e delli Capitoli del Regno et ordine del Re  
 Cattolico di gloriosa mem.<sup>a</sup> si supplica si degn ord.  
 che d. causa sia totalm<sup>te</sup> rimessa al iudice Eccles.  
 Ita che li iudici Laici non se c' intromettano in  
 modo alcuno, il che è conforme alla giustizia.  
 Dalla quale scritto si cauò che d. caua se aduua-  
 uari dalle Regij e che secondo lo stile del Regno,  
 secondo i Capitoli d' esso, e secondo i Priuileggi del  
 Re Catt<sup>o</sup> doueuano uederli dal Vescouo ma come  
 ord.<sup>o</sup> 2<sup>o</sup> si cauò che nel detto anno 1535. non u'  
 era Tribunale d' Inquisit<sup>ione</sup>; 3<sup>o</sup> si fe' auertire la  
 Pietà del Regno che oue è douere non lascia di far  
 le parti della Chiesa uolendo la in possesso di quel  
 che le spetta.

Et fossero insieme le parole dell' altro Capitolo dell' istesso  
 Parlamento dalle quali sta concesso alla città e se  
 erigantur nouo Tribunale e si stabi<sup>li</sup> douersi  
 prender per propugnacolo della presente disputa.

Il detto scacciò due lettere che lo S. M. di Filippo 2.<sup>o</sup>  
scrive alla Città con l'istessa data dell' X. di marzo  
1555. nelle quali quasi con l'istesse parole dice *Quzi-*  
*mos y declaramos no hauey Ddo ni ser nuesta mente*  
*y intencion q' en la dicha Ciudad y Reyno se ponga la*  
*Inquisicion en la forma de España. sino q' se proze-*  
*da por la via ordi<sup>a</sup> como hasta a qui y assi manda-*  
*mos.* Si notò la parola *Ponga* che conuince non esser-  
vi Stato. 2.<sup>o</sup> Si notò che la via ordinaria era quella  
del Restoro e secondo la forma del q'udicare stabilita  
da sacri Canon; mentre il Tribunale del S. Officio  
di sua natura importa procedere non per la via ordi<sup>a</sup>  
ma per la Compendiana, e per via di delegat. Il che  
si chiarisce dalle sequenti parole *Como hasta a qui.*  
Originando di d. lettera dalla Venuta de i due Come-  
sari inuiati dal Cardinal di Compostella Inquisi-  
tor di Roma e proibendosi da l'le simili introdutt. y tur-  
batiua del S. Off. Come spiegasi meglio in un' altra  
lettera dell' istesso Re, diretta per d. effetto all' V. Re  
Duca d' Alcalá dell' istesso mese. Nella quale  
notasi che essendosi anche sotto q' sto V. Re contro-  
uertita simile materia, viene di nuovo la Città  
a confermarli il possessorio.

Si esse poi a Concilio dell' 19. d' agosto 1551. fatta nel  
Soglio Capuano eue ordinando si di dar le gratie all'  
Arciu<sup>o</sup> per le dimostreat. fatte contro alcuni heresi:  
dice si, et hauey sempre la Città supposto, che dal suo  
ordinario siano sempre promossi castigati et estirpati.

giusta - a forma de Sacri Canon: e dell'antico uso della  
 città, et accio non possa pervenir mai alio all'orec-  
 chio di suo Beatitud. <sup>Ciao</sup> Supp: sua Sig: <sup>anno</sup> 1551: sia ser-  
 vito far fede a suo Beatitud. della ediffat: che la  
 città ha havuto di d. <sup>de</sup> giustizia. Notossi la parola, antio  
 uso della città, esser, che gli Ordinarij cioè i vescovi in-  
 quirano e giusta la forma de Sacri Canon: Notossi  
 per 2<sup>o</sup> che quest' accade nel 1551. cioè 31. ann:  
 doppo, che da Paolo 3<sup>o</sup> s' Institusse l' Inquisit: <sup>de</sup>  
 Romana e 55. anni doppo l' institut: <sup>de</sup> del Tribunale  
 di Spagna: sicche doppo tanto tempo nel Regno  
 non si era Inquisit: Notossi per 3<sup>o</sup> che qui espressam:  
 si parla di causa d' Ebreismo come nel solito caso  
 del Parlam. si parlava di causa d' heresia. Non  
 si è inquisit: adunq: nel Regno, ne meno per le  
 cause d' heresia, et hebreismo ma qualunque causa  
 di fede spetta al vescovo et via ordinaria.  
 C' aggiunse un' altra conclus: <sup>ne</sup> dell' 13. di febraro 1554.  
 nella quale la Pietra Capuana (come tutte  
 l'altre Pietre, mentre per l'istesso materia s'  
 uso convocate tutte) Sup: <sup>de</sup> si l' ecc: vogli remediar  
 ch' il Vicario gnale di Napoli no constinga i  
 delinquenti d' Eresia a comparire in Roma, ma  
 debba spedirli qui di giustizia. Secondo di che il Gioc:  
 fol. 345. delle <sup>de</sup> cause ordinarij vestingantur cognoscen-  
 de et iudicande. E co dunque a chi spettino le cause  
 d' heresia.  
 Si vide la conclus: dell' 11. di Marzo dell' istess' anno,  
 ove ordinasi si supplichi a l' ecc: o l' Arciu: che depun:

fol. 345. delle  
 Vice de vice nap.



quasi il d. Vicario, Perche contro lo breue di Giulio 3o  
hauena intimata la Confisca de boni ad un Contumace  
di fede, quando non si presentasse a purgare di Inditi;  
Stando presso S. C. che facesse rimediare al fatto, et  
imporre perpetuo silenzio @ simili Confische; L' Stabi-  
litesi ind. Piatta di Capuana che perciò si mandò  
Ambas. al Papa se il d. Vicario non è subito de-  
posto. Si notò La ligo lantia, e premium hauuta sent. S.  
dalla fitta in simile materie. 2o Si notò che si Regij  
non pretendevano se simili Confische, e per questa  
era causa di Contumace di fede.

Si vede La Conclus. fatto alli 8. d'apriolo 1564. oue pro-  
posto qual fuit ed eligens se di consentire che l' In-  
quis. si mandassero a Roma, e che qui se li facesse  
il processo e si giudicass. Secondo i Canon d' Arciu.  
Secondo la formula da darsi. approvata dal V. C.  
di Stabili di mand. Ambas. al Re come si fece. secondo  
si caua dalla Conclus. dell' istessa Piatta di Capuana  
delli 24. di ottobre dell' istess' anno, nella persona  
di D. Paolo d' Avetro.

Si notò l' uso esser di farsi qui il Processo, e darsi qui la senten-  
za dell' Arciu. secondo lo rito de sacri Canon; e che  
instando gl' Inquis. di Roma accio se li rimettesse,  
si repugnò implorandou: il braccio del nro Re Filippo  
2o, il quale si disse non poter Inquis. nel Regno,  
come s' e visto dalla lettera delli 2 di Marzo 1558. e  
dalla altra al Re Alcala

Si vesse la lettera della Inquis. di Roma al nro Arciu.  
Eiusdem dell' anno 1556, che si porra nel 2o Capo

12

Terminata la Lettura delle Sud. e simili Scritture si doman-  
dò all'Avvocati e Teologi che dicessero il lor parere: li  
quali dissero in p.<sup>o</sup> luogo. Esser notorio il possesso  
dell' esentione da Simil. Tribunale dell' Inquisit.  
E che perciò lite pendente non ne poteva esser spo-  
gliata La Città 2.<sup>o</sup> dissero che questa Esent.<sup>ne</sup> non  
era propriam.<sup>ne</sup> Esent.<sup>ne</sup> da peso dovuto, mentre il  
Tribunale dell' Inquisit.<sup>ne</sup> e la bolla di Paolo 3.<sup>o</sup> Vale-  
ua solo in quanto accettata (come appresso dirassi)  
e che anche mirandola come data in gratis dai Re  
e da Pontefici, passrebbe per le regole de gli altri  
privilegi, che sono leggi private, a quali non è lecito  
contrauenire. Considerando adungi questa Esentione  
dall' Inquisit.<sup>ne</sup> come gratia e privilegio restarebbe  
a fondarsi, che questo privilegio non fusse stato  
gratioso e Merè gratuito, ma oneroso, cioè concess.  
da i Re a Popoli per qualche servitio personale  
in denari, e donatus dato. O pure ch' essendo stato  
gratioso nella p.<sup>ne</sup> concess.<sup>ne</sup> fusse stato poi onero-  
so nella conferma, cioè che i Re l'hauesser insie-  
me con l' altri privilegi confirmati in riguardo  
mercede, e remunerat.<sup>ne</sup> dell' servitij, et ajuti pre-  
stati alla Corona. Et che adodato per uero restauo  
fondato, che d.<sup>ne</sup> Esent.<sup>ne</sup> non si doueva più per gra-  
ma per iustitia. E che contro l' ingiusti depri-  
xi di tal iustitia era lecito alla Città usar tutti  
quelli rimedij, che sono leciti contro l' ingiusti aggre-  
sori, e spoliatori: E che essendo questa materia in  
corporea, e spirituale poteva filta Conscientia Sacri-

ficarsele non solo la vita e roba dell'aggress. ma  
anche la propria. 3<sup>o</sup> dissero che questa Esentione dal  
Sant'Officio douea mirarsi come patta e Conuentione  
Uero, Citrogi O Negatoria. mentre i nostri Antenati li  
haueuan con li armi in mano patteggiato con i loro Re;  
si che ha d'auer forza come Capitolo fatto a fine  
di stabilir la pace su la Fede della parola, e  
Fede Regia: Ne puo dirsi che non deue il Re mante-  
nere quelle Conuentioni e patti, che promise & chi  
ingustam. le mosse guerra. poiche dourebbe pro-  
uarsi che la mossa dell'armi fusse stata ingiusta  
e non difesa del Jus Nature, e di quello che al  
Popolo <sup>di</sup> apparteneua. 2<sup>o</sup> bisognerebbe Con-  
fessare Vittoria mandam. d'animo e di forte in quei  
Re, che lasciarono impunita l'ingust. dell'arme  
mosse. 3<sup>o</sup> che Compassero con inganno e tradim.  
La <sup>che</sup> ~~Re~~ Voluntaria de Popoli, promettendo q<sup>o</sup> lo  
che non erano, e mantenere, con di Capito della  
real parola che non trouerebbe piu fede, ne ve-  
denta. Tralasciando adunq. la queste se a tempo  
di Ferdinando, e dell'Imp. Carlo V. il Popolo di Cast.  
hauesse giustitia nelle sue mosse. Certi che  
uolontariam. di quieto a patti, i quali non si possono  
sciogliere da una parte, che non s'intendano scolti  
dall'altra o almeno uolendo il Re recedere y giu-  
ste Cause dalle Conuent. <sup>che</sup> Stabilita dourebbe  
& giustitia riporre il Popolo nelli stessi armi  
e forte di prima, e poi far quelle dimost<sup>che</sup> che  
giudicasse conuenirli. Simil a questo esser il caso d'

13

Standa, Et ogni volta che un Popolo pattegia con  
un Principe la deposit<sup>ione</sup> dell' armi e la voluntaria  
obediencia, non può chiamarsi Popolo di Conquista  
quantunque altre volte fusse stato dall' armi so-  
giogato; Poiche con la presa dell' armi, mentre  
il Principe lo richiama a patti, s' intende, che  
il Principe ò non hauea forte di riacquistarlo  
e che perciò sarebbe rimasto libero ò che si con-  
tentaua il Principe d' accettarla per voluntario  
e patteggiato. Istesso se rice, Per esser questa C<sup>ent</sup> e  
dal S<sup>o</sup> Officio stata patteggiata nella Concordia dell' ul-  
mi moti del 1643. tra li Priuilegi dell' Imp<sup>er</sup> Carlo V,  
nel quale caso doppiam<sup>o</sup> questo C<sup>ent</sup> non deue dirsi  
di Conquista, <sup>ma</sup> perche come si è detto si rese a patti. 2<sup>o</sup>  
perche il Re sarebbe con le forze de' Baroni, della Nobil-  
ta, e del Popolo Civile. Dalche causa <sup>ma</sup> che questo  
Regno deue dirsi voluntario e perciò in ogni argore se  
le deueno o <sup>se</sup> le Conuentioni. 2<sup>o</sup> che <sup>per</sup> <sup>seruatis</sup> Regis  
non deue si defraudar il Popolo da questo suo priuile-  
gio, e Conuentione, accio non si uentili. se si deue oser<sup>si</sup>  
a chi par habbi contraccenuto alla fede. Che perciò i  
detti Auocati con sostarono, che la nobiltà, come quella  
che si gloriana d' haue in ogni tempo mantenuto il  
Popolo e'l Regno nell' obediencia del suo Re, douea  
protestarsi presso del S<sup>o</sup> Re contro tutti quelli che per  
adherire a quest' usurpatione et innovatione dell' Eccl<sup>esi</sup>-  
siastic, da uero materia al Popolo di ammettere simil.

suggerioni; massime per l'esperienza che s'hauera  
delli ostinat<sup>re</sup>; con lo quale ha sempre il Popolo abborrito  
il nome di tal tribunale.

Per 4.<sup>o</sup> ragione di suoi Auocati che non parlando hora dell'  
Inquis<sup>re</sup>; quasi che fusse posta dal Re all'uso di Spa-  
gna non essendoui rescritto o mandato Regio anti Costando  
dalle scritte sopra: che i Re si son dichiarati di non  
uoleruela. Resta a considerarsi, come depend<sup>te</sup> dalla  
Bulla di Paolo 3.<sup>o</sup> Et in quanto all'esser materia  
di Bulla. Esser chiaro che non hanno forza le Bulla  
se non in quanto uengono accettate da Popoli anti nel  
Regno hanno bisogno del R.<sup>o</sup> exequatur. E di più che  
per desuetudinem non siano rimaste derogate. Costando  
adunque non esserui l'accept<sup>re</sup> de Popoli, ne esserui stato  
spedito lo Regis. Exequatur, e non esserui praticate  
per tant'anni; quanti se ne registrano dalle historie;  
per darli per assentato non haue d.<sup>o</sup> Bulla vigore  
nel Regno, e starsi in possesso dell'uso antico de sacri

Canon<sup>re</sup>  
Dissero per 5.<sup>o</sup> che la sud.<sup>o</sup> Bulla di Paolo 3.<sup>o</sup> come quella  
simil<sup>re</sup> di Paolo 4.<sup>o</sup> e Pio V. non caminano col passo  
dell'altre, nelle quali han forza gli ordini Pontifi-  
cij come fatti circa materie contenute fra i limiti della  
loro autorità; ma che derogandosi in queste Bulla  
per parlare secondo uoluntà i Pontefici, che patriar-  
almente si parlo, restringendosi con esse la legge della  
oratoria lo suo comune, e la ragione delle genti, al  
che non si possono forzare i Popoli da potenza

humana ne meno come Vicaria delegata di Dio,  
 V'è di bisogno di speciale accett<sup>ione</sup>, non dependendo il  
 valore, e la forza di tal'ordine restrittivo dall'auto-  
 rità di chi Comanda, ma dall' accett<sup>ione</sup>, e Consenso di  
 chi riceve, che per unanime e voluntaria Conuentione  
 si contentino di renuntare spontaneamente. A quel Diritto  
 di Natura e della Rone che secondo i Precetti dell'Euang-  
 gelo le compete. E' necessario adunque a chi preten-  
 de impugnar la nostra Conclusione provare che  
 i Popoli di questo Regno con atto publico positivo  
 universale e spontaneo habbino accettate d. bulle  
 e rinuntate nel modo detto al Jus Nature, et a  
 i dettami datili da Dio, in quanto è autore della  
 natura. Ma che non proverebbero a bastanza ve-  
 meno se presentassero Regatur d' esse non  
 potendo il Re con questo suoi Consultori rinun-  
 tare in nome Comune, ma stime per esse questo  
 materia incorporea e spirituale; E molto meno  
 il Re, che il Papa può per via d' autorità spogliar  
 i Popoli del Jus Nature. Anzi quantunque  
 per parte del Papa potesse addursi per hypotesin  
 e citarsi un' parlam<sup>to</sup> o Gen<sup>erale</sup> Assemblya di tutto  
 il Regno, come fu quella del 1536, nella quale fuste-  
 ro state accettate d. bulle, et renuntate al Jus Comu-  
 ne & Entrarebbe in questione. Se il Re può rinun-  
 tare in nome del figlio, e del Reate a quel che  
 per Jus Ingenito et inseparabile le compete, come  
 non può col Vob<sup>is</sup> fatto ne giudicare alla libertà  
 ingenita del figlio, e bisognarebbe confessare, che

con tanti atti di disubbidienza et inosservanza dello Statu-  
bile nel d. figurato Parlam. quanto sono stati i tumultu-  
si; tal causa fatta dal Popolo Cram Principe,  
et comunitate potente, et nolente Compellere  
ui si fuisse già derogato. S'aggiunge, che lo Regno sup-  
poni nei Popoli, piena et distinta Cognitione della  
Legge, accio si dichiarino tenuti all'osservanza di quel  
che scienter et volenter accettarono. Nche non può  
supponi nel caso nostro. Si perche non Capiscono la  
forza della Renuntia, o restit<sup>ne</sup>: del Jus Nature;  
Come perche ne meno si da hono da i Dottori e Teologi  
del Regno di qual modo o metodo di restit<sup>ne</sup>: di possi.  
Sapendosi e uerui molte formole di restit<sup>ne</sup>: secondo  
la diuersità de Tribunali d'Inquis: Spagnuola, Roma-  
na, Siciliana, Maltesc, e non sapendosi ne meno  
hora a qual d'esse uolton astringerli. In oltre. Se  
bene nondoue se admetti, che la restit<sup>ne</sup>: del Jus  
nature possa farsi dal Papa solo in quanto i Suditi  
ui concorrono et a uenti come med<sup>te</sup>: La renuntia spm-  
tanea di qualche Regno. E fusse certo che possa  
il Papa da se solo, et independentem<sup>te</sup>: da i Popoli  
ordinare, e costringere all'osservanza di d. restit<sup>ne</sup>:  
saria almeno certo, che questo Potestà nasce nel  
Papa non solo dalla necessitas urgentissima di  
rimediare a male si graue qual e quello dell' here-  
sie; ma dall' impatentia, et insufficietia di meglio  
e medicina piu dolce. Nche supposto, come mal si  
fonda nel caso nostro quest'urgentia di necessitas  
et insufficietia d'altro rimedio; così uacillarebbe

questa potenza del Papa. Essendo certo che non  
 si pecca non perche non si crede, o che si creda il falso,  
 ma perche non s'opera secondo la fede. E quando a  
 tempo d'Uchino e di Fran. Valdes, e di Pietro martire  
 non vi fu nel Regno bisogno d'Inquis<sup>ione</sup>. ne ne sia  
 homo che non vi e ombra di sinistra credenza.

Ed asserebbe ragione che non si parlava dell'  
 Executione d'una bolla, che possa dependere dalla  
 volonta del Papa, ma dall'Orde<sup>ne</sup> d'un Tribunale  
 d'un foro contentoso che <sup>vi</sup> bisogna la Coartiva di  
 birri di boia, di Carceri d'Armati & simili cretti nel  
 Territorio dell'Ele<sup>zione</sup> no<sup>stra</sup> sig<sup>na</sup>. non basta un solo e sempre  
 l'Execuatur, oia bisogno d'una speciale concessione e  
 privilegio, così vedersi che il Papa stesso per un  
 suo minor Tribunale quale e quello della fabrica  
 che pure e misto per la Soprintendenza d'un Reg<sup>no</sup>  
 di Cancellaria non ha avuto bisogno. Accio dunque  
 si veda che il Tribunale dell'Inquis<sup>ione</sup> vi sia stato  
 giuridicam<sup>ente</sup> mostrino tal concessione, altrimenti si dima  
 che non Inquisitore, ma un' Inspectore, e fraudolent<sup>emente</sup>  
 vi habbi riveduto, e per negotij de forasteri  
 di inquisiti e rifugiati nel Regno.

Ma per non allungar piu lo Congresso che quantunq<sup>ue</sup> di materia  
 necess<sup>aria</sup> habbia stanchi i Passessori. Ordinarono i S<sup>anti</sup> P<sup>resb</sup>ter<sup>i</sup>  
 a i Dottori che solamente accenda il suo e d'asserire un saggio  
 de capi ne quali da Amil Tribunale si derogò o restringe  
 il Jus Nature onde dissero che da esso si toglia la trina  
 monie<sup>re</sup> ordinata da Xpo Benedetto, si astringend<sup>o</sup> ad ac-  
 cedere anche doppo l'emenda s'obbligava alla rottura



del Sigillo naturale. Si dava potestà d'interrogare, et obbligava  
a rispondere senza semplice probatione. Si astingevano  
il P. contro al figlio, il marito contro la moglie. Il che in  
quanto all'infamia era astinzione contro se stesso. Si  
truppe l'elezione dell'Avvocato, la notizia, e propulsione  
de testimonij nelle difese. Non darsi revisione, ne  
appellatione, Non richiedersi forma, ne figura di giu-  
dicio, ne altro requisito giudiziario nelle processi. Astin-  
gersi il res a derogare contro se stesso per non dargli  
il titolo nelle processi. E poi si scusarono con dire, che  
per non veder l'adunanza ni haverò vero posto in Carta  
un Catalogo, onde i S. D. e P. l'ordinarono, che ponessero  
in Carta quanto potesse esser di ragione per la causa  
della città. Non mancò chi al racconto del suddetto  
nel pnce Congresso tacuò di bascuranza i Deputati  
come che havevano dovuto ordinare che fatto si un  
Catalogo di tutte le Contrventioni della natura, et  
del Jus Comune, e delle leggi municipal, e più  
fiore di questo Tribunale, e dato alle stampe  
se ne dispensa ssero molte copie, a fine di fare  
capiati i Ministri di S. M. di qualche si trattava  
della importanza della materia. E si hebbe  
vero che i S. Deputati havevano più la mira ad  
impedir i moti, che potesser eccitarsi nel Popolo  
che ad assicurarsi di rimedio all'introdotta novità.  
Per ultimo si fece riflessione all'obiett. che poteu. farsi  
dallo Ecclesiastic. Qual si restringevano al Capo della  
Prescriptione possessiva. Assumendo essi che y Traditione

e scritte costasse. P.<sup>o</sup> che in tempo de i Re Anglori et  
 Aragonesi vi erano stati alle volte inuiati dal Papa  
 alcuni frati e Commissarij @ titolo d' Inquisitori. 2.<sup>o</sup>  
 Che da 40. anni in qua successiuo et continuam.<sup>te</sup> u'  
 era assistito con Vescouo del Regno con titolo d' Inq.<sup>te</sup>  
 3.<sup>o</sup> che alcuni Carcerati & cause e materie di fede  
 eran souente stati trasmessi in Roma. Et 4.<sup>o</sup> che l'  
 assistenza di Monsig. Piatta era sta & molti me-  
 si pacifico.

Alle quali obiectioni si rispose. P.<sup>o</sup> che pareua gran' as-  
 suntu presumere di uolter esigere iud di prescrizione  
 contro d' una Citta e Regno. Hauer un Regno altr' ec-  
 ceptione e privilegio che non ha un pupillo, et un  
 luogo pio per esimersi dal danno delle prescrip.<sup>te</sup>  
 2.<sup>o</sup> Si disse che essendo la presente materia in corpora  
 spirituale attenente a liberta, et a giurisditt.<sup>ne</sup> anzi  
 contenuta e composta d' esiginta naturale et iud.  
 di ragione non uedeua si come poteva essere sotto  
 la Prescrip.<sup>te</sup>. Esser nuouo che si possa per esempio  
 a Pietro prescriuere l'esser uegetabile, sociabile, o ra-  
 gioneuole. Siche e la materia e la persona nel caso  
 pnte non soggiaceua @ prescritt.<sup>te</sup> 3.<sup>o</sup> Si disse, che  
 per la Prescrizione acquistata bisognaua supporre  
 scienta, e tolleranza, o consenso almeno esercito nel  
 patiente giuridico. Onde per assumersi possesso di  
 prescrizione era necessario Citar' atti di tolleranza  
 scientifica e consentiente, et ab'onnatiua, che fossero  
 stati fatti dalli Eletti, o Deputati della Citta d' g.<sup>li</sup>

atti ne meno pregiudicherebbero come che atti fatti da  
Proc.<sup>ti</sup> e fuori de' limiti della proc.<sup>ta</sup> fatta a questi delle  
Piatte che costituivano la Città 4<sup>ta</sup> di disse, che li  
atti fatti dalla Città y ributtar l'Introduit. di simil  
Tribunale come sono i tumulti popolari a tempo del  
Re Ferdinando dell'Imperator Carlo 5<sup>to</sup> e di Felippo  
2<sup>o</sup> l'ambasciarie per esso instituite nelle persone  
dell'Spinelli con D. Paolo d'Arrezzo e del Principe  
di Salerno le suppliche date nel Parlam.<sup>to</sup> generale  
del 1576. le Piatte fatte nel 1584. e 1587. le lettere  
et ordini Regij uenutine in Contrario alli V. Re D.  
Pietro di Toledo Duca d'Alua e Duca d'Alcala, e li  
privilegi, Concessioni, e Capitoli del Regno confe-  
riti, rinouati e confirmati tante volte, et in tant'  
occasioni onerose, e per mercede alla Città sono  
tali, tanti e si iuridici et autentici, che liberare-  
bbero dalla prescrizione qualunque gregario et in  
qualunq; materia soggetta e qualunque atto, o scritto  
di queste destrugge quanto ne secoli antecedi. vi  
fusse stato d'introdotta <sup>re</sup> l'eccl<sup>ia</sup>stic<sup>a</sup>, i quali  
non possono citare se non atti fraudolenti, e privati.  
In una Città si uasta che in un quartiere d'essa si  
si parla la lingua dell'altro e si polo curiosa,  
e riflessiuo massime in simili materie che  
doppio moltimesi appena si discorre, e riflette  
all'aduto? La doue contro d'essi s'adducono atti pub.<sup>li</sup>  
scritture autentiche, Congressi di tutte le Piatte d'assemblee  
Parlamenti generali di tutto il Regno, Rescritti regij, Priuilegi

15

Legi, Capitoli, Conventioni e patti giurati. E Cospirazioni ro-  
potari che col sangue di migliaia hanno cingellato il loro  
Intento. Cio la parità delle legi: in questo giudizio di  
Prescrizione da farsi circa la verità della nostra Conclusione.  
del quale meglio si parlerà nell' 2.<sup>o</sup> e 4.<sup>o</sup> capo.  
Et il nome di Verità fa che si discenda dal Generale della  
Prescrizione a verità alla particolarità delle prove ad  
doverle. *Cap. 1.<sup>o</sup>* in quanto al titolo d' Inquisitore che si as-  
sume essersi dato a i tre vescovi che successivamente hanno  
assistito in Napoli cioè Ricciulli, Peroniz e Tamburzell.  
Efabo. non solo perche mai se l'è dato da Tribunale  
veruno giudice della città; ma ancora perche ne meno  
essi stessi l'hanno usato; Costando da moltitudine d' esem-  
plari riconosciuti dalla città non prima d'esso che questi  
tre vescovi hanno firmato l' scritto. *solum.* con dire. *Co*  
*N. Episcopus N. Gnalis Inquisitionis Minister De-*  
*putatus,* Dalle quali formole di sottoscrivervi si causa  
prima che in Napoli non u'è stato Tribunale parti-  
colare y lo Regno, come in Spagna, Sicilia, Malta &  
mentre non s'assume e citasi *solum.* L' Inquisitione  
Gnale; La quale Inquisit<sup>ione</sup> Gnale come non potrebbe  
dar gli ordini in Sicilia e Spagna, ove milita la  
particolare; Così non deve haver forza in Napoli ove  
non è ricevuta, Né si causa dalla detta formola di sotto-  
scrivervi che non u'era titolo d' Inquis<sup>ione</sup>; mentre la  
voce o titolo di ministro può competere a qualunque  
referendario, Inspectore, Procuratore, Birro, Boia &c. si  
causa che detta *Deputat<sup>ione</sup>* di ministro non asseriva si essere  
y lo Regno ma quasi fusse un Re senza popolo, un

pastore senza gregge, si parlava indefinitamente Mini-  
ster Deputatus. Dal che si caue la fraude, e la Volontà  
d'introdurui il Tribunale occultam: con atti da non poter  
esser sconerti, o conuinti dal Popolo, potendosi sempre  
per di sopra dire dall' Ecclesiastico in caso di tumulto  
popolare. Che il D. Ministro non era Deputato al Regno;  
e che in Napoli ui rideua solo come Vescouo d'esso  
Regno nella Vacanza dall' assistere alla Diocesi, o come  
in uerità era, che ui rideua y le cause de i forastieri,  
come i Cardinali dell' Inquisit<sup>ione</sup>: scrissero al nostro Card.  
Arcivescouo Eualdo, in oltre s'osserraua che in Napoli i  
titoli non abusamente applicati, e semprò dicesi tanto  
quello ch'è mero Rettore di Spole, dice si Ambasciatore  
quello che appena è Agente d'un Principe.

Di più in qual forma, e per qual ragione, o indam. poteuano  
dire questi sic Petronio Tamburri, e Arciuello Inqui-  
sitori del Regno? La bolla di Papa Paolo 3. c. 4. fo  
che l' Inquisitore habbino vim Coactiuam, e che  
perciò habbino Tribunale, Carceri, Corsari, mastro d'atti,  
scrivan: Auocati, stabili, e partitarij. Questi sic non  
s'hauerano; Dunque non erano Inquisitori iusta le  
bolle di questi Papi? In uerità di qual bolla dunque erano  
Inquisitori? Non essendo Inquisitori dell' Inquisitione  
stabilita da Papa Paolo, ne essendo Inquisitione insti-  
tuita da altro Papa, si uede che non erano Inquisitori.

È possibile che possa assumersi, darsi un Giudiciario mi-  
nistro, del quale non si sappia l'origine, l'Institutione,  
la Concessione, la potestà, ne l'uso, e limitatione dell'atti?  
Purchè spicua la fraude, e la Volontà dell' Ecclesiastico

D'introducere occultam. prima in uoce, e poi con i fatti. E  
 prima con nome dubio, et ambiguo, e poi con nome chiaro e  
 sonante. Ma siati qualunque abuso, e pratica di questi  
 tre, e la trascuranza della Giustitia in andarsi, e risoltarli,  
 mentre ui sono tanti priuilegi, e statuti antichi: mentre  
 questa introductione di bulle, e Tribunale u'era essentialm.  
 necessario la concessione Regia, e consenso de' Popoli. si  
 dirà che se sia data prescriptione costante.

Delli essersi inuati tal' homo Inquisiti di materia di fede in  
 Roma si concede il fatto, Ma che ora contro lo suo si uede  
 primo che i V. M. ui reteneuano et i Re' strepitauano etiam  
 con ritenere carcerate le galere Pontificie, et i Generali  
 d'ella, che s'hauuano imbarcati: Cossi costò dalla  
 Lettera del Re nostro sig. al Ducado' Alcazar sotto li 6.  
 Aprile 1606. si vede che l'atti ne strepita, e n' inuia  
 Ambasciatori a Spagna, com' appare dall'atti delle  
 Partite sud. Congregate a gl' 8. d' aprile 1604. et @  
 24. d' ottobre dell' istess' Anno e dalla resolta uenutane  
 da Spagna @ lo Marzo 1605. Et in realta sarebbe un  
 bel Priuilegio che doue Napoli odio che la peste le  
 Leggi, e Severita dell' Inquisitione hauesse con lo sterco  
 di tanto sangue, e denari ottenuti non solo di starui sotto  
 posta, ma di patir di piu la scomodita e lontananza delle  
 Carceri, e l'essilio q. della sentenza, douendo i Carcerati esser  
 di notte trasmessi in Roma nella mas. in cemerla dell'  
 aere, mentre ud. uole accadere lo passaggio delle galere  
 Pontificie, che ne i mesi Canicolar. Si nota, e ultimo che  
 in simili violente di fatto. Era si dubio, con fudo, e frando-  
 lante quest' eccesso di trasmetter qualche Carcerato su le  
 galere Pontificie, che esser successo di notte, e uideri impe-

gnati per intercessori e mantenitori presso del V. Re, e della  
Città N. Nuntio, & Arcivescovo et ogni altro Ecclesiastico non  
s'appurava l'autore d'esso, massime che i Roi usavano  
nelle Carceri dell' Arcivescovo, & da quelle del Nuntio. non  
sapendosi dunque altro se non che il Papa l'hauera coman-  
dato se non procuraua il rimedio senza uedere chi fuose stato  
l'Esecutore dell'ordine Pontificio; Così uedesì e ricauasi  
dall' historie di simili successi. Onde non si fonda l'essi  
la residenza et officio d'Inquisitore, ma ben si con' atto  
di violenza tentata da l'autore incognito, e repressa dalla  
Vigilanza de Superiori di qua  
Che poi in quest'ultimi mesi da Monsig. Nuntio Giulio Gio:  
noto, & Monsig. Piatta se siano praticate cose simili,  
e uero. Ma per questo stiamo nelle presenti dimo-  
strazioni e n' haurebbero essi con la vita, e con disprezzo del  
grado dato la pena come nel primo Congresso fatto in  
S. Lorenzo se gridaua dal Popolo, & la destrezza de  
Deputati, & altri più sensati non u' hauesse rimediato.  
Ecco il consenso che suppongono darsi dalla Città, che  
a uoce publica gridaua si Dalle mura l'  
introduttori delle nouità, pregiudiciali all'uso dell'antichi  
Privilegi

Che poi a questo asseriscono i Papalini. Che fin nel tempo  
delli Re natui, prima che questo Regno godesse del gouer-  
no di Casa d'Austria staua sottoposto al Tribunale dell'  
Inquisitione & che a titolo d'Inquisitori u' si inuiavano  
louente da i Pontefici Commissarij, e frati domenicani, e fran-  
cescani, & l'una baldragine nata da poca scienza di  
Cronologia, & da uoluntas malitia di chi con con fonder  
gl'anni, et i termini uul' architettare, e componere un'

69

impostura. Siasi. E uolontariam. si con fessa che fin nell' Anno 1269. Il Re Carlo 2<sup>o</sup>. ordina al Giustiniere della Provincia di Terra di Lavoro. Quod ad dicti Inquisitionis requisitionem quando et quantum sibi uidebitur auxilium et fauorem exhibeat. nel qual rescripto regio la parola sibi, come che reciproco connota in buona grammatica la potestà residere nel d. Giustiniere. Siasi; che nel 1298. Il Re Carlo 2<sup>o</sup>. che all' Inquisitore fra Giacomo de' Siano per suo ascendantam. se dia la 3<sup>a</sup>. parte delle Condanne & Confiscationi le quali espressionem. ordina che si facino a' officialibus Regijs che s'anderanno facendo di rei d' Eresia. Ordinando a' Baroni che non s'imbromettano ne possano hauea pretentione in d. Confiscatione purchè non siano de bonis feudaliis ad essi spettanti. Siasi; che il Re Roberto circa l'anno 1333. ordina a' suoi ministri Laici e Regij che diano la tortura all' infetti d' Eresia secondo l'istanza dell' Inquis. fr. Paolo d' Auorsa. Al quale debbano anche procedere de uitto e securo commento. Siasi. che nell' anno 1343. La Regina Sicu<sup>a</sup>. 1<sup>a</sup>. ordina, che a' fr. Nicolo di S. Vittore Inquisitore che a seruiuo temer della propria uita, ordina che si assegnino alcuni armati di custodia, li quali habbino la licentia d' armi e patente Regia da douer stare registrata ne gli atti de i Regij Giustiniere. Siasi. che nel 1352. il Re Lodouico o Giouannal<sup>o</sup>. serue a fauore dell' Inquisitore fr. Alessandro della Padula con b. stesse Causore cioè che le carceri tortura, e sequit. di sentenze, et altri tutti si debbano fare da' i Ministri Regij con l'interuento et istanza dell' d. Inquis.



Stati. Che il Re Carlo 5o nel 1562. da l'Execratore alle  
Inquisitore S. Leonardo da Castile pure Canonico pro-  
cedat in tantis prout in oportunitate et Canonice cum  
fuerit auxilium gratia secularis contra Fidei Resol-  
t. 8. Chasi che così continuassero il Re Aragonesi. ma a  
che giouano simili esempi? Sono de napolitani e li priu-  
legij che aducono loro, e rimersi e riduttare quel titolo  
d'Inquisitione e quelle leggi e methodi di giudicare, che contro  
è almeno prout le leggi della natura e del Jus Comune  
non interdicto dalla Bulla di Paulo 3o, che fu promul-  
gata nell'anno 1542. Questo è quello che pretende si  
dal Paulo 3o e Regno di Castile. Non uolter imponat: de  
leggi di Tolomeo in materia di fede. Quoslibet que mihi  
sunt le leggi antiche e riti de sacri Canon. Et che non si  
sacri contra dettami della natura. Dunque si grida  
che primieram. contro quello che contiene nella  
Bulla di Paulo 3o data fueri nel 1542. Per bene  
lo darli indicho a uideri la pratica de 20 anni più  
antichi e un confondere la Cronologia per sfuggir la  
questione, è un impastocchiar una fallacia. Dato adun-  
que e concesso che in tempo de il Re Angioini e dell' Ara-  
gonesi si fossero Ministri del Papa et titoli d'Inquisi-  
to per termo che Canonice procedebant con rite-  
ordinario secondo le leggi e riti de sacri Canon. e non  
derogare al Jus nature, et alle leggi Comuni. Et in  
questi stati uera alio modo di giudicare. Si dogna adun-  
que questionare et li casi accaduti dal Papa in giù per lo  
per il possesso nel quale stò il Papa nel Regno circa  
la Bulla di Paulo 3o. Come si fa.

20

In tanto accio restino presi nel loro Vicerio e per far vedere  
il detto di sopra cioe che i Titoli in Regno si applichino  
abusiuam. E bene che sappi il Papa ricavarsi dalli  
antiche et autentiche scritture del Regno e di Regij  
Archiuji, come noti egressam. il Reg. Fabio Capece  
Zaboto, et io ricato dallo scritto che gli fece a difesa della  
Regia e Regno: che simili huomini e frati, che s'ap-  
propriauano il titolo Inquis. Po. non poteuano entrar  
in Regno senza la Regia Exequatur, lo quale se le  
concedeva riuocabile ad nutum e con la Clausola Dum-  
modo Canonice se gerant, e con la notata di sopra  
Quando et quantum. Ibi cioe Regij videbuntur così  
ricavati pag. Mibi 4. 6. 11. 21. 16. Non haueuano  
potesta alcuna procedendoj netto de Ministri Regij,  
de i regij Sirri e delle Carieri Regie pag. 3. 6. 8. 11. 21.  
22. 25. 29. Li Scriuani e mastro d'atti erano Li Regij pag.  
4. 6. 11. 22. La tortura et esame faceuasi da Ministri  
regij pag. eadem. Non proceduano a Cattura senza  
nuouo Exequatur et Regia Commissio<sup>ne</sup> pag. 3. 6. 7. 8. 11.  
16. 21. 22. 23. 31. 32. 33. 38. 29. Li Execut. e promulgat.  
delle sentenze e delle pene si faceuano dalli Ministri  
Regij pag. 11. 21. Per le semplici Citationi haueuan bisogno  
di nuouo Exequatur e braccio Regio pag. 18. 23. e 24. In cla-  
scuno atto, che uolleser esercitare haueuan bisogno di nuouo  
Exequatur e del braccio Laicale pag. 18. 23. 24. 29. Doue-  
uan domandare auxilium et fauorem sed etiam Consiliu<sup>m</sup>  
pag. 2. 3. Et il Consiglio se li daua precedente la discussi-  
one  
faccano in <sup>stato</sup> significata in quelle parole Sapientium  
secretariorum sicorum Cons. pag. 8. 16. Et nell' Audienza

delle Provincie hauevano a stare alla Consulta dell' Auditore  
ri destinati dal Re pag. 12. Etiam li Vescou: del Regno  
nelle loro Diocesi per simili Cause haueuan in ciascuna  
uolta, e per ciascun atto a domandar l' Exequatur pag. 21.  
29. 39. E procedere col braccio laicale, et usar le Carceri  
regie pag. 34. 35. 37. 38. Senza del quale Exequatur bra-  
cio e Carceri regie se proced: i Reij, et Con: delle Terre  
li s' uelien: i Carcerati armata manu, e doppo l'horta-  
torie pag. 24. 25. 26. 27. erano chiamati i Vescou: ad  
Audiehdum uerbum regium, e non uenendo si Carceraz-  
uano pag. 26. E l' istesso si praticauo con i Commissarij o  
altri che in simil: Cause Ecclesiastiche proceduano senza  
l' Exequatur, braccio, et assistenza Regia pag. 18. 23. 24.  
Ecco l' uso di quei tempi, ecco la formola del Tribunale, ecco  
la potestà di Ministri Ecclesiastici. Ecco se militauo le  
Culle non ancora inuentate da Sabot.

Ma y toglier le fallacie, e parlar senza maschera, si sappi  
che in tanto si ueggono destinate persone claustrali all'  
assistenza de simil: Cause; In quanto y i merit: della  
Religione di S. Dom. l' haueuan commesso i Papi, e destinati  
alla Vigilantia della Punita della fede. Ma in realtà inter-  
ueniuano prima com' ispettori e Sindici nello scoprire le  
macchie, e gl' errori. Poi come Teologi, e Qualificatori a  
decidere quali fussero i delitti d' Eresia, quali d' hebreismo  
oue fusse errore d' Intellecto oue pertinacia di uolontà oue  
simplice, et incofrata fallacia, fallacia di credenza. E ser-  
uiauano quasi semplici Consultori alli Ministri Reij  
y non errare nella qualitas delle pene, e farle corrispond.  
a i delitti.

E questo per la gelosia che sempre s'ebbe della Città e dal  
 nostro Re che gli Ecclesiastici @ colore di Cause Spirituali  
 non stappassero e tirassero @ capriccio i Laici al loro  
 Tribunale che perciò s'evitar le fraudi come volevano,  
 che i Laici fossero castigati dell'errori di fede, così vol-  
 lero intervenire e si assunsero le Cognitioni et eseq. delle  
 loro Condanne. Il che poi si rimediò dandosi la Cognitione  
 delle Cause Spirituali @ i Vescovi come vedesi nelle  
 8. Capo del parlam. generale del 1536. @ quali si pre-  
 scrive che procedano via ordinaria. ne con tutto questo  
 i Reij permettevano che i Laici fossero ne meno citati  
 @ Cause Spirituali senza loro Saputa, consenso et  
 intervento. Nel quale proposito come potrebbe citare  
 centinaia de scritture autentiche, così è celebre quella  
 @ tempo di Papa Pio IV. che regnò 22. anni doppo la  
 fondatione dell'Inquirit. Romana nella bolla di  
 Paolo 3. copia della quale vedesi rubricata per mano  
 del fu D. <sup>de</sup> Erasmo Caluso Avvocato fiscale e Presid.  
 della Reg. Cam. di Napoli. con il Summario in queste  
 parole. Anno 1564. Informatio de non citandis Laicis,  
 nisi pro causa heresis cum Reij exequatur. Quest'è copia  
 d'una <sup>del</sup> informat. presa in Benevento dal Comm. Dio Apud.  
 D. Erasmo de Monte, il quale douendo in virtù d'una  
 Breve di Pio IV. e di lettere del Cardinal Borromeo proved.  
 in una causa contro Nicolo Caracciolo marchese di Vico  
 si fu necessaris pigliar informat. come stando d. Mar.  
 in Regno non era lecito ne possibile pigliarlo, e ne  
 meno intimarlo. Et i testimonij e i aminal. in Benevento

cio nel Territ. del Papa dicono non esse tutum accessum in Regno Neap. pro citandis laicis pro quibuscumque causis. Et quod Curatores et alie persone que mittebantur ad dictum effectum de ordine Pontificis male tractarentur carcerarentur et mitterentur ad triremes. Et nunquid fuisse remissum Exeutoriale Regium contra Laicos nec literas expeditas a Romano Curia fuisse permissum Exeque contra Laicos. Et alii testimonij agiungono. Non concedi regibus Regium Exeque literis Romane Curie contra Laicos nisi tantum in causa heresis. Et un testimonio agiunge. Quod si ipsi daretur tota Civitas Preneventana non accederet ad citandum dictum laicum, stante dicta notorie consuetudine.

Ma se vi sumere si dice che non solo la bolla di Paolo 3.<sup>o</sup> e l'Inquis. da esso fondato non ha mai havuto luogo nel Regno, mas nell'istesso giudicare le cause spirituali, secondo il suo metodo e leggi de Sacri Canon, non s'è permesso a gli Ecclesiastici farlo senza l'intenti del Regio ministro, e che solo causa di heresia han permesso che lo laico stasse sottoposto con licentia Regis a l'Inquis. Ecclesiasticis, il quale doueva procedere Canonice et iuxta Leges Canonicas e doueva <sup>ma</sup> ostare e ser. causa d' heresia. E questo e la gelosia che l'Ecclesiasticis qualunque ricorressero causa di <sup>ma</sup> Inquis. non stapanzassero i sudditi del Re a colore di causa spirituale. Si uegga nel regi. bo Curie Secretorij fol. 108. queline nel lib. 2. cioe 34. anni doppo la bolla di Paolo 3.<sup>o</sup> accade al tempo del V. Re Emanuel a l'Vescovo d'Angone e haud. Alato ad informandum il Barone di Spindio, e potrei ad =

Duane cont' altri esempi.  
 La questione adunque de gl'anni passati era se l'Eccle-  
 siastico poteva via ordinaria et iuxta leges Canonicas  
 procedere contro un laico in materie spirituali senza  
 l'interu. e braccio del Regio. Et homo + usurpat. dell.  
 Ecclesiastic: si questionario de un Tribunale appostato  
 possa secondo la Bolla di Paolo senza forma giudici-  
 ario conoscere qualunque @ modo di Sant' Officio?

Et perche s'è promesso di sopra di uedere la pratica tenuta  
 nell'anno 1542. dop la bolla di Paolo 3<sup>o</sup>. Aithous.

Nell' 1545. Li rumori succeduti @ tempo di V. Pietro di Toledo  
 col' privilegio di Carlo V.

Nell' 1550. La pratica succeduta riferita dall' Acosta che  
 nella Calabria procedea lo Barone Spinelli.

Nell' 1562. La Citatione che in Beneuento come di sopra non  
 pote prendersi contro del Marchese di Vico perche in  
 Regno l'Inquisitore di Roma et il Papa non poteua  
 citar i laici senza Exeg. ne se le concedea se non  
 in cause private d'honore

Nell' 1564. Le sud. tre conclus. delle Pille che citano lo  
 solito che l'ordinario solo proceda via ord. critrouo  
 l'ambascieria al Re nella persona di V. Paolo d'etrotta

Nell' 1565. Citrouo le sud. lettere del Re nostro Sig. Filippo 2<sup>o</sup>

Nell' 1568. citrouo un hortatorio al Vescouo di Catanzaro et un  
 ordine al Gov. di Sicilia accio armato manu si pigli  
 dalle Carceri del Vescouo Bernardino Ragusa laico Carcerato  
 senza Regio exequatur dal V. Vescouo d'ord. come il  
 Vescouo diceua del Cant. di Pisa Inquis. di Roma

Nell' anno 1569. Il Vic. del Vescouo di Sicilia domanda il braccio

Regio a. Lou: di Calabria contro alcuni Laic: facendoli  
costare essere rei di materia attinente ad heresia. Lou: ris-  
ponde di uolere la licentia dell' R. e. Al quale gli la da  
Di più ind. Anno ritouo che hauendo d. Arciu. di Con-  
za domandato il Graccio Laico al Conte di Carro Lou:  
delle Prou. di Calabria contro alcuni, ch' haueuano con-  
trato matrimonio in grado proibito il d. Lou: ne scrive  
all' R. e. dal quale con la Consulta del Collato se l'ord.  
che circa la scomunica e la separati: reale di d. sposi  
presti ogni aiuto al d. Arciu. ma che uolendo il  
d. Arciu. procedere alla cattura non lo consenta, on-  
di carceri lui nelle Carceri dell' Odienta e proceda contro  
li detti secondo le Leggi Civil. E questo non esser ma-  
teria d' heresia, nella quale solo si da l' Exec. contro de  
Laic:

Nel 1532. uo l'ortatoria Ind. al Vescouo d' Agrigone y che  
hauera Citato ad inform. il Barone di Spinoso et un  
altra ortatoria al Vescouo di Mottola per hauere  
Citato come sospetto d' heresia quel Barone, nel  
quale caso uederi euidentem. l'uso dell' Regno ch'  
anche in causa d' heresia il Vescouo procede e al  
Reg. Exec. e con Citar q. i rei che uol dire uia m.  
i quali due Vescou: l'ortatoria n' hebbero dal  
Papa brutti (ichiam ad istantia dell' R. e.)

Nel 1534. Etia la Consulta del Cappellano magg. al R. e.  
nella quale dice potersi concedere l' Executur al man. l' Exec.  
uenuto da Roma, nel quale se portaua il Vicerò et i Regij  
Ministri a far carcerare nelle Carceri R. e. e trasmetter in  
Roma Amadeo Marotta della Terra detta la Guardia e

Sanfrancesco, che era fuggito da Roma doppo d'esser stato an-  
vinto d'haver falsam. accusati al Sant'Officio alcuni dell  
Regno

Nel 1585. Il Capp. magg. consulto all'V. Re che si può concedere  
l'exeq. acciò sia intimato fran. di Ronito di Tortorella che  
debba comparir in Roma @ purgarsi d'haver falsam. Cri-  
minato il Vicario di Policastro che havesse sordos liberato  
un' Inquisito d'heresia. Vedesì che se le sole cause accennate  
ad heresia si concede l'exeq. e si procede *preuia stat.*  
cioè via ordinario, et iuxta ritus canonicos, et ad modo  
d'Inquisit.

Nel 1587. Il V. Re. Duca d'Osuna ordina al Gov. di Calabria  
che essendo sospetto y materia di S. Officio Gio. Batta. Pic-  
nelli Principe della Scala. lo porti carcerato nelle  
Re Carceri o l'astenga @ dar plegg. di <sup>200</sup> <sub>12</sub> locati di  
dover comparir in Roma @ purgarsi: Que notasi che ua  
libero in Roma si fa la causa sua fuori delle Carceri.  
quale Tribunale ad unq. d'Inquis. in tal anno.

Nel 1587. et 1588. vi sono tre lettere dell'V. Re Conte di Miranda  
nella 1.<sup>a</sup> delle quali risponde l'V. d'Ugenta di Lecce, che  
havesse dato licenza al Vicario di <sup>10</sup> <sub>12</sub> di Carcerari  
d'ordine del Cardinale Cauell. Inquis. di Roma un  
tale Gio. Ant. Stomes Saino. nella 2.<sup>a</sup> lettera alla d.  
V. d'Ugenta, che tenghino nelle Carceri Regie il d. Stomes.  
E nella 3.<sup>a</sup> lettera ordina, che non si dia al Vicario,  
ma si trasmetta nelle Carceri Regie della Sicilia. Vi è anc  
la Consulta data sopra di ciò dal Colle all'V. Re nella  
quale dicesi, che se bene il d. Stomes era Inquis. d'heresia  
non douea darsi senza l'exeq. quale douea darsi dal  
V. Re, e non dall'V. d'Ugenta. Et a sperare esser questo l'uso  
del Regno.



Nel 1610. In una consulta data dall'Agente Fulvio di Costanzo  
al V. C. Conte di Benivente, s'ha che non solo s'erano men-  
date più oratorie e chiamate ad Audiendum Verbum  
Regium, ma s'era fatto carcerare e portar in Caf. il Vicario  
di Costanza, nel viaggio che perciò faceva verso Roma. Perché  
hauera scomunicato il Duca di Calabria che non l'hauera  
voluto dare un tale Roberto, forcecante quat' domandaua  
com' Inquisito di Sant' Officio, ma l'hauera il D. E. G.  
nelle Carceri dell' Odierna, e poi trasmesso in quelle  
della Vicaria.

Et così la pratica dell'Anni doppio <sup>ne</sup> l'Institut: dell' Inq<sup>ue</sup>  
Romana dell' 1542. querendosi si prosegue a registrare  
per evitar il fedio. E anche meglio appariva nel 17. e  
4.º Cap. si uede però chiarissim. che solo in materia di  
heresia et al' Idolatrosos si concede il braccio, et excoj.  
Regio contro de laic: purché si detengano l' Inquisiti  
nelle Carceri Regie, e si camini uia Canonica di Citationi.  
Ma mai in detti anni nelle Regij registri si ritroua  
il nome d' Inquisiti del Regno.

Qui Monsig. Giulio Spinola deporrebbe le speranze del  
Cappello, per hauere con suoi intercessati rapporti imper-  
gnata la Sede Apost: ad imprese insistenti, e  
pericolose

Facc' mostra di necessitare a quest' afferita conclusione,  
no gliam dire Resumpto del questionato un' Citadine qua-  
lificato, ma notoriam. Si ripendiate da gl' Ecclesiastic.  
E come se fusse il Mercurio del Giove terreno quantunq;  
non portasse ne Taurus, ne alba di uiso di officio che  
l'accreditasse idoneo, e destinato alla carica che s' assu-  
mea di mellano, e piacere, il quale uedendo oppresso il suo  
partito dall' euidenza delle ragioni, tentò d' imbrattarla  
con dire: l'errore di un solo non chiarir mai la uolontà nel

commune. L'ardentia inesperta di Monsig. Palla, ed altri, che qui rappresentar sic il Pontefice non dover pregiudicare a quello che l'istesso Pontefice come buon Padre, esibiva; esser già noto, che non amare. La città restava contenta, che tutti ogni vigore et apparenza di Tribunale vi dovesse per la venire vedere senza ueruna giurisdizione un Vescovo del Regno a titolo di semplice Spettatore, in importare alla città, che senza ministri, senza titoli, senza potenza vi restasse un Vescovo privato con carica di Spettatore, che vuol dire Relatore, e semplice spia; e che questo non poteva escludersi dal praticato sino a quel giorno <sup>che</sup> delle novità di Monsig. Palla. Così esser confessato dall'istessi Avocati della città nella sud. <sup>ca</sup> ragione.

Fu dall'Avocati ricevuta con Cardonici Risi detto proposta quati Dignati, che tentasse questo fatto tentarli d'accortura. Onde per scottarlo al suo fuoco, le domandarono, se questo detto Spettatore dovesse esser dependente, e destinato dall'Inquis. di Roma. Asserendo che la detta Inquis. Romana non poteva mandar suoi Ministri, se non nelle Terre, nelle quali dovesse praticarsi il di lei metodo di giudicare, e la via straordinaria a lei essentiale, e annesso, et inseparabile. Ne dover, o poter darsi l'atto 1.<sup>o</sup> o se repugnava darsi l'atto secondo. Destinato il Ministro esser atto di giurisdizione. Comunque potere ammettersi in Regno esercizio di giurisdizione da quel Tribunale che si era riconosciuto. Qui non parlarsi solo della dependenza immediata dal Papa, ma della dependenza dal Tribunale del Inquis. Romana. Apparir ciò manifesto con figurar il caso in pratica. Per esempio habbi. lo Spettatore esser.

un errore di fede in un cittadino di Napoli e riferito alla  
sacra Inquisit. di Roma <sup>quid</sup> <sup>agendum?</sup> deus forse Roma  
procederit. Douendo procederis doua procederis secondo  
le Leggi Communi de Sacri Canon. Dal dire che proce-  
deresse secondo le che Leggi municipali Inquisit. viene  
a dirsi che i Reymicoli stanno sottoposti all' obediencia del  
Inquisit. quanto i Romani; con l'aggiunta di piu del  
Tribunale e carcere lontano che forma un esilio <sup>quod</sup>  
nella condanna agli piu innocenti Dal dirsi che  
procederrebbe secondo le Leggi Communi de Sacri Canon  
viene a dirsi che il Tribunale di Roma non e piu d'  
Inquisit. e che l'impatto con l'autorita ordinaria de  
Vescovi e con cio si rende duplice, e rustatoris. Dal  
dirsi che riceuuta la relatione non procederrebbe viene  
a dirsi che la relatione del Superiore e in huiusmodi  
grauosa al publico. Dal dirsi che l'Inquisit. di Roma  
non procederrebbe ad atto giudiziale, ma solo ad auerir  
estragiudizialm. il Vescouo diocesano o il Vicario accio  
la via ord. rimediasse nel iudicio il contagio dell'  
altres un concludere che quest' auiso si puo hauere  
uqualm. e forse con maggior accertatezza oculata  
da qualunque altro e bastare che il Vescouo ui tenga  
un fiscale di piu o che vadon le spie. Al che dunque  
ammettere un ministro di Tribunale estro et excluso?  
se non dar a pertura che dilati le fattorie di quella  
giurisd. che non ha in Regno, e che al tempo intimi  
si muoua la proscritt. del possesso oltre che gli capi-  
toli declaratorij basterebbero ad esprimere con suffi-  
cente cautela che il Sant' Officio di Roma nd ha a lora  
giurisd. in Regno che d' auisare il Vescouo ordinario  
accio facci quello che via ordinario si permette. Censi solo

detto nella 6<sup>a</sup> rag.<sup>o</sup> che il d. Spettore era forse stato in Claf.  
 ne tempi passati occulto e fraudolento e senza consenso  
 e saputa della città e scouerbo dal Cardinal Eusebio haure  
 visto che era Spettore solo delle cause de forastieri.

Perche fu replicato: Che nel caso che il Vescovo trascurasse  
 d'Inquirere contro de suoi Parenti non restauo rimedio. Diss.  
 L'Avocati che d'istess' era nel caso de parenti amici et  
 raccomandati all' Inquid.<sup>o</sup> Douer sup porsi mag. integrità  
 ne il Vescou. Collegi del Papa ne. pastorale, che ne  
 i Ministri minori, quali sono d'Inquid.<sup>o</sup> et e star lo re-  
 medio nell' oblijo naturale, ch'ha ciascuno di denunzia-  
 re il morto in fectato e nella scomuniche, che in questa  
 materia obligano maggiormente et all' auiso della  
 mala amministrazione dell' Vescou, il Para rimedia  
 con inuiarui Vicarij Apot.<sup>o</sup> ma in ogni caso esser certo  
 che con detti parenti de Vescou nel Regno non si può  
 procedere, via estran.<sup>o</sup> e fuor delle leggi Comuni-  
 de i Sacri Canon; adunque in niun' modo poterui pro-  
 cedere d'Inquisitione di Roma, alla quale è essentialm.<sup>e</sup>  
 annesso altro metodo di giudicare.

Capo 12.

La Giustizia delle Regi: per le quali sempre s'è  
reputato non solo dalla Stato, Regno, ma an-  
che da i Regij.  
Con alcune breuigote allo scritto fatto sparge-  
re da Monsig. Nuntio.

Costarebbe hauer letti i precedenti fogli per non questionar  
d'auantaggio di quest'articolo. Mentre nel possesso della  
libertà goduta nel tenore de i priuilegi citati, e nel sud  
bisognarui priuilegio per quel che deue esser uolontario,  
si stabilisce il neruo delle Regi. Pure, & dilucidar le  
cause, per le quali si reputa, e si reputò dal principio  
all'offerta, che i Pontefici faceuano al Regno di questa  
medicina da essi eredita & necessaria alla <sup>re</sup>conservat: della  
salute del Christianesimo. Ed è notarsi dalle parole del  
sempre da noi lodato Autore Umberto Foglietta quanto  
mai sempre sia stato ossequioso il Popolo Regio de  
Pontefici rescritti, protestando, e di ricorsi: per tanto,  
e tole, come si suppone, et a bocca piena l'asserire  
massime in riguardo di tanto, e si degno Autore, ed un  
tanto Pontefice (Infelice, & altro e mal auenturato nel  
suo gouerno) Quest'istesso Tribunale, che come ad essi  
cerniceo anche al. Langue eran obretti a ributtare?  
Quam Inquisitionem non ut rem suapte naturam mor-  
tam, sed ut minus cibi in presentia aptam recusat  
quin etiam illam sanctam rem confitetur; Potendo, non  
fuori di uerità dirsi, che essendo santa non solo d'intent: <sup>re</sup>  
di chi l'inuenta, ma le leggi stesse nella sua bulla  
Ideate; Né rieschi spiciosa la pratica, e di indescrive-  
tolla de i Traditori e Commentatori d'esse leggi, che  
come Ministri de Principi, e perciò fatali, & adulatori

nel voler ampliare l'esercitio della Potestà del Monarca  
 lasciano estenuato et annichilato lo dritto de' Giudici; et ag-  
 giungendo quanto di dispotico altre tanto di Tirannico al  
 Principe ingeriscono ne i Giudici una necessità di richia-  
 marli. O l'insufficienza de' Ministri & Seguatori, che nel  
 Esercizio mal sanno, o possono adattarsi con l'opore a quella  
 purità d'Idèe, che s'opt. l'esser humano di figure e prescrite  
 da i Legislatori ne i Canon; o per la varia qualità munici-  
 pale de' Popoli, che tal hora delicati di bocca no si reggono  
 a freno sì aspro, e si ributtano. Lo Souerchio rigore e mal  
 addati di Stomaco non son bastevoli ad a. l. m. di God;  
 Onde conuertendo in ueleno la sustanza mal digerita si  
 ueggono apprestata la morte da quello, che in altri sa-  
 rebbe a l. m. di vita

Supposto adunque che come nell'ideata Republica di Platone  
 non fu condannabile la uolontà dell'autore, ne l'indicabile  
 l'altorità dell'Idèe, mio bisogno confessare l'insufficienza  
 del humana fiacchezza nel praticarla così di questo s. s.  
 Tribunale uenerato il fine, la Santità, e potestà dell'  
 autore. Se ne questiona solo la bontà dell'Esito et  
 utilità della pratica; e questo con la mira alla suf-  
 ficienza delle spalle de' Giudici: in riguardo, et al bene  
 de quali possono solo promulgarsi le leggi.

P. Si uide dunque da qualunque et in particolare dal sud.  
 autore che il Popolo e Regno di Napoli ad esempio  
 de suoi maj: ha abborrito d. Tribunale e s'è contentato  
 di Confessare, nascere da proprio uito e da l'gra  
 de nationali, che leggi si sante le siano in iscritte;  
 mentre questo Tribunale suppone nella qualità  
 de testimonij, e nell'esser del Giudice una inalterabilità

e sincerità sopra humana. Et il Popolo di Napoli confessa,  
che i suoi la morbidezza debbissima del clima, e la cor-  
ruzione in bodotta di chi, politica non dettata dal cielo  
ha voluto fomentar nel Regno potendosi recidere ad  
un colpo. La moltitudine delle liti civili, nelle quali  
e tal hora forzoso con una attestat. materia in <sup>no</sup> bu-  
giarda a trovare e salvare un' essenziale verità neces-  
saria. Et tale è tanta la venalità, e facilità de testi-  
monij, che in essi non si può, se non doppo mille tor-  
ture, propulse, affronti, reiterat. <sup>che</sup> d'examini, eud senta  
l'annebbio dell' infallibilità dell' altre prove, et inditij  
fondare la verità dell' accuse. Non ciò non può senza  
esporci a pericolo l'innocenza delle Case più pure,  
ammettere il metodo del Tribunale del S. Officio nel

Regno circa de testimonij e modo di riceverli.  
V. Confessa il Popolo Nap. che l'istessa morbidezza del clima agirono  
ne gl' animi (e non solo del Vostro) una tale volubilità in-  
considerazione e precarietà d'azioni mal meditate che per  
la fucosità legierissima de spiriti, i naturali quos operans  
che per ad dire se n' auedono. Et procedendo dall' istesso  
ardore che di primo lancio s' appieghino a quei moti, che  
la indotta s' detta più fieri (quali poi nel raffreddarsi dell'  
e. bro, e nella quiete dell' bollire detestano) Et Tribunale del  
Sant' officio quando che s' ammette se sarebbe lo più frequen-  
tato e lo più ausito insieme. Essendo che molti vi corre-  
rebbero delatori, pochi vi resisterebbero per mantentori.  
Dalche sequire e che volendo i Ministri d' esso Tribunale,  
i per Teo, e tal hora, auara ingordigia e sonante, e inte-  
ressata ambitione d' accreditarsi, et attuari, et operari appio  
al Pontefice, proseguire il giudicio di simili denuncie

precipitate dall'odio, ne verrebbe @ soggiacere, e succumbere  
 l'innocente oppressa da quei che si vedessero necessitati  
 à mantenere per propria indennità con molti illeciti le  
 loro inconsiderate asserciones. O mutandosi il fine e scopo  
 del detto Tribunale di uerrebbe Inquisitor contro le falsità  
 e non contro l'heresia. Il qual inconveniente @ qual misfura  
 crescerebbe nella pratica de' doomi che si ueggono regi-  
 strati nel tomo del precalen. La stessa come Statuti del  
 Sant'officio. cioè che si miri all'indennità de' testimo-  
 nij @ segno di Studiarsi per tutte le vie per non farsi  
 appassire falsarij. E di non riceuere la ritratt: ne pure  
 quando scrupolo la presentassero. Registro qui le di  
 lui parole per non sminuirsi la fede nell'acertità  
 dell'asserciones. Non debet Inquisitor facile admittere  
 modum procedendi per accusationem tanquod inusita-  
 tum in causis fidei, et aliorum de periculo sum, et  
 litigiosum. et ideo debet emendare qui accederet ad accu-  
 sandum, et se exponeret ad probandum sub pena  
 talionis. Et facere ut talis contentus sit deferre ab ip-  
 sui periculo reris, et non formaliter illum accusare,  
 et Farinaceus quest. 18. §. 6. dicit, si quis delator insta-  
 ret se uelle procedere non per denunciationem, sed per  
 formatam accusationem, et se subijcere pene falsi;  
 licet falsus inueniatur non est puniendus, quia pena  
 talionis iuxta Bullam Six. V. habet locum solum,  
 quando quis scienter de falso crimine formati accusa-  
 uit. Et in un' altro luogo poco appresso Accusator qui  
 uult ab accusatione resistere, Et denunciator qui se



falso dicat denunciaſſe non ſunt facile audiendi, ne forte  
cum reo et alijs teſtibus conuenerint cum interſit Reipub-  
licae tam ut accuſentur crimina quam ut puniantur. Deo  
debet Inquiſitor urgere teſtes et delatorem. E circo diſta  
facilita d' accuſa inconsiderata e celebre il caſo di quel  
Giovane di tutta nobilita che nelle nuove ultime del  
1647. accuſato di Feltonia e d' auer meditato d' acclamare  
al Re d' Inghilterra uede nell' esame e Conſeſſo, o almeno  
Conſarenti un Catalogo de ſuoi piu cari amici et  
parenti, ſolo a diſegno? Come conſeſſo al Giudice, che  
reſtaue ammirato della facilità uſata nel precipitare  
ſant' amici? Di non offenderne tal uno nel dax al  
mondo materia da credere di non hauere com' a gl'  
altri partecipati i ſuoi diſegni. De tal caſo ſuccedeua  
nel Tribunale del Sant' Officio nel quale non ſi fa  
repetitione o propaſſo de teſtimoniij, quel eſterminio  
di famiglia.

3.<sup>a</sup> Confessa di M. Popolo N. S. che diſteſſa moribonda  
d' aere ragione ne i diuidi tal facilità di genio inchi-  
nevole e tal propent: a i luſſi. che per la prima  
come ritraue e qualunque ſtanza d' amici o propria  
ſimpatia (e tal hor' anche per intereſſe) ſ' informat.  
e proceſſi d' alcuni nel che ſta quanto per l'atteſtat:  
dell' iſteſſi delatori ſi ſo enter res del. d' Illuſ.  
e Monſ. Giulio Spinola et Monſ. Pietro Coſſi e  
antiratio prof. d'elli amici caricano la mano a far  
incredibile cont' altri e l' eſſerientia adredito e uero  
quel detto d' Sancta que ſolum in nobis ſuſtitio. Unde in

materie si seruisce di tal sequela e pregiud. alla robba, uita  
 honore, et decoro non d'uno, o due, ma delle famiglie intiere,  
 non par si possa; Supposto tal facilità e frachezza accre-  
 ditata dall'esperienza per nationalmente e climatelica-  
 mente forzosa et ordinaria ne Giudic. ammetter. senza  
 scandolo un Tribunale che per l'inappellabilità ad  
 esso essenziale, e per la segretezza del giudicare, per non  
 star soggetto a revisione, per non ammetter la legale  
 propositio de testimoni, e per procedere compendiarium.  
 senza forma e figura de giudicis. sta più che gli altri  
 Tribunali humani esposto all'inconuenienti, i quali  
 per la gravetia della materia si rendono insoppor-  
 tabili. Il lusso poi, et alterigio, alla quale uengono  
 volcom. sospinti i Giudic. da questo limo, fonda  
 altro sorgiva d'inconuenienti peggiori; mentre qui  
 porta l'usanza, che ciascheduno si Studij di Spend.  
 al doppio delle sue rendite, Et il Viceve à credere  
 non può farsi che per pochi mesi: Onde chi ha  
 facile da poter mietere mal s'astiene dal raccogliere  
 l'attestino quei Giudic. Stranieri che venuti di fuori  
 con severità di propositi moderati, necessarij per la  
 Giustitia son costretti ad ammirar già poco in se  
 stessi le metamorfosi di quel fielo che ammoro di uice  
 a lusso di delitie fino il pontico e lapposo de  
 pomi auelenati della Persia. Et accio non par  
 che nell'Indult. dell'Esemprij si uogli più d'uno  
 stendere una satira, che adume i necessarij argom.

per l'assunto proposto per non di quest' e l'esperienza  
fatti quelli che nel caso seguente si vedrà praticato in  
pochi mesi dal Mondo. Per questo con aggiungere un oc-  
chiata men che profetia a quel che sarebbe stato col-  
tutto: massime considerando l'incremento e pro-  
portione di quello si è veduto cresciuto l'uso della  
potestà non solo del Tribunale del Cantone e quello  
della Fabbrica di Pietro, ma delle semplici Abbazie  
& Conventi in quella di Chet. et la quale non resta  
animata e adunata minuto e grande de' Cittadini,  
e Clerici che non possa esser vestito, e composto e tran-  
sato in denari da Ministri d'essa Abbe e aggiunge  
che recandosi per simil Tribunale mag. Copia  
de' suoi e ministri e Secreti investigatori et appuc-  
catori delle denuncie e non essendo entrata e vendite  
e altri. In qual' estorsione e necessario che loro  
sodano, si veda in occulto la dove il procedere  
pubblico e privato fosse all' altri Tribunale in  
gran parte la sequela dell' Giud. Inconuenienti.  
Si confessa che il Mondo è tale che la medesima  
foscione di Lima rende i suoi statuti si facili  
e diuocati e non in alcune Corti e Forme e  
molti inconsiderati che il uolenti indicare e venderli  
nel senso formale che per uenghi importato dalle  
part. sarebbe un uolere in un giorno chiamare  
all' occhio del Mondo il Mondo stesso e senza profitto

29

tormentar la semplicità dell' Innocenti (e esempio) il  
consueto giuram. di una mezza Prout. si è di giurar per  
l'anima di Dio, ne per questo intend. connotare doverci  
in Dio d'ignorare corporeità alcuna. Di continuo Padono  
dalla bocca del Popolo formole simili alle seguenti: Che  
diavola di messa è questa? E di fatto di Dio lo voglio  
fare: Non lasciarò se a uenisse, o me lo comandasse  
Dio. Dio non ti credo se non ne uedo miracoli. Sta-  
uerebbe fatto preuaricar. C. Fran. d' Assisi. Si sarebbe  
scomparsa a. Pab. Delli Preti ne meno credine la  
messa fugga da fidioki chi non vuol uenir Obeo  
Di confesso chi sta sotto la forca. Quali formole sono  
semplici: motti giocosi o espressioni di dire inconsiderato  
che in tant'anni e secoli non hanno pregiudicato alla  
purità del credere @ segno che deue confessarsi da ogni ueridico  
che non ostante d'essi si è mantenuto questo Regno puro  
@ raro e sopra di tutti gl'altri. E chi vuol negarlo citi  
l'heresiarchi o heresi uscitiene che al <sup>prez</sup> Poduit. dell'altri  
Regni se le farò uedere il parzone Quando dunque si sa  
che per meno di questo si è dal. l. Officio prodotto alle  
uolte @ danni di Carceri per due maluoli che l'habbino  
denunziato come dette in senso formale. Così in Alcalá un  
Cauallero di Casa Zuzman pati molti mesi di Carceri aggro-  
uato y haueo detto nell'udir all'altare un sacerdote  
ignorante e scilinguato oti che messa parca e mai g'ha.  
E sappiamo che Mons. Piatta non essendo ancor into-  
dotto questo Tribunale in Regno faueo de facto prender  
prigionia dalla mesad di T. Zaudiso un prete lettore di pub.  
Studij. solo che nelle conuersat. d'Amis haueuo citato

opinione d'alcun: Autori che non oblige sotto mortale  
l'astinenza de' latticini nelle vigilie quando, altro  
non vi sia scandalo o disprezzo, mentre discende non da  
precepto positivo ma da consuetudine. Sella uolenta d'obli-  
garsi al peccato. Chi uolete che uolontariam. s'esponghi alle  
potestade indeuote di quei Giudici che come huomini  
e tal hora di umana nascita, sentite o dottrina, se non  
auu mirare al guadagno et all'interesse d'accreditarsi  
al Para che alla salute del Regno. E quando sian buoni  
e santi e non compari o diotri ministri, haueranno pure  
compe di non procedere in simili casi, mentre  
che non sia scritto, sta presetto o stabilito che ui pro-  
ceda. Et l'editto in hoc et nunc expediat e incerto. adun-  
que in buona logica bisogna trattare il sicuro. Et esso  
si come un Regno. Ne basta il dire che come in Spagna  
si diordini addati ordini il Re che solo nelle cause  
d'heresia et hecresimo procedesse. Inquit: Così per  
questo Regno. Ordinaro dal Para e dal Re. Poiche  
si con tutto quest'ordine, e con lode uolentaria che hanno  
Inquit: dal Re. rar uolentaria quotidiani d'ordini in  
questo Re. Qui non uoliamo la presenza del nro Re che  
uoliamo nell'occorrenza presentaneo rimedio. Ne li Mini-  
stri di qua, e inuolentaria da se. essi contra un Para  
E nell'assetta uolentaria da Spagna e confirmata in uolentaria  
uolentaria il delitto. Et un suddito a quale uolentaria in  
uolentaria inforza nelle carceri. Et espone a uolentaria  
necessita e uolentaria l'ammirato del nro Re. Et quando  
anche l'editto di questo uolentaria. Et uolentaria  
allo matero d'heresia et hecresimo. Et uolentaria d'ordini

secreto e non intimare ne d'aperti La Causa della Cattura,  
 sempre uorrà che si supponga hauer da proceder nel Cat-  
 rato y materia d'heresia. Et in tal caso @ chi s'appella-  
 rebbe? o da chi hauerebbe @ riuiderci La Causa? E notasi  
 di più che da simile Tribunale quando anche uenghi  
 Liberato, pur resta macchiato l'Innocente. Dio buono  
 hauera d'ammettere un Tribunale che come humano può  
 errare, e prender sbagli. Et ogni sbaglio d'esso non costa  
 meno che l'honore d'un Parentato Antero?

E non hauea rag. <sup>ne</sup> illapda rag. di regnare @ questo Trifto  
 nel quale legge irrefragabile registrata dal Sabelle  
 mai si d' <sup>ne</sup> absolut: totale, ed definitiva, ne meno all'  
 innocente se uenne calunniato. Le parole dell' Autore  
 sono Actore non probante, etiam in Causa Criminali,  
 Reus nunquam definitiuo absolutur, ut innocens. Sed  
 potius relaxatur ad obseruat: <sup>ne</sup> iudicij, et @ Carcere,  
 ut possit semper iterum reuocari ad iudicium, Et hoc  
 licitum saltem exui praxis, et consuetudinis. Oh, e  
 qual cosa di Scorpione e questa. Chi non ui scorge  
 l'arte di farsi un poplo eternam. feudataris, e redi-  
 fitio? E permetterassi, che un Ministro indipendente  
 Dio Sa di quali Costumi, e Ascienza in progresso di  
 tempo possa tener Catalogo di tutti l'assoluti y man-  
 dati @ smungere di mese in mese al Comminatorio  
 di richiamarli alle Carceri? Io non entro nella giu-  
 stitia di tal legge (benche sappia non star espresa  
 nella Bulla) perche il lume del ragionamento credo det-  
 tarabbbe forse più tosto che l'Inditij graui contro d'un

sententiate per innocente dopo la Calunnia, non alteras-  
sero di leggieri la mente del Giudice; mentr'è costato haver  
folla d'oppressori. E non che esser stato calunniato  
resti più facile a ricever l'impressione.

So. Dal Vetto nasce la S. vag. di mag. peso. Poiche il Tribunale  
nelle Repubbliche e Regni sono come quelle fogue mediate  
che ridanno a mangiare a cani le quali dolci e piace-  
voli nell'inghiottirsi et intrudersi nelle naricure crescono  
peria con l'humore che attaccano dall'istesso Capo fino  
a far crepare i fianchi. Questo Tribunale in tanto si con-  
fondono per giusto nella S. S. o restringere la Jus-  
nature in peccando dovesse restringersi a giudicar di Sole  
materie di Fide. Con tutto ciò l'esperienza ha mostrato,  
che pone la falce nel Vicinato. Per esempio, Ha' giudi-  
cato di quei che oppongono alla giurisd. temporale  
de Vescom. di quei ch' esaminano l'Autorità del Ponte-  
fice in qnto; di quei che machinano alla vita del Papa et  
quid ad fidem che un Papa ampu dieci o vnt' anni? giu-  
dica di chi legge o tiene libri proibiti per lo più perchè  
trattano di materia di giurisd. de Principi e son dannosi  
a buoni Costumi. Giudica de sollicitat. in confessione; de  
usu S. S. Sancti et aliaru reru Sacraru ad morbos curandos  
vel causandos, tutto che confessino che in detti Atti i de-  
linq. non male sentiunt de Sacram. sed illis abutuntur  
ad finem humanu trasportati hic et nunc dalla passione.  
E l'istesso fanno delle Expositioni materiali, lequali s' in-  
trudono. Ho il patto implicito appostouo dalli institutori, non  
conosciano mancamento di Fide nello scriverelle che le praticano

Domandarei se ogni abuso di roba spirituale appartiene  
 a questo Santo Tribunale, perche la Simonia nella quale  
 si uende la gratia dello Sp. Santo non appartiene ad esso?  
 Certo che peggiore deue stimarsi abusarsi dello gratia dello  
 Sp. Santo che abusarsi d'un corpo humano nel quale  
 niente si uede del diuino eccettoche la similitudine delle  
 potenze animalesche. E pure il Sant' Officio non procede  
 contro la Simonia la quale da molti Saeri Dottori e stima-  
 ta uguale in gravita alla semplice mollicita se non  
 in quanto cresce numericamente e lo somatico richiesta. Cui  
 contra fidem quod quis abutatur pueri quod non sit in  
 adulterio? uguale. Sono questi due eccessi semplici  
 contrauentioni de Diuini precetti: mentre l'esser contro la  
 natura piu tosto che contro la giustitia, o contro tutte  
 due, non includit errorem in fide. Per queste et altre  
 cose simili e minori pur giudicate dal S. Officio que  
 sunt preter non contra fidem non so se i Teologi papa-  
 lini fan lecita la contrauentione, o restituita delle leggi et  
 ius naturalis?

Ma quando il rimedio di questi eccessi si figurassimo. Che  
 il Tribunale del Sant' Officio hauesse a procedere solo in  
 quello che e contro la fide e contiene incredulita, o falsa  
 credenza formale. E che non farlo eccedere i suoi  
 limiti, douesse prescriversi, che hauesse a procedere  
 con atti publici, iudiciali et autentici: si fara questo  
 rimediato? L'appetito di Giudicio: come guloso, e lubrico  
 abonda d'ingegnose formalita. E questo per esser di  
 giudicio spirituale, et in obsequio della fide Cattolica  
 non patire confini, e merca con la bolta d'impietato chi  
 le contrasta. Veniamo alla pratica. Per poter esser



materia del S. Officio s'ha da ridurre il delitto a materia  
di fede. Ciasì. Hà in mano il vescovo da poter fare che  
qualunque delitto sia tale. L'esempio lo diranno. Sia  
per primo esempio. Nella Sicilia non sono molte anni  
fu preso e portato da turba de birri un capo delle  
Religioni più oscuri al Sant' Officio. Scandalosa la fitta  
e timorosa di qualche falso dogma seminato ne suoi  
ritorni che quel buono et esemplare religioso era stato  
doppio fatto affronto e strapallo interrogato quid sentiret  
de fide. Solo perché il sacristano della di lui chiesa  
per incuria per da poca fine figuriamo anche che l'haues-  
se fatto odio o dispetto privato e personale, o perché  
s'immagino doverli differentiar nell' honori publici. L'Inquis.  
dall' Arcid. purpurato non hauesse apprestat il cuscino  
nell' entrar che privatam. hauesse fatto in chiesa l'inquis.  
e che si procedesse contro esso non come direttatore di tal  
prelato o di tal tribunale, ma del Papa e di Xpo. a  
quali si riduce la potestà. O tempore o more. Ecco il  
motivo di praticar l'ultimi risentim. e da scriverli un'  
intiero e Santa. Communita con scandalo del publico  
fatto. Ciasì y l. esempio e ne vedremo più a basso  
molitudine di pratiche. Litiga un Barone, o un privato  
con un vescovo de Surd. o d'altro. Il vescovo lo comunica  
il Barone certo della sua giustizia tarda ad obedire. Ecco che  
il vescovo (quando s'edersì amme. for il tribunale del S. Officio  
li fusse promesso in virtù delle bulle di Paolo 3. e Pio 6.  
procedesse Compendiariam. senza forma o figura di giudicio e  
senza il termine delle leggi) lo sottopone al S. Officio e  
carcerato l'inquire come soggetto di fede nel dispregio che  
per udi annesso nella p'cederantia nella comunico o non

curantia di esse. Ch'essi chiam? Insurdescentio. Queste sono  
 le Liti ch' hanno havuto di continuo li Reij per difendere i  
 sudditi e li Baroni dalli Vesconi che esorbitavano. Et i  
 V. Re' vi sono stati vigilantissimi, conosciendo che altrim. Et  
 poco l' autorità baronale e per conseguenza la Reia sareb-  
 be annichilata, massime stante la moltitudine e povertà  
 e stema de i Vesconi del Regno, che annichilati dalle pensio-  
 ni impostele dal Papa sopra le loro forte son costretti  
 a vivere a tentar ogni strada di guadagno. Onde se con  
 l'introducit. del S. Officio haue. di poter proced. secreta  
 e compendiarium. alle Condanne non sarebbero tollerabili;  
 non parlo @ caso, e n' adduco y proua la pratica dome-  
 stica. Il Vescono de Capri @ pretesto di cuitar lo scandalo  
 nelle Donne, fiene fulminata e comunicata generale, quei  
 i di cui boui o tori montino o cuoprino le vacche nella  
 Campagna, Un pouero bifolco i di cui boue haueua  
 casualmente ecceduto ritardi di comparire per l'asp. ut.  
 a sfuggire la pena pecun. imposta (sicuro per altro  
 a consulta de' suoi della coscienza) Ecco che il zelante  
 pastore lo sottopone e fa ved del Sant' Officio ob insur-  
 descentiam, e di spreto della Comunica. Et in simili  
 casi suffragarebbe al suddito l' inusontario, o il fortuito,  
 douendo si dal Giudice giudicare secondo l' esterno che basta  
 alla Comunica; perciò fonda l' insordescenza nel caso  
 della dimora. Et di simil formalità abbondano i Vesconi più  
 che non abonda l' aria di mosche. E si nota non senza  
 notabil scandalo, che le Comuniche con tal hora ritipese  
 perche i Vesconi si serueno d' esse, come anche delle rivenue  
 dall' assolutione, solo in ordine ad esigere le loro rendite

e Decime, o per pretexti et argum. di far denaro; Non vi corde=  
uoli che secondo S. Bernardo la scomunica deve più temersi  
da chi la fulmina malamente che da chi s'heustimè l'in=  
correr. E bene dunque che i Vescovi habbino solo la pote=  
sta Comune secondo le Leggi e via di procedere ordi. <sup>ria</sup> e  
Sacri Canon. Con la quale occasione furono auertiti i S.  
Secretari dall' Avuocati e Teologi, che a Vescovi non si  
può togliere quest' uso della Bulla di Paolo 3o e Pio V.  
nelle quali formasi e fonda: il modo in <sup>buona</sup> compend.  
e quasi di <sup>si</sup> estrajudiciale di procedere nelle Condanne  
secondo la restritt. <sup>ione</sup> ch' epi chiam. del Jus nature, e  
s' ammette un' altro Ministro che con Tribunale appartato  
habbi titolo d' Inquisitore Poiche secondo il Concilio Triz  
dentino, al quale il Papa et il Regno consentirno, ordines  
che i Vescovi siano i primi Inquisitori, Onde dandosi  
che l' Inquis. <sup>ne</sup> possa procedere per la via extrajud.  
e compendiosa s' hauro d' eseritare <sup>one</sup> dal Vestito e  
poi da altro Ministro; Per loche y rimedio totale bisogna  
star sodi ne Privilegi de nostri Re, e nel non uoler  
accettare in Regno l' uso della Bulla di Paolo V. et 4o,  
et Pio V. mentre mai furon accettate et hanno di  
bisogno del Consenso espresso de Popoli, che si contenzio  
sino di rinunzar a quel che li rispetta, senza del quale  
sono nulle, e mancano d' Autorità; Perche in tal modo  
ne a Vescovi, ne ad altri sarà lecito procedere salvo che  
per la strada battuta e Canonica, alla quale niuno  
repuone.

Per <sup>la</sup> <sup>ca</sup> <sup>ra</sup> <sup>si</sup> <sup>dicua</sup>, che quando questo Tribunale del S.  
Officio non fusse orribile al rigore, sissimum come lo  
chiamo il Chiocciello, ma fusse mite, piacevole anzi

delizioso. Quest'istesso d'introdurre un Tribunale di più,  
 oh qual pillola acerba! Già si hauerebbono a fondare  
 entrate, e vendite per mantenim. del Ministro Supremo della  
 sua Casa, e famiglia. Si hauerebbe a dar luogo per le Carceri,  
 e si hauerebbe a stabilir fondo per lo vitto de' Carcerati poveri  
 per salario de' Carcerieri, Birri, e spie, mastro d'atti, Scrivani,  
 Secretarij, Quoscati, Sollecitatori, Commisarij, Auditorij, e  
 quel che si dice da farsi nella città di Napoli si hauereb-  
 be a multiplicar in cia scuna delle città, e terre del Regno.  
 Bell' Inuenti, e bella strada nuova, che si aprirebbe a  
 Romani da far suo feudataria, e censuaria la gente di qua.  
 E con non hauer Vassallaggio certo, hauere tutti per tali,  
 e poter hauere la mira a sottoporsi a più d'ouitio, si e  
 comodi? Già si sa per esperienza quel che si dia, e debba  
 dare a chi da Roma nostri d'auisanti con falsa  
 vocata d'Armi ch'essendo (per esempio) stati chiamati  
 per complice, l'autore, o testim. ha procurato d'essentarsi  
 dal ballo. E se ne conueniva qualche di simile si  
 farebbe da i Ministri di qua. Quali fraudi per la  
 secretaria, che vanta questo Tribunale non possono  
 sfuggirsi; non potendo il Reo, o l'auisato prima di  
 sborsar il denaro o donatuo sacredersi, se l'auisato e  
 di successo ueridico, o froctolo di scrocco truffatore. Queste  
 non sono Chimere, ne a tali astutie giunge la Specu-  
 latione, se non di chi sofisticca in ordine alla pratica  
 lucrosa, e profittuosa.

Ma non entrando a quel che accaderebbe a vitio del Ministro  
 ce in intendendo solo a qualche forzosa. Si apporrebbe  
 dal Tribunale che seguirebbe l'esent. delle gabelle, e da  
 peti Comuni di tant' officiali, che si spargerebbono per lo Regno

quali non verrebbero ad adottarsi @ q. albi. E Sappiamo che  
l'uso roto d'aprire dieci officij honorarij meglio sarà  
di xli (vandozenti) per uno che ne sia necessario 8.º. hau-  
rebbe con l'esempio della Chantieria & della Fabrica @ far  
riflessi: alla qualità di questi Ministri minori gente &  
Lo più della feccia che senza soldo compra l'officio, e lo  
tante per camparui e mal accompagnato, e uivere impu-  
rito. Qual profitto della città e per lo nostro Re Tar non  
l'indulto del passato, ma l'affido e saluaguardia di mal  
operare @ tanta gente ribada. 4.º son doglianti antiche  
de i fatti portati ne memoriali @ il Re che non hanno  
hor mai con che difendersi dalle Armi Corte da fuoco, e  
l'ordine de i Commissionati. hor ui mancherebbe quest'  
aggiunta. Del profitto & allegria giurisd. hauer tante  
esenti da i Datij, e dalla Giustizia anzi salariare @  
costo dell'innocente de figli, e Vassalli gente si infame.  
Danno i Re et i Ministri del Reale, e della giurisd.  
Regia qualche si patisce per affrenare i Descoli, accio  
non moltiplichino il numero de Preti & Clerici e non si  
abusino nel num. de Coniugati esenti. Sarà bene  
che in ogni Terra, e Città d'Inquis. uogli paregiar col Vesc.  
con altre tanto numero necessario per lo suo Tribunale  
ord. uogli altre tanto numero de Ministri & quest'altro  
Tribunale, ch' ha uerebbe @ tener' @ parte, e con forma, e  
metodo destinato.  
E' fatto un calcolo che numerati nel Regno l'Ecclesiastici  
dell' uno e dell' altro sesso con includerui l'esenti & uia de  
beneficij, 1.º. tonsura, Comende, Abatie, Seruitio di Nieta, e par-  
ticipat. i familiaritas et escluso il numero de forastieri, e ma. 1.º.  
il numero de Vassalli del Re.

Chè fatto un bilancio che più hanno di fondo e di rendite in Regno & Ecclesiastica che i Secolari.

È qualche più importa si calcola con evidenza che connumerato le rendite de benefici, delle pensioni delle tasse sopra i Religiosi, delle licenze di dispensa e dell' tributo annuo e di altri simili. e detratte le spese forzose che si fanno dall' uno e dall' altro più ricavo di netto e lucroso dal Regno il Papa che il Re. E non si parla qui dell' entrate che consumano i vescovi i quali meritam. vivono de Altari cui seruiunt. ma del denaro che a cenni e beneplacito del Papa esce dal Regno a beneficio di persone e straniere della Cam. Apost.

Formosi quest' altro bilancio che trouarsi haure più gente attivamente armata nel Regno d' Ecclesia che il Regio; perche di quella dà poter armare non uo n' è dubbio; e ciascuno hauesse a starlo a suo foro più tosto e non a lo fine del uoto in cui uiue e del pane che mangia; non mancher' altro da suo che dar' aiuto all' Ecclesiastico e sarebbe a pensarci ad ammettere un' Tribunale, al quale se eccedea come si uede esser facile e forzoso non che possibile? semori a q<sup>no</sup> uista empietà il resistere? ce hauremo a necessitate a douer fare nell' occorrente Apologie presso il Mondo del nro credere, e della nostra fede. quando saremo osretti a difenderci le nostre ragioni

7.º di passaua alla 3.ª ragione che gl' autorità illimitata di q<sup>to</sup> Tribunale bisognarebbe di smettere tutti q<sup>l</sup> altri cioè a gl' altri uorrebbe a potersi impedir l'uso et esercizio della sua giurisd. Per esempio qual potestà in un giud. del Re se l' officio senza citarlo ne meno potreste farlo desistere, e catturarlo? qual l' esercizio di giurisd. nella Città. ex l' Inquis. potrebbe introdursi e privarsi con infamarli insieme? È succeduto più uolte che l' Ecclesi.

fin da dentro le Carceri Regie, han voluto rimpi di i Carcerati et  
auocato le cause a questo titolo, così il Card: uolle il Cognom-  
minato Arcisfolo. Mons: Nuntio uolle il falso fran: anac-  
cib. Qual Archivio si chiuso, qual Secret: di Stato o di  
Città si: sacrosanta, qual non potete <sup>ne</sup> Inquis: far ricercare  
viuere, o sequestare. Qual Casa di Dogato non sarebbe  
reuita a titolo de Honi prohibiti, & dei scritti de <sup>ne</sup> Inquis:  
Qual Auocato ardirebbe scriuere più per l'auenire a difesa  
della Regia <sup>ne</sup> Inquis: sicuro di morte in un Carcere infame  
Ne didico che il Re contro la forte san giocare il cannone  
8. Lottava vag. parue strana, ma però uera, et accreditata dalla  
prattica. Et si diceua in essa che tutto che l'Inquis: Pontefice  
hauesse pretesto il contrario il Tribunale dell' Inquis:  
rinuncia permesso alla fede. Poiche nelle città oue questo  
non era, ne i dubij, che accadeu, fatte tutte le diligenze  
dalle Scuole, et Accademie de Scologi da i sinodi Prouinciali  
o generali; et esaminata la materia, motto delle dispute  
più ostinate de i circoli, pur senza decider cosa di certo  
si aspettauo l'oracolo della sacra Cabeda di Roma con  
sicurezza di non errare. Ma nella città oue reside l'  
Inquis: <sup>ne</sup> per l'ignorante presunt: et audacia di questo  
che allo spesso non uole hauer impallidito su i birri.  
Come sia per esempio Monsig. Piatta, o Mons: Giulio  
Spinola) si prendono alle volte sbagli grossissimi, e  
si troua decretato come di Fede, qualche non s'ammeter-  
rebbe in bocca @ Lutero con scorno della Santa Fede  
che sembra in costante e uaria nelle <sup>ni</sup> decisi: essenziali  
de suoi Tribunali si leggono de simili esempi spessis-  
sime nell' historie moderne, & per proua dell' asserito ne  
registrarò qui un solo, che nell' anno 1649. se ne può

haues memoria anche da uiui senza ricorrere all' historie  
 o adit. de morti) L' Inquis: di Parma defini che la perfetta  
 contrit: col proposito di confessarsi non basta a porre  
 in gratia <sup>grat</sup> del Sacram. Cito le parole donde lo ricauo  
 Inquisitor Parmensis Dominicanus Anno 1649. reiecit  
 confirmato Animo tamq abhorrentem a fide, et a sana doctrina  
 dogma Catholicum, Contritionem resectam etiam ante  
 Sacramen<sup>tum</sup> etiam ante sacramentum realem susceptionem  
 in eius uoto conferre gratiam: quod doctores proter J. Bur-  
 nardum Exist. 22. et J. Ambrosium in causa Euaniani  
 et Valentiani aperte decernitur a Tridentino sess. 14. ca. 4.  
 de penit. Qui non s' entro a discorrere della qualita  
 de votanti nella Congreg: di Roma: Composta di lo piu di  
 Card: meriteuoli, e per uecciaia e per la parentela col  
 Papa e per esser Capabili, cioe di niuno timore a Principe  
 e Compagni del Sacro Collegio e questi non giurano  
 di stare alla Consulta de loro qualificatori et Assessori  
 9. a 9. ragione come piu materiale piu sensitiua dal Volgo,  
 nasce dalla qualita delle Carceri, Cui le Donne ridotte  
 in estremo abbandonamento non potendo haues speranza  
 che nell' agiuto de soli Ministri del S<sup>to</sup> Tribunale con  
 essi soli possono conuersare, e non altrimenti che da solo  
 a solo. E peggio e che siano ristrette tra i Castri de  
 Stati e possino esser uisitate da piu de sei a modestia  
 non fa che si descenda a casi particolari. e che si ricanti  
 lo scandolo della Sicilia nel 1643. e la celebre bellezza  
 di Lorenza soprannominata la Catanese che uscita dall'  
 Sant' Officio publico non alio che la libidine del sacro  
 Ministro hauerla fatto patir una Carcere si opprobriosa; ne  
 quello che Comma Gilotta fe nel 1660. Costare in Cap.



esser stata dopo l'assoluta <sup>me</sup> trattenuta & molti mesi nelle  
Carceri di S. Tom. a titolo di Conservare la purità tra frati:  
ne l'evidenza che i Custodi e Carcerieri di simili prig. si son  
medicati pubblicam. il merito gualche il che dalla argom. di  
stimarli iiocchi nell'andar con pericolo a consumar danaro  
fuori, oue con mig. delicatella d'elect. poteuan con sicurtà  
e secreto qualersi della domestica prouisi; Smentiscano  
futto le ribalderie di lingue malediche, e si tenghi per  
falso ogni simil racconto, non può però negarsi l'ax taccia  
alla purità d'una donzella uergine, e nobile Phauer a tempo  
d'estrema necessita conuersato & piu mesi da solo a solo con huomini  
con quali non presumitur dicere Pater noster. L'ultimo caso accaduto  
in Ray. nell' 1660. nella quanto innocente alre tanto nobile, e  
riquadroue le sig. D. Maria Torres, ch'essendosi con 60. Ducati  
redemuta da vedersi di notte chiusa nell'istessa Carotta con  
orari del Sant' Officio, si uide poi costretta a uiuere & molti  
giorni da solo a solo con frati, se inhorridire i Kapobitan  
non che i Spagnoli. Ne mai si sa, che come a PP. Domenicani  
in premio de l'lor Telo fu concesso da Sommo Pontefice  
d'esser custoditi le fesse prescritto d'hauer domestiche  
nelli Conuenti le Donne. ch'isà per contrario, che Pio V.  
olre d'hauer assegnato <sup>me</sup> 10 Ducati di rendita per tal Tribuna  
se fabricare in Roma un' ontrasto Palazzo & simili  
Carceri. Ecco con quai methi i moderni Inquis. addoliscano  
l'uso di tal Tribunale, e quanto habbi Mons. Pia V.  
e sacrobato il Popolo con uolter ch'in ogni Conuento hauesse  
simil prouista di Donne, moltiplicando et aggrando le  
Carceri in ben sette Conuenti di frati in una sola città  
X. Si toco l'ultimo ray. l'Inconuenienti che seguirebbero per la  
preuentione tra l' Tribunale dell' Arcid. e quello dell'

Inquit. Esseri sempre inteso, che le Cause del Sant'Officio si  
 smaturavano per anni intieri <sup>ma</sup> di venir ad atto è eterno, e  
 questo per evitar la giuella de' disordini, che nascerbbero dall'  
 sbagli. Hor questo nell'oretta del nuovo Tribunale non poter  
 praticarsi, la gelosia ch' haurebbe ciascuno d'esser presente.  
 Douer dunque bastare qualche nelle Cause miste per tra  
 di disturbo la venent: tra l'Officio, e la Vicaria

Il Signor S. Depu. e si' sig. seu il Congresso, quando uno  
 bussando alla porta per esser ammesso eccito la Surbita  
 col presentar copia d'uno scritto, che comincia Non poter  
 seruo far notabil torto, asseriuo esser stato fabricato  
 d'ordine di Mons. Santio in difesa dell' <sup>me</sup> Introduct: del  
 Tribunale Paue essenziale hauerne notizia. E cio' si le-  
 xono ad uirto. Ma appena letti pochi fogli si ricauo che  
 lo scrittore haueua operato in obsequio del Comandante  
 este, non @ genio del suo cuore, e che in mala causa haueua  
 Mons. Santio cercato piu un' panegirista retorico, che un Teologo,  
 o Siurista Cattedato. E paruo che la diceria fusse affine  
 @ quello del tanto celebre D. Sapone nel Libro del Foglietta  
 che fu notato dall' Emolo d'auer Artificio sam. mutato  
 stato alla questione, nell' inculcar al Popolo non  
 La bonta del Tribunale del Sant'Officio, ma la memoria  
 dell' obliho, et amore che si doueua all' V. A. S. Pietro di  
 Toledo; fu deciso dunque che non se tenesse conto, come  
 lontana dalla ques: presente

Ma accio resti memoria de' sensi mostrati in essa da Sig. Depu.  
 Dico che smentiro la 1<sup>ma</sup> parte dell' asseriuo dal Sig. S.  
 con la proua registrata da noi nelle scritte, e priuilegi, e  
 tumulti esaminati nell' antecedente Capitolo. Et in quanto  
 alla 2<sup>a</sup> parte del S. dissero, che per quest' istesso non u'era

Di bisogno di medicina si apra  
Nell' 8. si risero di uider retoricam. mutata la questione, non  
questionandosi da essi se l' Inquis. debba star in mano  
di Prelato distinto dell' Arcivescovo. Ma addorandosi che  
per lo reg. e Privilegi detti non uideue esser nel Regno  
in uerum tanto udo d' Inquis. alcuna, ne presso di prelati  
distinto, ne presso dell' Arciu. Adò star e solo e uelto nel  
Regno l'uso e metodo <sup>compendio</sup> et extrajudiciali di giudicare  
per uia d' Inquis. contro lo stile comune de Sacri Canon  
della natura. Onde siegue, che non uideue esser Tribu.  
distinto, e l' Arcivescovo solo deue riconoscere le cause  
di fede per uia ordinaria, et iuxta Canones, et in niun modo  
secondo la bolla di Paulo 3. che diriga al Summo  
Del resto di questo 8. come del contenuto negli 3. 4. 5. 6. 7. si  
darono benche stimasse, che l' autore hauesse d' arte  
ma contro cuore decimato et estenuato la uerità, qual pure  
haueua uoluto far apparire, et additare <sup>l' autentica</sup> del suo  
sentire

Nell' 8. si dissero che l' autore mostrauasi mal persuaso dalli  
istessi suoi Argom. mentre tacitame. additauo, che l' altri  
Regni con detto Tribunale non seran mantenuti puri  
al pari del nostro. E che esso haueuan patito non  
pochi scandali. L' arte poi di persuadere a viceueris come  
inuentas da un Napolitano si notò ma dissero star  
persuaso al mondo ch' il Regno non haueua abondato di  
Seneca, e di Platon, che sapessero formar leggi, et idear  
Repubbliche. Et in questo douer più mirarsi al senso  
comune che l' esecude, che al humore cingolare d' uno  
che l' inuenti.

Il 9. et 10. si dissero enditi, ma dell' ultima debolezza Retrica

accumunando @ questo Tribunale la voce delle pentole della  
 Cina, pretiose ob antiquitatem. Quando questo se le concedesse  
 perché lo saglio nasce perché l'Autore s'inuaghia del  
 nome d'Inquis: qual fu anco ab eterno | qui non si da  
 il nome d'Inquis: o il Ministro di essa, ma il metodo  
 di giudicare fuor de i limiti del Jus nature. E questo  
 fu solo origine dalla bolla di Paolo 4. fatto a persuasione  
 del Cardinale Teatino, con egli med. dice non  
 prima del 1542.

Erudit: del 11. e 12. si dice per uera senta esaminarla  
 perché se lo risponde con due proposit: a sai breui  
 l'una che in quel tempo non uera il metodo di giudica-  
 re contrario @ i dettami della natura, qual hora si  
 ributta, l'altra che il nome di Ministro o Inquis:  
 da se non importa giurid: giudicaria, o dactua:  
 Inquis: e Ministro dicesi anche letterati, un' expo-  
 ratore, o spia: e si è mostrate di sopra qual fusse l'Esor-  
 cito dell' Inquisitori, e Ministri di quel tempo

Quano nel V. B. che l'Autore non poteua esprimer meglio  
 il suo cuore ne dar miglior Esito al suo intento con  
 dar croche @ quanto le ueniva imposto, che assumesse  
 @ prouare. Cita una lettera scritta @ r. noui. 1546. dall'  
 Inquis: di Roma al nro Arciu. Esualdo che dice così.  
 Quanto al titolo d'io @ Mess. Circul. di Torr. di Ministro  
 dell' S. officio sopra V. B. Roma che questa non è cosa  
 introdotta di nuovo ma usata sin dal tempo di Paolo 4. f.  
 Et esso Mons. sono al. annis che serue il S. officio  
 in Napoli presso il M. C. e per negotij di uarij luoghi

del Regno con Vescovi et Ordinarij et altre persone, e per  
Cause e Commessi. De' Forastieri. <sup>Ma</sup> Mons. non fa' cos' alcuna  
che ne dia parte a questo. <sup>Ma</sup> Inquis. univa dalla quale  
si vien ordinato qualche cosa da fare. <sup>Ma</sup> questa e' scritta  
della parte, ne può legalizzarsi, che da i registri e mri  
d'esso e perciò non fa fede. <sup>Ma</sup> giacche il Cardinale il  
quale haueva la prevent. delle Cause del Sant'Off.  
querelando con Roma mostro marauigliarsi del nuovo  
titolo di Ministro del Sant'Officio, qual s'asserisce esser  
in stato da 30. anni. Et in 25. Anni non haueua  
ricorso a lui, ne uisitato un Ministro Pontificio col quale  
doveua haueuer Competenza. Si giudichi qual doueua  
esser l'esercizio d'esso. Se può concediamo esser in stato  
E si scusi la fitta che come quella alla quale meno si  
parateneua, hebbe notizia più tardi dell' Arcid. cioè  
non prima d' hora 30. s' era il Bandini Ministro presso  
del Viceré, e de Vescovi per negotij di varij luoghi dunji  
qual' autorità haueua con Maj. Teruina in Napoli  
ma per negotij di varij luoghi? A? s' era per Cause e Com-  
missi. de' Forastieri, quid ad nos? Diremo con l'esempio  
dell' anno 1568. et altri anni, che fuggiti in Regno come  
a luogo esente. L'Inquisiti del Tribunale di Sicilia assiste-  
ua il Bandini in Napoli presso del V. Re e de Vescovi  
e Praroni a ciò simili fuggiti, come non essenti per-  
sonalmente furono rimessi ad istanza del Papa a loro  
Giudicio nazionale. So se si dice che M. Bandini non  
poteua far cos' alcuna da se; Dunque ou' era l'uso del  
Tribunale?  
Non si stimò marauiglioso, che la fitta non sapette l'arbitrio.

del 148. cioè che M.<sup>o</sup> Mandini uenisse per Ministro nel  
 1591. Mons. Gentile nel 1604. M.<sup>o</sup> de Vicarijs nel 1610,  
 M.<sup>o</sup> Campanile nel 1620. Mons. Petronio nel 1626. Mons.  
 Ricciuti nel 1633. Mons. Tamburrelli nel 1643. mons.  
 Spinola nel 1646. mentre come si è uisto di sopra non  
 s'haueruo questa notizia ne meno dall' Arciu.<sup>o</sup> loro  
 Collegi, e Ministri primarij del Pontefice @ quale par  
 conuenente, che s'hauesse doue da parte di que lino  
 facuo nelle loro Diocesi, ma di questi, quale exercitium?  
 qui uisus. quales Consensus Cuitatis? Cuid nam Regium  
 Exequatur? Et cuiusmodi Tribunalis quenam Concessio? Lo  
 uouit s' autore @ minuto come si è fatto da noi

fu disapprouato quanto se dice nelli 5. 16. 17. 18. 19 Anzi stimoli  
 che l' autore uole se parlare apposite @ persuadere il  
 contrario, ma date e non concesse le di lui rag.<sup>ie</sup> Chi mai  
 de Pap.<sup>o</sup> sic sognato di uolere l' Inquis.<sup>o</sup> in mano dell'  
 Arciu.<sup>o</sup>? Dicono i Pap.<sup>o</sup> di uolere il solo Arciu.<sup>o</sup> cioè di  
 uolere con la sola potestà d' Arciu.<sup>o</sup> e non d' Inquis.<sup>o</sup> uelche  
 spiega nelle parole Via Ordinaria.

Pape. Nel 5. no. l'allo e gratiosissimo il supposto, che uolun-  
 dosi l' Inquis.<sup>o</sup> si prenderebbe <sup>que</sup> quella di Roma, che quella  
 di Spagna? E che si debbia prender et accettar quella di  
 Roma per sfuggir quella di Spagna? Presumono molto  
 dell' effetto de Popoli questi Sig.<sup>o</sup> Romani? Dicale l'istesso  
 Inuentore di questo Santo Tribunale Carlo 3. se e tempo  
 del suo gouerno mostarono i Napolitan: uolontà di  
 star più tosto sotto del Papa che del Re uo che uia  
 in Prouerbio la iustitia de Preti, e non si se per la sola

seuerità: con quello di Spagna non moltiplicare i padroni,  
come ne succederebbe accettando quella di Roma. Quella di Spagna  
già sta stabilita e ristretta nella sola heresia formata e  
formata, doue quella di Roma non sia essa istessa i suoi  
limiti. Il no. 16 non ha preso fin' hora dalle Carceri de  
Campidoglio un Inquisito di furto e mandato al Inquis.  
de suoi Regni: Ma quello discorso? mentre si dice di non  
uoler né l'una né l'altra prouare che è miglior l'una  
che l'altra. Corre rischio di batter il muso in terra l'  
Autore mentre uol dare il 2.º passo <sup>ma</sup> di hauer firmato  
e stabilito il 1.º. Va il timore di quella di Spagna ne  
stanno fuori per rescritto de nostri Re i quali stabilì  
nel Conceduto non uengano per fraudes a tentar nuovi  
assalti: Roma è quella che ributtata esclusa e  
mostrando mille uolte di desistere, sempre ripullula,  
e uol pretendere possessorio nelle sue fraudolenti intru-  
sioni. Per ultimo si desidera, che l'Autore non hauesse  
si frantam. a seruire senza proue, che à tempo del V. Re  
Alcalá rimosso dell' intutto il Tribunale di Spagna. l' intro-  
dusse con autorità mag.º: quello di Roma la parola  
rimosso connota esserui stato, e questo si niega, per he  
il uol, e desiderio non dà possesso, ne merito manutenti  
la parola introduce connota nouità l' autorità mag.º: an-  
tiche antichità. Qual mio bene, o 1.º: o doppio e quest' uso  
d' autorità, che a uerità? Bisogna scusarlo, che forse  
l' Nuntio non si die notizia della lettera scritta dall'  
Ambasci. e poi corroborata, D. Paolo Cretto, a cui il  
no. 16. Filippo lo haueua confidato, che spiegasse e

39

glosasse la sua mente alla Città. Voglio citarlo. e parte con  
sicurtà che d'un purpurato e purpurato forse in premio di  
questo Ambascieria si prestara' fede da i Sacchini; Dico  
dunque così scrivendo @ 17. Maggio 1568. Per gratia de Dio  
e del Re nostro: il negotio ha hauuto buono esedit: e  
non accadeua più replicare sopra questo negotio @ S. M.<sup>te</sup>  
Poiche in tutto quel che si poteua e conueniua far gra @ S. M.<sup>te</sup>  
Reyno, S. M.<sup>te</sup> ha fatto assai benignam<sup>te</sup> e liberalm<sup>te</sup>.  
E come da Corte partendom: ho scritto alle S. M.<sup>te</sup> e  
restata seruita e una sua declarare, che per l'auenire  
non si porra' mai Inquis: in questo Reyno, ma solam<sup>te</sup>.  
si proceda e la uia ordinaria e nella parola assai buona  
esedit: giudichi l'Autore se s'intende perdere i dritti  
del Jus Nature. Nella parola di S. M.<sup>te</sup> ha fatto tutto  
quello che si poteua e conueniua de gratia. Giudichi  
l'Autore se si poteua hauere in gratia quel che si  
supplicaua come douuto notoriam<sup>te</sup> prouato nell'asser-  
tione de i Priuilejij hauutene e del Jus Nature; Dirò l'  
Autore che si poteua e doueua. Ma che no conueniua,  
giacche al suo scritto da titolo di conuenientia, forse  
prende l'etimologia di conuenientia dall'uso, e forma la  
eximilare aliquem conuenire. Nella parola non si porra'  
mai Inquis: in questo Reyno, che dirà l'autore. Quel  
mai cade sub Inq: di Spagna o Francia? Cui la ueda  
illimitata, indefinita et incircoscritta. E meglio si spiega  
con la parola si procedo uia ord: si domanda a Legisti  
et @ Canonisti, che si importi dalla parola uia ordinaria  
che poi uedremo se s'Inquis: di Roma suo l'ò più caminare



nia ord<sup>ina</sup>: Et così spiciara se notoriã. e esclusa y le  
parte e mente de' nostro Re anche l'arguis: di Roma,  
Al Re nostro sig: non uol' uer darto al Papa togliere @  
susi Vassalli lo sus naturę ch' inseparabilm. E li detta  
La Loggia de S. N. e N. si giudis paralogistica per molte abusioni  
de terminis hior delti uorij significati, anzi mal fondata  
e quasi fatta de subiecto non disponente, et in realta' i gnti  
strauolunt di Supposti.

Si domanda nel V. S. se l' autore parlaua autoritatu, et diffini-  
tue ex Commis. Delegata: Non che non si' arebero ributtate  
l'allegate Sent: di tal Tribunale, come perniciose et odiosis-  
sime. Ma perche me pochi mesi di M. Prallo s' era offer-  
diuersa la pratica di buona parte d'esse: Et si pianse lo Stato  
della Città che ueniva, uistata ad accettar un Tribunale del  
quale se lo spiegauano giuridicam. lo qualita' e lo  
Leggi di Dio non molto la figura, fatondia, et artificio  
dell' autore, massime in quel persuaderci @ goder fuor di Roma  
i Privilegi di Roma. Et si conchuse di mandar ad offerir @  
Roman: anzi @ i Prelati di quella Corte il uonir @ goder  
i Privilegi delle Carceri di Napoli amenissime per l'aere  
abondantissime y la fertilita' del terreno. S. y lo governo  
de Re Cattolic: forsi ce li uende sime benemeriti ol offerir  
le quest' Elio, e con cio ci lasciassero d'assassinare.

Al 24. e 25. S. si disse, che si mandasse l'autore @. Padiar legge  
acciò potesse qualificar meglio il possessoris ex prescrite  
e ne sentisse da Bartolo l'obietti.

Nel 26. e 27. S. si commessero le rila, mentre asserisce, e uicci  
all'istesso tempo il possessoris. Per si desidero, se le doman-

40

Dasse in qual scritto autentico hauesse mai letto, che a tempo  
dell' Angioini; o a tempo dell' Bardielli, Mandini, Gentile,  
Vicarij, Campanio, e Petronio vi fossero mai Carceri in  
S. Dom. 2.º. parlo con formula generale per non esser con-  
uinto et inuischiato i semplici.

Per l'ultimi periodi del 28.º. quando si hauesse haunta notizia certa  
di chi fusse l'autore, e doue habitasse dissero quei S.º. che  
l'hauerebbero pregato a prender all' istess hora una sera di  
doppio pranzo) potente medicina solutiva per prepararsi  
alla futura nascita d'humori peccanti. ne l'hauerebbero  
abonate. e scuse di temerne presentanee conclusioni  
Dio buono. Come si parla francam.º. contro Conscience,  
anzi contro l'esperienza de sensi? Non sono notorie,  
e d'arrossireno dall' istessi Ciechi, le Conuuls.º. Cajonate  
nella Città dalle preparat. et ammanim.º. che faceua  
Mons. Piatta al Tribunale per antidoto di qualche futura  
sognato Vasio. Se mi fusse dato potermi abboccare  
col detto Autore Vorrei supplicarlo a vedere in un ce-  
chiato in questo foglio la pratica sperimentata dell'  
Dico che nel suo S.º. 23.º. appone di g.º. to Tribunale oue  
nella 2.ª. Colonna registo le di lui parole: nella 2.ª.  
L'esperienza della pratica fattane in questo nel principio  
chi ha seruito y succaro nell' orlo del Vaso da ricoprir  
La pillola

Colonna 1.

1. L'Elezione del Ministro non può deiderarsi d'autorità, & di prudenza mag<sup>re</sup>: come fatta immediatamente dal Pontefice in persona la più riguardante.
2. La sufficienza, bontà e valore del Ministro viene a propost<sup>ione</sup>: e corrispondenza d'elezione: si prudente, et autorevole.
3. Il Ministro Eletto manterra eccellentem<sup>ente</sup> il decoro d'una sedia, et autorevole honorevole.
4. Il Ministro non s'ingerirà da se stesso ma riceverà le sole spontanee denuncie.
5. E ricevutele non procederà ad atto veruno minimo d'esame non che di cattura senz'ordine minuto di Roma.
6. Il suo officio sarà solo d'inuigliare per mantenere la purità de' costumi necessarij per la fede.
7. Le consulte del di lui Tribunale saranno da non potersene desiderare più accertate.
8. Le forme del giudicare saranno più lente.
9. Di lui giudizi non soggetti a censure.
10. Di decreti incontaminati e sinceri.
11. D'assoluti: di lui le più autorevole.
12. Nissun supposto di passione nelle sentenze.
13. Le condanne istesse da i rei men che dolose.

Colonna 2.

1. L'Electo fu Mons. Piazza conosciuto per i natali per le cariche per le stampe e per le cattedre di honore.
2. Tal di prout mond. Piatta ad euentu.
3. Non si poteva praticar meglio che da Mond. Piatta in cosa delle pubbliche moribili.
4. Così a punto fece Mons. Piatta i furori del quale catturavano senz'ord. di Roma.
5. Mag<sup>re</sup> Lemmo e ribe- gno usò M<sup>o</sup>. Piatta. si ueggano i processi.
6. Ingeriva i suoi juris- timi M<sup>o</sup>. Piatta per intrinsecam instillationem.
7. L'effetto accreditò fatti quelle di Mond. Piatta.
8. Forse in più anni non s'è visto un atto di Mond. Piatta che vi videsse pochi mesi.
9. Un'Ele pernetua vidu- na i studi di Mond. Piatta ne i tribunali.
10. Il mon<sup>do</sup> di neo non ammise la borsa.

14 Utile di non dover temere Tribunale se non g<sup>li</sup>  
sarebbe quello di Spagna

Di Mon. Paolo

11. Non uenno il  
caso, se non di  
condare

12. Salus che di  
Auaritia

13. Non il ves. 106  
ma il Popolo  
sintorridi in  
S. Domenico

14 Non teme pre-  
cipitio chi sta  
nell' abisso.

C'è un mio Anomalo La pratica delle dolcissime utilità @ qual  
si lusingheranno. Ci uisi ridurre con le Catene della tua  
falsetta facondia. Exue personam e fa che parli il tuo cuore,  
che uedro Mon. Spinola se hai i sensi de tuoi mag. o se

in cui tradir se se fosse mercenario dell' altrui avara ambitione  
Dec 28. & Acet. Il Concesso quel del foglietto. Nondum nudo:  
uerunt iustitiam Principes. Differo non appartenersi ad essi  
investigar i fini de sup: laici et Ecclesiastic: saper però  
bene che il Rescovo con l' eret<sup>ica</sup>: del nuovo Tribunale, acquista un  
nuova autorità di giudic<sup>are</sup>: fuori della via ordinaria riconoscere  
a assoluta potestà nel Pontefice circa lo puro spirituale, ma  
quando non derogò al Jus naturæ: Desiderar che l' autore pro:  
uasse questo che diceua dell' autorità dato dal Collegio @ i  
Ministri del Papa di giudicare sotto la formola restittua  
del Jus naturæ. E che l' Autore persuadesse al Popolo che il  
Re con i suoi Ministri potesse spogliarli de l' diritto dato  
anche da xpo benedetto nell' Euangelio.

Del Reg. et Bo. & Tomacati delle petitione de Principij & delle fal:  
sacie e confusioni di termini che fraudolentem<sup>ente</sup> si usauano  
dall' Autore, le quali necessitau<sup>ano</sup> @ risposte men che mo:  
derate si abbarono con dir che dallo discorso questionato, et  
appurato nelle due pred<sup>ette</sup>: sessioni ridotte in scritto ben si  
vedeua il vero e l' dolo delle rag<sup>ioni</sup>: che riconosceuano il Pontefice  
per Superiore e lo riceuiano sopra tutti i Popoli, e uoleuano  
castigare l' errori di fede con le pene piu seueri che si  
uogliono dare @ delitti di lesa Maestà Diuina. E che non  
abborriuan la pena necessaria al ben publico riceuauano  
solo la forma del giudicio perniciosiss<sup>ima</sup>: @ questo fimo.  
che quando si stasse dolo nel non ammett<sup>ere</sup>: altro metodo di giudic<sup>are</sup>:  
che lo prescritto da Sacri Canonij, & la via ordinaria, si  
vedeua che la uerità del ver<sup>o</sup>. E si partiuano adirati che l'  
Ecclesiastic non solo uoleuano tiranneggiarli ma batterli  
nell' detti scritti da sicocchi, et incapazi di conoscere e  
schermirsi da paralogismi. Et accio<sup>che</sup> Non: (Nuntio uede se)

ch'eran capaci della materia che si tratta. Ordinammo al Secre-  
 tario che ponesse in carta e dasse copia di quel che si era nelle  
 due sessioni agitate. Replicando l'ordine che alle scritte di  
 quest'Incochito non si dasse risposta, mentre la verità s'era  
 fusa, et imbellettam: puttaneschi s'era chiarita col puro  
 racconto delle Cag: della Città.

Fu interceduto in questo da un Caus: che disse: Doueroi Deputati  
 come qualunque che amministra officio publico, imitare  
 l'imperurbabilita del Courano Zindico che nell'istesso  
 eslygesse delle pene, non che nella lettura del processo  
 non altera il figlio, lo Nausearsi, e patir conuulsioni  
 lo putrido de gl'oggetti e ver di Stomachi indeboliti. Deside-  
 rarsi orecchie di bronzo in quei Cori che hanno ad nauere  
 lena d'acciaio. Douersi adunque tener sussejata la  
 Beles e uider et uisire patientem: il tutto per sospetto che  
 nell'angolo piu riposto giaccia il Tesoro. E mentre qui  
 si esaminano la uerita e disegno d'abbracciarla conosciuta  
 douersi ammettere ogni consulta fatto che di Pers: sospetti.  
 Conche disse di hauer @ parteciparle un altro scritto, o  
 sia alleganza o manifesto ancor egli emendicato e fatto  
 spargere da Mons: Nuntio. A quale doppo l'argum: et il  
 titolo. Incominciamo la persuasiva con le parole. La  
 uerita: si come fu da tutte le nationi &  
 la protesta, e correcc: fatta dal Caus: esige un silentio altissimo  
 fin' alla lettura del trentesimo et ultimo de §§ del detto  
 Manifesto, al quale non fu da Deputati dato altra risposta  
 che con la Brita Causale. Quid non mortalia pectora cogit  
 Apparendo manifesto esser lambicato de i sudori di tal.  
 uno di quei che per uscir da Greda che seruilla d'Aganippe  
 oprano con l'oceno al uerde d'un' cordone e figuransi d'

rauno meritato con le pretese di quelle fuita d'ge-  
rite che rauno guadagnati nel dire, *Non quop, roma natu-*  
*mus* senza *Andere*. di temerario censare! i stimò d'ha-  
verne l'Almato. l'Autore conosciuto in quest'occasione bene-  
merito mercenario di Mons. Nuntio, e perciò da lui susse-  
cuto a quel che non dovevate. Si presero però che Mons.  
Vescovo avertito col rinouare a nri tempi il giudizio di  
Boalam. si addo però tanto col voto comune devesse  
quella sua risposta che datti dal Papa a i Rocchetti  
di Campomarte. Comprendo che in uelle del verde  
si mostra il degnò del color bianco. Quando però i Vescovi  
non dovevano essere q. di essi q. d'assenso nel 20 de  
suo. S. cioè di p. b. e *Nattol* di meno sapere che  
in tal luogo meritarebbe esserne l'Archimandrita  
di p. per chi nel sud. scritto desidero la discussione delle  
propos. sequenti:

Nel 2. S. Vescovi esercitano la lor Carica con zelo e *mattezza* e con  
amore e *carità*. Se il vizio è personale può competere ancora  
all'Inquisitori quest' Elogio.

Nel 3. S. In Napoli *et alia* all'Inquisit. la severità si pratica  
moderata. *Quis es tu, quidam sum Populus?*

Nel 4. S. *Distam* di tal'impiego ne sono stati rinuati generali.  
i Vescovi per non star sicuro dall'arbitrio de' De. e de  
la *proced.* assoluta de' Vescovi. Bisogna farli leggere  
il Concilio di Trento. Ma no. perché essi lo sepe a legno  
che disse nel 1. S. di *adp.* tal *carica* spetta a soli  
Vescovi. Sono la parola, di *mag.* e *al. h. a.* a soli Vescovi.  
e domando se non *pro* *h. a. d. mag.* e lascio che i  
Vescovi arreolino da questa giusta *inquit.* *l. a. t. a. l. e.*

Nel 5. S. Chi nega che possa il Papa delegare ad altri e non a Vescovi la  
autorità d'Inquisit. e dare a i Vescovi tanta autorità

Nel 12  
Nell'is  
Nell'is  
Nell'is  
Nell'is  
Nell'is  
Nell'is  
Nell'is

e non più mentre sotto il Governo de' vescovi l'heresia rubella  
si ha fatto obedire da i Magistrati et ha allocato lo scettro  
suo sop. le mitre e ne troni. Rispondano i vescovi a questa  
falsissima Indicatione.

Nel 12. § L'Inquisit<sup>ione</sup> e una giurisd<sup>ione</sup>: diversissima dal Vescovado, dunque  
non può il Papa generalm<sup>ente</sup>. commetterla a' vescovi. Non  
havendo i vescovi per ultimo fine ne condannare, ne punire  
gl' heretici; e son Pastori non Giudici. Appello ad Pontificem  
direbbe qui il grado vescovale.

Nel 13. § Importa più al Principe il castigo de gl' heretici che dal  
Papa; Poche il Papa nel heresia d'una Dou<sup>trina</sup>. non vede  
l'altre, ma il Principe con quell'una perdono il tutto.  
Grande a punto ma senza prove

Nel 13. § Essendo Giurisd<sup>ione</sup>: diversa e non meno buona che l'altra  
necessa: alla Chiesa, perche l'Inquis<sup>ione</sup>: può da sottoporsi  
al Vescovado. negat. p<sup>ro</sup>. pars anteced<sup>ente</sup>: et proinde con.

Nel 13. § Se non fuss<sup>ero</sup>: giurisd<sup>ione</sup>: diverso e qualm<sup>ente</sup>. in compassioe  
quella dell' Inquis<sup>ione</sup>: e quella del Vescovo, lo cariche d.  
haverebbono gl' istessi requisiti optima presumptio sed falsum  
fundamentum.

Nel 13. § Siquo legitimum. essere assunto al Vescovado o per la Santità o  
per la dottrina, o per la politica. L'Inquis<sup>ione</sup>: non ha necessarium  
da e per Santo e Legista e Politico dunque o quelle virtù da se  
sole non sono degne di Vescovato o i vescovi non possono essere  
Inquis<sup>itori</sup>: si spieghi perche quot verba tot mendac tot peccata

Nel 13. § Huius Tribunalis Sancti Officii viginti mille delatores nume-  
rat Hispania. l' spese del perdente s'è vero ma chi non tiene  
itrequisito.

Nel 14. § Non può sperimentarsi cond: più infelice che sotto la tirannide



dell' Inquis<sup>ione</sup>: vederli ogni giorno sotto titolo d' honoraria varir tanti  
miseri a l' Tribunal e quindi o morir nelle carceri o fuori delle  
carceri e serpriva de i beni e della vita tal' hon' col' supplicio  
de' fuoco, qual' infelicitá piú grave? veder bannito dalle case  
il segreto dalle Città d' Amicitia e non i piú congiunti di Sangue  
e di fede e serpiú isolato ogni dritto humano della natura. Sono  
uoci dice egli della fiandra. ma come prova esser false?

nel 16. § *Ord.* Giudiziarj sono contro l' equita naturale, e la forma pre-  
scritta dalle leggi del Paese, di chi fu mai asserbiva così  
in subal.

nel 17. § *Inquis.* non introduce Tribunale contro Privilegij delle Provincie  
mentre q. *Inquis.* non hanno potestá ordinaria, ma delegata,  
q. Avvocati dunque, i Barri, i fiscali le carceri.

nel 18. § La Cagione che moueva S. Pietro di Toledo a porre l' Inquis<sup>ione</sup>  
era q. dar alla Plebe liberta contro la nobiltá. fu Ley: d.  
S. Pietro l' Autore benché con esso non conuiesse che se  
S. Pietro uinesse egli non q. apporrebbe questa salumia  
insubita e la nobiltá si deue y qualche agiunge.

nel 28. § I nostri oramai preserirono all' odio privato la publica utilita  
perdoniamoli perche erano guidati da quel Principe di ca-  
lono & Gian Periti d' Istria al Conuersio

nel 29. § Questa Patria riesce insufferibile il rigore dell' Inquis<sup>ione</sup>: co-  
lo confesso: perciò si radunino l' Padri e la moderino: i  
scordo d' haver sottoposto i Re e q. Imperatori a questo Tribunale  
sono sottopone questo Tribunale al Paese.

nel 30. § Limitate la qualita de testimonij e fatevi assistere in vostro  
Giudice nazionale a esempio di Venetia: e piú che Papa  
ne i molti termini.

nel 31. § Cende Coperti i Mag<sup>gi</sup>: la mercede e' salario che douria darsi o-

Ministri di Tribunale non possono lamentarsi mentre si esigono dalle Chiese i Conuenti per via di Contributione, come se i Conuenti non fossero di Rapiti a qual Sufficienza de Conuenti si hauesse? & Salarjarsi l'om<sup>ia</sup> specie a l'esempio di Spagna da lui adottato a Capriccio!

Nell'ist. §. Ne si dica, che il publico non può limitare questo Giudizio mentre e Ecclesiastico; perche Rispondo che se lo scomunicare et a<sup>u</sup>olueret Heretic<sup>us</sup> è di giurisd<sup>ione</sup> Ecclesiastica, l'imprigionare e punirli le Carceri et i Patibuli, lo spade et il fuoco sono de i Principi quia ecclesia in uniuersis a<sup>u</sup>horret & sanguine. O che Soltanto di penna è questo de l'nostro Autore? Dunque lo Carcerare, e punire gli Heretic<sup>us</sup> spettano al Re, quia ecclesia abhorret a sanguine e perciò le P<sup>ar</sup>te possono moderarne il rigore, et il nro Re starebbe con le mani alla Cintura. Quid respondes ad hec Pamphile? Tibi damnum et turdus pars.

nell'ist. §. Alla fine non potete sfuggire di uincere come il passato sotto le leggi dell' Inquisit<sup>ione</sup>; dalla quale hauemo Riceuuto tanti beneficij, che altrimenti Contrattaremmo parentele con i Giudei si che dunque si affatighi o mio buon huomo se l'Introdutt<sup>ione</sup>; che li proponi è già fatta et non non si può sfuggire. O Lepidum Caput.

nell'ist. §. Dove non è Inquisit<sup>ione</sup>; in Regno la libertà di Coscienza. Vere Mulicus, et echo insensato del S<sup>uo</sup> Vicere. Et partim enumerat<sup>ur</sup> probanda inductio.

nell'ist. §. Non t'offendono Maj. le Giunte di Confidenza rinouate y sicurellas de i Re, et opporra con superbia tumultuante alle Giunte fundate y la purità della fede? Con Pietro uolo sentirai confiscati i beni del tuo Re, e cercami primi legio y i Rebelli del tuo Dio? Buona persuasione a minori ad maius, et su fundam<sup>entum</sup> uerati?

Nell'ist. 8. Perché godi di Napoli, che sopra il suolo di questa Patria la  
fede Cattolica non conta martire alcuno, procuri tu che  
l'Heresia ne n'abbia de suoi. Si ringratia il mio Insul-  
tissimo la tua Città se pur sei d'essa (il che non credo) di  
questo tuo Procuri tu che l'heresia. Va' ad adorarti nella  
Cattedrale, che leggerai in quei marmi, se Napoli hebbe  
martiri, a fede, e se Marciano fende Tribunale in  
Regno.

Nell'ist. 8. <sup>re</sup> Inquis: in una forma suave, e senza i timori che tu  
suspetti della Calunnia ne la potrai fuggire così aman-  
da la Chiesa, così vuole il tuo Re, al di cui suo la  
Rebellion de fiamenchi fu da Dio ricompensata con  
l'Imperio di Portogallo. Notasi la parola in una forma  
suave, e senza i timori della Calunnia. Dunque da se  
e insuave, e soggetta a Calunnia. E speravamo un  
altro Portogallo per Euindone

Di queste <sup>re</sup> prepos: del seculo di Mond. Qualis d'ordini chi  
dirà che molte non meritino la censura del Sant'Off.  
e se tali sono i <sup>re</sup> Prologi quid de aliis dicendum? Così si  
amica i Vesconi il Re, il Papa, l'Inquis: e la Città. Ven-  
ghino che ne n'è per tutti, et à se perciò stima l'Autore  
douere un laccio verde. Se se dia oue la Catra ch' in  
quanto al colore le competerà il verde come à Pappa-  
gallo, et in tanto lo pregare à legger la Bulla d' Paolo  
III. che non toglie à Vesconi la Carrica d' Inquisitor, che  
le compete de Iure Divino, ma li dà Coadiutori

La Giustizia d' alcune doglianze, alle quali il Popolo demandava rimedio.

1. Stabiliti di punti principali cioè che mai in Regno uero stato  
 Tribunale che douesse o potesse giudicare secondo le leggi munici-  
 pali de' Inquis. Romani e Spagnola. Anzi che a tal sorte di  
 giudicare si erano sempre oposti non solo la Città e Regno, ma  
 anche i Ministri del Re nostro Sig. Questa la giustizia delle  
 Caggioni che hebbero da Principio i nostri Popoli non solo a  
 ribellarsi con l'Armi, ma a uolersene uedere esenti anche  
 per uia di Capitulationi, Privilegij, e rescritti concessi da i nri  
 Re. Restauo con euidentia provato che sarebbe contro ogni  
 couere et contro la giurata obserua de' Capitoli e Privilegij  
 il uolere introdurre. Per passar dunque inanti nella materia  
 dissero li d. Reputati che s'esaminasse la Giustizia delle  
 querele che si uideuano in la Città secondo li memoriali scritti  
 che erano state presentate a d. Reputati, e ueder se la mate-  
 ria s'appartenesse, conche fecero cenno al Secret. che ridot-  
 tate a capi le proponesse. Questi disse che il Popolo  
 doleua primo che il Mon. Piatta haueua contro li Priuilegij  
 della Città introdotto già quel Tribunale contro del quale  
 haueuano i loro Maj. impiegato tanto sangue e denaro,  
 2o che si doleua che il metodo che uedeuan darsi a questo  
 Tribunale non era ne secondo li Inquis. di Roma, ne  
 secondo quella di Spagna, anzi ueder che si operaua  
 a Capriccio. 3o si doleua che uedendosi commettere no-  
 torij eccessi di Simonie, Lussurie et ingiustitie da i Mini-  
 stri del d. nuovo Tribunale non ui si fusse dato rimedio.  
 4o si doleua di ueder praticata la Confisca de' beni, dalla  
 quale s'antichi e moderni privilegij doueua esser esente  
 la Città anche quando ui fusse introdotto ogni rigoroso  
 uso, e Tribunale d' Inquis. 5o si doleua di ueder, che g.

altri Tribunali Ecclesiastici eccedeva i limiti delle loro  
concessioni, e del dovere. 6.° Si disse, che il Papa praticasse  
in Regno molte cose pregiudizialissime al Governo, et  
interesse spirituale, e temporale del Regno.

1.ª Querela. Non potè negarsi haver già laccia di Tribunale  
quello, che oltre al numero, e qualità di Ministri haueva  
a parte Carceri, e proceduto a condanne ne bisognò doman-  
dar prove dell'asserzione di questa <sup>ma</sup> doglianza. Onde  
si fecero più tosto alcune osservazioni circa la forma  
del Tribunale introdotto. Si disse, che Mons. Piatta  
non haueva voluto prender a pigione Casa per sé, o per  
far apparire, che non stava come persona privata, ma  
gouernel Casa franca, come a persona publica, o per  
assicurarsi col Santo Santo d'un Christo dal furor del Popo-  
lo, quando che si risentisse della nuova Introd. 2.ª Non  
hauer Mons. Piatta voluto risiedere nel Monast. di S. Dom.  
come hareua conuenuto, e per le Carceri cui a parte e per i  
uffici, che i PP. Domenicani hanno privilegiati in S. Trib.  
Questo è perché intendesse sfuggire in questo <sup>no</sup> ingresso  
Pocchia de. publico, che perciò non voleva risiedere nel  
Cuore della Città; o perché intendesse a disegno mag. Capar-  
di un sito forte, sequestrato, e fortificato dall'abitato delle  
mura della Città, e da potersi con poca aggiunta ridursi  
a forma di Cittadella e d'una fondam. a sospetto d'hauer  
preteso l'Ecclesiastic: trasferir iui anche i due Trif.  
della Cantinatura, e della fabbrica per hauerui magnam.  
d'armati, ed officiali, nel qual caso, e certo che per la  
fortezza de l'ito e per lo num. de' Toruenti di S. Trib.  
non sarebbon bastati nell'occorrenza l'ereiti intieri  
e alloggiarli ne la forte. L'idea haueudo più con licurdia

potuto scorrere quib' quartieri 3<sup>o</sup> si noto che, Mond. P. B. a  
 per dar. Dea maestosa a l' Tribunal fut. haueua eletta  
 gente distinta & la sua Corte, e per quella de l' Tribunal  
 E g. str. senza fondo ueruno d' entrate o di rendite da l' che a s-  
 parium la uolontaria conuenuta all' estorsioni future mas-  
 sime essendo egli un' pouero Prete della P. B. (uile con  
 una Chiesa titolare, uino d' altre rendite ecclesiastiche)  
 4<sup>o</sup> si noto che dalli g. giorni haueua oltre li Secretarij  
 fiscali, Auuocati, Consultori, e Definitori, Cleri trenta  
 Curiori: numero che non compete acmeno al Nuntio,  
 questi non haueuano altro salario che l' d. d. del  
 foro, e da i pesi comuni o quanto poteuano procacciarsi  
 con la licentia dell' armi, e con l' impunita d' operare.  
 E si prou' minutam<sup>e</sup> che g. str. 30. erano della faccenda de  
 ribaldi anti quasi tutti Inquiriti del Re, talche fra  
 breue sarebbero in sorte liti con i Regij, come anni sono  
 si questione per quel delinquente, che dopo d' esser Inqui-  
 sito della Vicaria s' era arrollato nel seral. della Nunt.  
 5<sup>o</sup> si noto che ne meno l' officiali mag. et essent. del  
 Trib. erano stabili e cogniti dal Volgo, mentre per  
 fiscale una uolta comparua il Domenicano et un'  
 altra uolta interueniua il Canonico d' Aus. iss. Libertà  
 et impunita non goduta ne da l' Nuntio ne da l' Re,  
 i quali son costretti ad aualersi e far passar la giustizia  
 per mano de l' Ministri assignati da l' Papa e dal Re,  
 E questo accid non possino far risultar le sentenze @. lo  
 modo per uia de l' Ministri da essi ad nutum ammo-  
 uibili, perloche sta proibito al Nuntio formar giunte  
 particolari nelle cause de l' sudditi. 6<sup>o</sup> si noto, che con

scandolo del Popolo corruttore de' Chiostri et editi del Tribunale  
haueua stabilito le Carceri delle Donne dentro il recinto de  
conuenti e Confraternite le Chiamate esse @ ben sette e più frati  
di conuento 7.º si notò che con multiplicata spesa e di  
scandolo haueua aperte le Carceri in sette luoghi destinti  
che altrettanto non ne ha il ruolo nella Città. 8.º si  
notò che nell'unico atto publico d'abbiamo fatto nella Chiesa  
di S. Tom. haueua ammesso per assessore un Giudice con la  
Sivrania regio ne si uedeua il Mistero, che lo Regio assistet-  
se alla promulgat<sup>ione</sup> della sentenza quando non era interu-  
ta alla cattura e esame e giudicio e non faceua eseguire y metter  
de' suoi Ministri la pena: Et tanto che le Carceri cattura  
e esame sentenza e pena passauano totalm<sup>ente</sup> y mano dell'  
Eccles<sup>ia</sup>: si cede che lo Giudice Regio ui fusse solo con suoi  
assistito per euitar lo tumulto imminente Questo giudicio  
si formò y due motivi. 1.º che in tal atto Mons. Piatt<sup>o</sup>  
lasciò il titolo di Ministro, e Inspectore del quale uantano  
il possesso assunse quello di Delegato nel quale si fonda  
la sostanza del modo insolito di proceder<sup>e</sup>: di questo Tribunale  
che essendosi promulgato nel Carneuale dover farsi y sta  
solennitatis si impedita dall'Her<sup>e</sup> e poi all'impensata si fece  
nella metà di quaresima in una mattina con le  
sequenti esser<sup>e</sup>: cioè che la Nobiltà si trouò orzo sam<sup>o</sup>  
radunata alhoue y affari publici: che il Popolo civile  
assisteuo nel Tribunale che l'ammannim<sup>o</sup>: si posero  
tumultuarium. Ca. Regio, che in meno di due hore fu  
apprestato l'apparato, e solennitatis l'atto; che a piena  
bocca si era sempre fatto dire che tal atto haua già  
prohibito di farsi: che i frati Domenicani uisirono tutte

et anche con uigilanti convocarono quanta mai gente pote-  
 uano; ma tutte del sesso femminile. Che nell'abbazia  
 di questa <sup>ma</sup> volta non s'esposero se no Lovastieri tra  
 Spagnoli e Portughesi non attenenti all'opolo <sup>che</sup> dal  
 che si cauauo che l'atto era stato fatto con rimorso di Coscien-  
 za e con paura; l'che il Re gio u'a riceffe <sup>lo</sup> perguardia  
 e cautela.

Querele. Questa trouauasi dal Popolo ne memoria li con li se-  
 arrom. Primo che l'Inquis<sup>ore</sup> di Roma ha per anima l'uso  
 de Definitori, Qualificatori e Consultori, in modo che non se  
 non doppo mille sessioni di questi procedo ad atto esterno.  
 E per l'altra parte costore che Mond. Piatta in tanti  
 mesi e con hauer proceduto a tante catture e lami e  
 giuditij non l'haueno convocati ne per una uolta tutti  
 ne meno per Conscorti. A quale Arrom. uno de S. Regu-  
 disse hauer gli intero dall'istessa bocca del Qualifica-  
 tore Jesuita che mai M. Piatta l'hauena chiamato  
 a Consulta ueruna anzi che ne meno si erano uisti a  
 libro di visita. E di piu, che l'orsi M. Piatta si era  
 auento solo de quelli del suo genio, come del Reu. dot-  
 tissimo Balsamo che appena assoluto e per dir meglio  
 punito dall'Emo. Arciu. per delitto d'inguis. come  
 seminare di falso dogma in materia dell'Eucar. ha  
 era stato da Roma costituito Qualificatore, o Consultore  
 del Sant. officio di quel Santo Tribunale uniuersale. Beneche  
 il S. Reu. Balsamo nell'insufficienza della dottrina  
 haueua altri compagni, che ne i Concessi gli comas-  
 sero la vergogna. E si auerti che simili errori d'eresi  
 ne i Ministri non si sarebbero commessi dall'Arciu. che



ha. Cognit: immediata de Soggetti e non doue stare alle  
re lat: emendicate. 2. Diceuano che l'uso dell' Inquisit: <sup>ale</sup>  
Romana per rispetto all'interdette delle denuncie, secreto, era  
di non inuouersi alla <sup>quis</sup> istanza, & di non procedere <sup>quis</sup>  
delitto, ma a spectar più denuncie di separate da diuersi <sup>quis</sup> persone  
e di diuersi atti commessi. E poi incominciarne lo giudicio  
della verificat: per uia di diligente secreto, et appurato  
con esse il delitto, qualificarne il giudicio col parere, e  
uote de gl' assessori, qualificatori, e Consultori. E doppo  
fatto questo procedere alla cattura: l'uso di Mond. Prata  
esser stato notoriamente contrario; si perche i Consultori, e  
qualificatori si son dichiarati di non hauer hauuto parte  
nelle catture, et atti fatti, come perche molti sono stati  
catturati nell' istesso commetter dell' atto, v. g. nel atto  
della bestemia, e nell' atto di domandar da un' altro un  
libro proibito, qua l' ancora non haueuano vit. come  
auenne altri due ultimam. catturati perciò. E più perche  
nell' occorrenza delle catture d'istesso Mond. Prata attestò di  
non sapere, e di non hauere comandate. Come auenne quando  
trauendo di Curioni Carcerato D. Fran. Volpe nella Chiesa di S.  
Laudisio, Mond. di lle al Sacrestano di d. Chiesa per nome D.  
Vincenzo, il quale e nome della sig. D. Lilla d' Auolo u era  
andato ad intercedere, che non ne sapera cosa alcuna, ne haueua  
dato tal ordine; E fatto uenire a se unde Curioni ordinò che  
in gratia di d. sig. lo rilascassero. Al Tribunale, che qui  
chiamano della basilica non ha tanta facilità, et inconside-  
ratetia di procedere, 3. Diceuano che l'uso dell' Inquisit: Roma-  
na era di non esaminar i rei, se non doppo molti mesi di  
carcere per dar tempo da schiarir la uerità, e da far pentire.

e raudere i falsi delatori, che nelle miserie dell' inimico serui-  
 no impietosissimi, e sentir i rimorsi della coscienza, mentre y altro  
 questo Tribunale sta esposto a seruir per fomito delle vendette.  
 E non costumare l' Inquisit: Romana liberar ueruno dalle  
 Carceri senza hauerlo esaminato Congiata il processo, e letta  
 la sentenza. Per lo contrario gli esser stati quasi all' ist.  
 giorno catturati, e liberati i reo senz' esame sentenza, e con-  
 danna; Essi essersi praticato non solo con i serui del Duca  
 delle Nuci, e con la Sig: D. Maria Torres ne quali game  
 effetto dell' altrui potentia; ma con molti e molt' altri i  
 quali doppo la cattura si uidero passeggiar la fitta, e nella  
 esserne sentita la sentenza, e la condanna essendo il  
 tutto (secondo il lordetto) passato per transatt: pecuniaria  
 secreta; ma la Citta non sapeua in qual materia in-  
 fettiva douesse dar questi guardarsi. Ad diceuano che l' Inquisit:  
 Romana non permette che si dia commercio a carcerati  
 con quelli di fuori. E che l' officiali del Sant' officio id  
 habbino commercio con i parenti et attenenti dell' Inquisit:  
 Cui al contrario (benche un' pouero Laico Domenicano fusse  
 stato carcerato, e hauer portato un biglietto d' un reo a suoi  
 parenti); l' uso pero era che con iottomani a Ministri mag:  
 ciascuna potesse hauer adito nelle Carceri. Anzi i carcerati  
 di notte erano habilitati ad andare nelle loro case, forsi  
 per qualche essi attestano) per disporre i parenti ad unir  
 quella summa di denaro haueuan promessa y propria  
 transatt: e si sa ch' uno fu habilitato a star fuori di car-  
 ceri y dieci giorni; accio da se potesse ritouar quel denaro  
 che i parenti non sapeuano unir. E circa del Commercio  
 de Ministri con le case dell' Inquisit: non solo il Secre:

di Mons. cioè il falso Fran. Caracciolo) era sempre in  
esse a farvi ad altri spese tutte le provi: per la persona  
e Corte di Mons. ma l'istesso Mons. u'andava spesso  
a trattenerli: così più volte fu in casa della Contessa di  
Mola conuertendosi alla domestica et auandose in tutte  
l'occorrenze e bisogni suoi se diceuano che l'Inquisit. Rom.  
nel catturar un reo sequestro, rivede et prende tutte le  
di lui scritture. Ma non tocca li mobili, argenti, oro, gioie, et  
molto più douersi in Regno, oue all'Inquisit. nel meno, et li  
condannati spetta la Confisca delle robe. Qui al contrario  
si incominciava dall'argenti, et si fu carcerato d'ord. del  
V. C. il D. Cec. di Mons. Piatta, perche nella carcerat.  
del Sig. P. Ant. Coronel. s'haueua presi tutti li mobili,  
oro, argenti, et gioie et nella liberatione del D. non s'indu-  
cua a restituirli ne sin' hora si son restituiti, perche  
Mons. Giulio Spinola ottenne di passarli alle sue carceri  
d'onde Dio sa quel ne sequito. Talche si uede che il  
nuouo Tribunale che Mons. Piatta tentaua indurire  
non haueua il metodo Romano, et operaua a Capriccio,  
che poi non hauesse il metodo di Spagna è manifesto,  
non solo perche quello procede solo ne casi d'heresia for-  
mata et ha i Ministri dependenti dal solo Re, la doue  
Mons. Piatta era Pontificio, e procedea fino alle bestemie  
inconsiderate delle Vniuerselle, ma perche e certo ch'il  
nostro Re vuol mantenerli quello ch'ha con più scritture  
pro me so.

30. *Chorea.* Nella nota presentata a S. S. Deput. delle Simonie  
ingiustizie e lussurie commesse ind' Tribunale uenivano  
srominati molti, però si fece peso particolare di Mons. Piatta

29

è del suo Secre: Fran: Caracciolo, sì perché dell' altri Mini-  
stri non curat Prætor, et il Saggio di ciò sempre del soggetto  
Migliore; Come perché il mondo già stava persuaso di q. l. ti.  
Conoscendo il primo d'essi nelle Carceri Romane, quando pochi  
anni prima d'esser assunto al Vescolato, et al grado di Mag.  
vi fu ritenuto @ titolo di Furto commesso nell' officio di  
Giudice di quell' istesso Tribunale. Et hauendo notizia dell'  
altro nella città di Milano, oue campaua col mestiere  
di falsificar Caratteri, che lo Co. trinse @ fuirsene sco-  
uerto d'hauer in una mattina fraudata la ratione di  
molte Compagnie di Soldati prendendosi delle forme con  
Solletimi falsi in danaro il pane ad esse douuto. L' Inqui-  
sitio se semplificauano non stò con gl'atti di sopra ac-  
condati di fantizgero in danaro i rei senza Inquirerli. Di  
farli hauere Commercio per denari, di carcerarli in fine  
vi componerli. Ma per esempio. Costo che ogni Martedì  
finte alcune lettere, come uenute di Roma @ Mons: andaua  
il di lui Secret: per le case, et @ tal' uno diceua esser ui-  
uone nuoue per il suo parente, et amilo per persiane  
La mancia ad altri poneua sospetto che fusse stato Indiz-  
ciato nell' esame d'un altro, e se suggeriu il modo di  
far che Mons: le potesse euacuar l' accusa, o d' Indiz-  
cij, per qual' atto una uolta fù presentato @ Mons:  
Diatto uno Emeraldò di sopra 200. Audi qual' u'e  
uole, che Mons: restituisse nel partirsi, et in un' altra  
fù consegnata @ Mons: una polizza di ducati 500. Quando  
poi haueua di consegnar una lettera di qualche Carce-  
rato a parenti era insatiabile nel domandare: A più d'uno  
scouerse o finse i declatori, e l' accusa @ fine che potes?

accingersi, e far ribattar le denuncie, e trouarui risposta Quasi  
tore se gen par che facesse da se se n' acquiesce il consenso  
di Mons. Perche pareua ouerchio atreuisse tanto da se  
L' si uedeua che le robbe andauano in Camera di Mons. ne  
Mons. poteua hauerte dato altro denaro per comprar d. robbe  
mentre e notoria la poverta di Mons. E qui oltre la Corte  
e casa grandiosa che teneua spondeua in robba da rega-  
lare la migliaia di Scudi. Per atto d' Injustitia si nota che  
Mons. quando fu carcerato d' ord. del Re questo suo Sec.  
fomendo che fussero chiamati all' esame quelli da quali il  
d. haueua preso denari o robbe, se li chiamò e li pregaua  
e disponeua precibus et minis a non deporre; Pero alcuni  
s' ostinarono per la uerita e Vincenzo Laudato huomo della  
Cassa del Conte di Mola se disse in faccia che nel esame  
hauerebbe detto tutto. Atto d' Injustitia pareua la fraude  
delli Interrogatorio che usauano. Per esempio il fiscale  
Domenicano nell' esaminar la Contessa di Mola nella causa  
del Secret. di Mons. Piatta per ord. del Re, le domandò  
solo, se li Cardinali di Roma l' hauessero domandato denaro  
e mezzo del d. san. Caracisto e non se daua adito a  
riuelare qualche questi da se o in nome di Mons. Piatta  
hauere uoluto; il che ascendea a qualche migliaio;  
Atto d' Injustitia pareua, che Mons. Nuntio fattasi dar  
la nota dell' accuse, che s' addossau. a Mons. Piatta  
consultaua con amici e trattati il modo da figurar  
in Roma i casi in modo che u' apparisce sbaglio preso dall'  
Ordo del Popolo, erano altri di Mons.; tant' opo la furtiua ne i  
simili, o fratelli le simonie. Erano de detto di Sof. uendendo  
la iustitia, l'honore delle famiglie e la sicurtà della fede col

60

credito e stima della Chiesa Santa. Ma per altri casi partico-  
lari, una volta disse y disse del suo Seco: dover y corris-  
pondere alla domanda fatta, e mandò in Roma non so gli  
drappi d'oro, ed d'argento, e fece somministrare da parenti  
de' Carcerati: Un'altra volta disse d'haver domanda di uelluti  
e si commise ad. Ant. Muscettola da un parente del  
Conte di. Nota farceli lavorare, e presentargli. Un  
altra volta mostrò che per bisogno le conveniva vendere  
un' horologio in gioielli, e se commettere alla Contessa di  
Nota, che gli lo smaltisse y 300. ducati, e perche y  
sig. gli lo rimandò con li 300. ducati in una borsa, e gli  
ritenutosi lo dinaro commise ad un'altra casa d' delin.  
che gli lo smaltisse all' istesso prezzo et accadute  
queste, praticò altre volte l' istessa Arte. Al suo  
Seco andava y le case de' Re ogni settimana a chieder  
qualche particolar provisione per la dispensa di Mons.  
y esempio, Casci, ogli, Calami, Candele. Et è celebre  
che in una mattina mostrò a ciascuno non hauere per  
Cong. un barile di vino y la tavola di Mons. raduno 60. ducati  
de' diversi. Nel venire che fece in Napoli uolte dalla  
Contessa detta suppellettil. di casa, e y la sua fam.  
e le spese dire che y decoro gli le mandasse in nome  
di Mons. Vescond' Aquilino come fece inuiandoli una  
trabacca indorata con cortinaggio di dam. guarnito alcune  
pedie di uelluti, due braccia y. Dall' istesso riceue  
il uitto quotidiano y molti mesi: Fu sì il Valente, e  
fondo della casa di Mons. et il modo col quale e uittuto  
in Napoli, e li regali che inuiava a Roma (massime

quando disse che suo fratello s'era casato, et haueua bisogno  
da regalarlo) non ho mestieri di prouar detti casi. <sup>crede-</sup>  
lo Ladro sotto il mantello di <sup>l'ho</sup> ~~l'ho~~  
Per proua della Luixuria si diceua ne memoriali del Popolo, che  
il di lui <sup>secreto</sup> ~~secreto~~ teneua seco @ titolo di moglie una quanto  
bello, tanto. lasciuo giouane, e che <sup>Monse</sup> ~~Monse~~ stava allo,  
spesso rinchiuso nella picciola Casetta di questo per non  
poterla condurre nelle sue stanze del Conuento di <sup>San</sup> ~~San~~  
Maria della Gratio. Anzi asseriuo con la fede de mariz-  
nari, che <sup>gi</sup> ~~gi~~ piu d'un mese d'estate era stata addetta  
Donna in una casa di Posilipo et hauersela menata di  
notte per mare nell'istessa barca a <sup>parisi</sup> ~~parisi~~. <sup>Asseri-</sup>  
uasi altre si che il <sup>se</sup> ~~se~~ Mons. haueua tenuto amicitia  
stabile con un' <sup>altra</sup> ~~altra~~ donna di partito, e se ne traiana  
brutte consej: <sup>che</sup> ~~che~~ da solo @ solo doueua  
fare delle carcerate. E istaua, che nell'esame o <sup>esor-</sup>  
<sup>ta</sup> ~~ta~~: si sta da solo @ solo con i rei dall'Inquisi: <sup>che</sup>  
+ 1653. caso accaduto in Sicilia nel 1643. e quelli Inq: che  
fu ammazzato dal reo nelle carceri con un colpo dell'  
istessi ferri, o manette, che lo ligauano. Si commosse  
per la uita di tutti quando si lesse la deposit: <sup>che</sup>  
d'una <sup>fig</sup> ~~fig~~ titolata, che col testim. de suoi parenti  
asseriuo esserle accaduto il <sup>se</sup> ~~se~~. (per modestia non  
si nomina questa <sup>fig</sup> ~~fig~~, benché ella stia disposta, e  
risoluta di deponer in giudicio). haueua Mons. <sup>di</sup> ~~di~~ fatto  
fatto intendere che <sup>l'</sup> ~~l'~~ ugento d'un carcerato suo attin.  
teneua necessiti di parlarlo in secreto. Questa poeua  
<sup>fig</sup> ~~fig~~ uedendo <sup>giouane</sup> ~~giouane~~, ma necessitate ad udirlo si fe

51

rispondere, che quando non uoltesse uenire in casa sua  
oue la gente era fidata sarebbe ella uenuta come in  
caso in qualunque Chiesa si hauesse destinato Mons.  
mando a replicarti che ne li di lei casa ne le  
Chiese erano a proposito e che si haueua a cuore la  
saluetta del Carcerato fusse andata alla tal hora ad  
aspettarlo in casa della moglie del suo Secre. La  
buona sig. vi uolte la consulta de suoi parenti, e gli  
accompanatelo con pochi ma fidati serui e di ual-  
lore e con due sig. di credito hauestite da ceruo uel  
mandarono. Nell'entrare in casa e uide la buona  
sig. del mal disegno, che apparua si nella petulantia  
e motto della moglie del Secre. che sola ui staua come  
si haueua trouato preparati di sautoa vin freschiss.  
Pure mostro non alterarsene, ma uenut mon. e ueduta  
la gente che assistea alla giouane diede su la furia  
Lagnandosi che haueuano tirato a tradirlo. E si parti  
senza uoler communicar l'importanza del neg. per  
loquale erasi stabilito il Congresso. Solo disse che  
deponesse la speranza di buon esito per lo pri. con  
fraturno del Secre si sacrosanto a Ministri. Peggio  
fu quando si saputo da Cavalieri che Mons. Piatta  
pernoctaua in casa d'una Cortegiana non sua aduna-  
tisi in num. de dieci o piu giouan. ui salirono con la liberta  
e uisitato che usano in simili case et entratiui d'astren-  
so a ritirarsi nudo fuggendo nella retrocamera. Dice il  
Pontefice quali douean' esser i seni della Citta per casi  
simili e uegga quanto accertino i suoi Consultori nel  
farli fare le prouiste. Quelle poi si fatti nelle carceri



Dentro i Conuenti D'edio l'ord. M. Sig. Repu. fu fatto l'ist.  
che di quelli fatti che attualm. E tenian ch'ave da poter  
entrare la parola di quelle di S. Dom. se sene medica-  
uano il morbo gattico. E per altra depos. si seppe che  
un amato & causa del quale una Donna haueua  
affatturato magiam: suo marito e ne stauo prig. haue-  
ua ottenuto d'entrare @ trouarla col solo l'orto di lo:  
locati all'arcieriero.

4.<sup>a</sup> Quercia della materia della Confisca de beni. In questo  
punto u'era doppio senso, e dolore nella città. <sup>per</sup> perche  
se le contraueniva ad un Privileg. che ella doueua  
godere independentem. dalle queste pte. Costando che  
si u'fusse o non u'fusse Tribunale distinto di S.  
Ficco et o si riceuette et accettasse, no la Bulla di  
Carlo 5.<sup>o</sup> In niun caso doueua praticarsi nella città  
la d'Confisca. V. che l'haueua l'auersarij imbro-  
gliati i termini @ Regno che faceuan veder al mondo  
che la città ripugnasse all'introdu. di d. S. F. per no  
sottoporsi @ simil pena; E uoleuano persuadere alla plebe  
che como non capace di patir i danni di questa pena  
u'la povertà che priuandoli di beni stabili li libera  
dal pericolo di perderli, non doueua disgustarsi @ Papa  
e con i Reij y aderire alle voghe de Nobili, e sacrifi-  
carsi @ i loro Interessi. Anzi masticando gradenti uo-  
leuano ingentire nel Popolo che li Ministri del no. Re  
erano l'instigator di l'Papa, nell'Intrusione di d.  
Tribunale, per potere nelle Confische smungere la  
Nobiltà et uguagliarla alla plebe nell'impotenza.  
Per Chiarir la fallacia, si dice, che quando no u'fusse

mai. Stata la Bulla di Paolo 2.<sup>a</sup> di Instituit. del Tribu<sup>ale</sup>  
 dell' Inquis.<sup>ione</sup> e supponendo che non vi fusse altro Tribu<sup>ale</sup>  
 che quello dell' Arciu.<sup>sc</sup> è quello della Vic.<sup>aria</sup> dalli quali si  
 procede una ord.<sup>ine</sup> et secundum Lites Civiles et Canonicas,  
 sarebbe certo, che da qualunque Tribu<sup>ale</sup> e secondo qualunque  
 legge, pena douto al peccato di lesa Maesta Divina  
 si dourebbe daro la fiscoa delli beni. Dunque  
 tosta ogni Inquis.<sup>ione</sup> et ogni metodo di giudicare sta ord.<sup>ine</sup>  
 vi sarebbe la Confisca. di lei d' heresia o d' Ebri<sup>smo</sup>  
 ogni volta che un privilegio speciale non fusse prohi-  
 bito, o dispensato tal pena in Regno. Dunque la prati-  
 ca di tal pena non nasce dall' Inquis.<sup>ione</sup> dell'  
 Inquis.<sup>ione</sup> ma dal gusto di chi non uolese mantener  
 alla città li Privilegi douuti. Dunque si uede che non  
 si ricuoga al Tribunale dell' Inquis.<sup>ione</sup> per lo timore  
 di questa pena, mentre il Tribunale dell' Inquis.<sup>ione</sup>  
 non si toglierebbe tal Privileg.<sup>io</sup> ma praticamente li  
 altre pene solite non dispensate e privilegio di  
 radice di d' Privileg.<sup>io</sup> si fonda nella concessione dell'  
 Imperator Federic.<sup>o</sup> confermato e ratificato mille volte  
 da i Re successori nell' occorrente de donatui, che  
 dice che i Cap.<sup>oli</sup> non stiano soggetti alla Confisca,  
 se non nel caso di lesa Maesta hum.<sup>ana</sup> in p.<sup>ri</sup> Cap.<sup>oli</sup> e  
 nel caso d' apostasia dalla fede cum pertinacia. secondo  
 la qual concess.<sup>ione</sup> si come la Vic.<sup>aria</sup> o l' Arciu.<sup>sc</sup> in di-  
 due casi si sottoporrebbe alla Confisca, così qualunque  
 altro Tribunale in ogni altro caso ce n' esentarebbe.

Le. fondasi d. Privileg. in una concepi. che am. am.  
ce ne fece la f. m. di Filippo V. in R. e sig. in una  
scrittura y tal effetto al V. Re. (Stato part. a. p. a.)  
alla fine d'ord. del detto Re. come notasi nello scritto  
fatto e parere da Mons. Nuncio. Et io l'appongo, uciò  
si uerra che quelli istessi Ecclesiast. che vogliono ri-  
fondere. odio dell' Inquis. nelli da essi fatti fini, e  
istante del Re nostro Sig. questi istessi y facilitano  
l'accett. secondo i loro interessi ci mostrano non portar  
annessione Contis cu. V. fondasi d. Privileg. nella  
Bulla di Papa Giulio II. fatta ad istan. del detto no. Re.  
di Filippo V. forse perche la gratia di d. Confisc. pot-  
taua farsi dal Papa secondo le Conuenti apposte nell'  
Investitura che la Chiesa fece di questo Regno all' Aragonesi.  
Qual potentia dunque ci uult sottoporre a simili Confisca-  
zione tanto la Reggia q. l' Eccles. ce n' ha uent.  
E n' habbiamo goduto il possesso. Così nel 1534. lo  
goderono li figli di Fran. Alois iustitiat. y heretico,  
e nel 1581. lo goderono li figli di Gio: Bernardino Espano,  
parim. heretico iustitiat., per citar altri esempi sapendo  
che nell' ult. caso del Conte di Moles scudando li sig.  
Regenti di non hauer la materia pronta, non si uenne alla  
Confisc. perche il Rey. Moles citò tal Privileg. e tal  
uso. Mi dire dunque che il no. Re. uoglia punire li d.  
simili Confisc. e una mentita dell' Ecclesiast.  
Mentre y sacrificar le no. Robbe in serui. del no. Re.  
non adjectiamus d' esse rei, et infami. ce li diamo d' honore

83

voglia come honorati vassalli che li siamo, sapendo  
che l'impiega per nostro bene maggi. N. dire poi che il  
Popolo non deve premere per lo mantimento di questo pri-  
vileggio, et essent: dalla Confisca, perche il solo nobile  
ne sta esposto a i danni. E una Rettorica ignorante  
di chi non sa l'essere de naturali d'Uomini. Sappia  
dunque questa Statista Curullato che della città d'Urag.  
che si divide in Nobilita, Popolo, e Plebe. La Nobilita e  
quella che meno teme dell'Confisca. E perche non  
e ricca a pari della gente popolare e civile. Il primo  
ha la roba proprii. fidei commissata da suoi mag.  
2. perche sog. le roba ha tant' eccetti: di Urag. dotati  
che non ne resta libera, 4. perche su i feudi ha  
tanta copia de Creditori che appena ne resta  
il titolo e si gode solo l'uso dell'industria come se  
fusse un feno affittatore, 5. perche i Nobili durano  
nell'esser sub patria potestate quasi ad senectam;  
6. perche come primi Cittadini e padroni di Terre si fan-  
no ordinar facilmente di f. <sup>ma</sup> : Tonsura di si essentano a titolo  
di piccoli benefici, o Casandosi obbligano li loro beni  
alle doti della moglie, 7. perche la poverta de  
parenti, non di costui leggieri, sono accusati da falsarij  
condannati da Giudice. Conche i non soggiacciono le  
loro roba alla Confisca, o la Confisca solo le roba.  
Il Popolo civile e quello che compri denaro, e difondo  
contante, e libero, senz' amparo di parentela e senz' effigij  
di Tonsura e per poter essere emancipati dal f. di che

son capaci di acquisirle. Hanno più esposti et alla Calunnia  
de' falsari, che non come vendetta et all' Avaritia de' Giudici.  
Se se ne desse qual'cun' uno men che giusto, che uoz li pre  
miranda far grosso sicuro, e pronto bottino. La plebbe poi,  
come che si ostina e che uive su l'altre spese semp.  
mirerà più a conservar la ricchezza ne Mobili che ad  
a grandir i Popolani, mentre l'oro de' S<sup>ni</sup>, che si consuma  
più del dovere nelle pompe, e gale, entra tutto a loro soste-  
gno a dove la gente mediana arricchisce. Si li di-  
soro i duoi, ne spende il denaro, ma l'accumula.  
Dando dunque per Problema, sempre dovrà dirsi che la  
Confisca nuoce in 1<sup>o</sup> luogo alla gente Civile, nel 2<sup>o</sup> luogo  
alla Plebbe, e meno di tutti alla Nobiltà. Et se si do-  
manda a chi (non parlando della Confisca) si più  
perniciosa il Tribunale del S. Officio, si dovrà dire che  
nel 1<sup>o</sup> luogo nuoce alla Plebbe, nel 2<sup>o</sup> luogo al Popolo  
e nel meno pernicioso luogo offende la Nobiltà. Nè  
è euidente, prima perchè tra la gente bassa vi sono risse,  
e contese più frequenti onde nascono l'accuse vendicative  
2<sup>o</sup> perchè tra la gente bassa vi sono Animi più vili  
e Scrucciosissimi alle Calunnie, 3<sup>o</sup> perchè la plebbe  
è più volubile, precipitosa et inconsiderata, e come che  
hanno traditori tra la più tra essi hanno mag<sup>gi</sup> capi  
di risse; 4<sup>o</sup> perchè nella plebbe regnano più frequenti le  
Superstitioni e le formole di parlare improprio e Indicabili.  
Onde che la pouera plebbe resta priua di difesa, ne  
ingoriscia uener<sup>ne</sup> di potentia, e timore. Et in un sol

oue l'oro se non corre à fiumi non giunge quasi speranza  
 per la plebe? Talche' auasi che prescindendo dal suo  
 officio, la Confisca non milita, ne sta permessa nel Regno,  
 ma che questa nocerebbe maggiormente al Popolo Civile,  
 come l'Inquis: nocerebbe magg: alla plebe. Cossi  
 appreso dal Popolo à tempo de' tumori sotto il V. Re  
 D. Pietro di Toledo e lo prouo esprimam: l'oratore della  
 Piazza del Popolo Gio: de' Sessa, che perciò il Popolo  
 e non la Nobiltà prese in quel tempo l'Armi.

Sr. Querela. Che i Tribunali Ecclesiast: eccedevano i limiti delle  
 loro concess: e de' douere. E che i delitti dell'Ecclesiast:  
 restauano impuniti, o san datti in denaro, con che il pub:  
 ne restaua scandalizzato, et i laici oppressi dalli Ecclesi:  
 d'essi. Incominciò di dal Tribunale della fortezza, come  
 che più diotto, e di totale estermínio delle terre. E si  
 notò che le fraudi praticate da i Ministri d'esso haueuan  
 tutto l'uso de' legati pij, mentre si sapeua che in  
 più testam: i testatori per non sottoporre i loro heredi  
 all' Insolentia d'essi, non esprimeuano la loro uolontà  
 ma se la passauano con le formule generali, uideuasi  
 lascio @ Titio tanta Summa de' Scudi & farne quello  
 che l'ho confidato ad aures, con che simili uolontà  
 de' testatori restano esposte @ magg: Controuent: ne  
 possono i Vesconi secondo il Concilio Trident: e si uol  
 osservantia. Anzi con vituperio del V. Trib: della fortezza  
 si uede in molti testam: che i testatori aggiungono di  
 Con dichiarare, che l'opere confidate ad aures, non sono

Di quelle che stanno sottoposte al mio <sup>16</sup> della fabrica  
quale in niun conto uoglio che hab. luogo nelle disposit.  
Di questo mio testam. Si disse dunque per <sup>16</sup> che questo  
Trib. <sup>16</sup> e hora aeres, e senza concess. mentre quella  
che hebbo fu ad tempus, il quale e furato, e parere che  
douesse a ragione esser finito non douendosi dar fabrica  
eterna, e douer esser nulla la concess. per questo stesso  
che si pretendesse in eterno. <sup>16</sup> Si disse che questo Trib. <sup>16</sup>  
temporaneo fu instituito, conche non potesse hauer  
beni stabili, et eterni implicando cio al suo essere  
ad tempus, il che si osserua fino al 1686. Dal qual anno  
inqua si uede che d. Tribunale ha fondato entrate e ven-  
dite certe con prenderne possesso et approu. le sue Armi-  
che si fabrica con le vendite e si serbano: ogni <sup>16</sup>  
altro uso. Dalche (se non ui si remedia) seguirebbe  
che il Papa in breue sarebbe Padrone di tutto, mentre  
i Capit. non si editano, e giornalmente se ne acquistano  
delli nuovi. E questo e danno notabile del Regno,  
mentre tutto detto denaro esce fuori d'esso a beneficio  
de Stranieri, la doue dourebbe rimand. a beneficio de  
Prestani. Essendo stabilito nel Concilio Trib. <sup>16</sup> che simili  
legati incerti e le pene di non hauer esequis nel  
tempo debito si legati pij s' applichino da vescoui a  
beneficio de poveri della diocesi. Conche si uede, che tutto  
il denaro del Tribunale della fabrica entra ingiustam.  
in mano del Papa, e si toglie a i poveri et orfan. del  
Regno, con disprezzo de vescoui, che non hanno in che

55

dimostrarsi Padri e conciliarsi L'affetto e la stima de' Sud-  
diti. 3o Si disse che la mag. parte di questo denaro usò in  
sostentam. di cente ribaltate che si comprano l'officij di  
Cursori Commissionarij solo per poter rubare e vivere  
impuniti e si esclamo contro la pratica che tiene quel  
Ministro Supremo di vend. tanto num. di processi ad  
uno de' Commissionarij & tanta Summa di denaro dalla  
quale pratica appare che non si attende alla qualifi-  
ca de' Legati, ma solo a quello che si può c'innungere da  
Sudditi per transatt. di non esser Inquis. da' Trib. &  
e' uifu chi fe' costare che l'uso di tal Trib. e' di non  
tener Registro dell' Assolut. definitive, con esse an  
occultar lo processo et intimar di nuovo la particola  
del testam. i Legato pio uengono a poter transigere  
3o 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.



empio il Regno d'essenti e d'armati, nã adossato spese  
pub. l. a poca gente con renderne incapaci et impotenti et  
la privata La Comunità di que. c. r. ricavarrebbe dal  
guadagno et industria personale di tanta moltitudine. Nche  
è essentia m. e da remediarsi nel Regno e più nella città  
di Napoli la quale è impoverita perche la mag. parte  
di Italiani col. pretese d'esser officiali di qualche trib.  
o Curia vuol campare su le fatiche et industrie de  
pochi. Si esclamo che da pochi mesi a questa parte  
il tribunale della fabrica nau. se attribuito d'aprire  
una pub. ca stamperia, lo suo trib. con effigere  
pub. ca Castello et Armi. Cosa che non impete ne  
meno alla Curia, ne a veruno trib. e stranero  
richiederne special concessione.

Nel 2. luogo si parla del trib. del Quattro. circa del quale  
sarà detto che per via d'introduct. e pratiche insen-  
sibile introdotte si fusse ridotto a legno, che circa  
dell'Essenti e privilegij attenenti ad esso, e lui godesse  
di vera Curia: ma circa delle gratie e beneficij  
riguardanti al Prolo e iudic. Ecclesias. fusse a  
pena tribunale d' sempre Collettore de' fogli. e  
d'ist. che bisognava far dar rimedio alla qualità  
e num. de' Curiosi Teruani, Mastro atti Commissionari,  
Auditori, Padri, et Auditori Cavalcani e farli ridurre  
al num. della concess. fatto da iuri Reg. de' Trib.  
V. far rived. et esaminare lo trib. Vesso Tribuna e'

nel giudicare, costando che giudica non secondo le leggi  
 praticate nel Regno, ma secondo quelle di Roma non  
 e <sup>State</sup> nel Regno: 3<sup>o</sup> far rivede e riformare la legge  
 delle scritte, costando che esige triplicatam, quello  
 che si paga ne Trib<sup>ali</sup> Regij, e con metodo diu. 4<sup>o</sup>  
 limitarsi le cause nelle quali debba procedere, sapendosi  
 che si auuoca tutte le cause de Vestou, con che i Vesci  
 impoveriti, e dal Papa, e da questo Trib<sup>ale</sup> non possono  
 mantenerne le Chiese et i Pou<sup>er</sup> con uispendio del  
 grado, e correttezza de Popoli. E uisù chi produce tra  
 gli altri Autori il tomo del P. Brunone Cassano, e  
 se legge il titolo della 9. proposi<sup>one</sup>: dal Cap. 7.  
 Que dice, che dall' Abusi Ecclesiast<sup>ici</sup>: si può ricorrere  
 al Principe secolare, e lo rimedio è che questo può  
 ricuere l'istanza, e auuederui. E la decima proposi<sup>one</sup>:  
 nella quale proua che il Re, e qualunque <sup>ma</sup> Trib<sup>ale</sup>  
 può sospendere, e proibire l'uso di quelle bulle Pontificie  
 che Cajonano scandole, perturbat<sup>ore</sup>: e danno ne parti-  
 colari del Popolo. Et istaua douersi supplicar il Re  
 nostro S<sup>o</sup> che per togliere l'Abuso della quantità, e  
 numero de gl' Officiali Ecclesiast<sup>ici</sup>: douesse tenerne registro  
 da Officiali Regij, e che douette di tanto in tanto asti-  
 tuisi Visitatore di detti Tribunali, e Cause in esse fatte  
 mentre si sapeua che in essi il fatto era venale  
 Nel 3<sup>o</sup> luogo si proposero l'istanza contro del Trib<sup>ale</sup> dell' Arcid.  
 Circa della cui persona, quantunque da P<sup>o</sup> Regij, si  
 esse panegirico di Todì adosse, pure ne mem<sup>o</sup> del

Popolo si uide, che si uoleua. Primo che si lo Parrochie  
Coadiutorie, Cappellanie, Canonicali, Supplicazioni, o simili  
officij haueua imposte tali pensioni che non poteuano  
esercitarsi da persone idonee, e si uedeua. auanti d'officij,  
mal esercitate le Curie, mal fornite le Chiese, mal  
conuenuti i poveri, e costretti questi Ministri a far atti  
indegni del grado, & si uoleuano che souente si appro-  
priasse le franchizie doute a Preti, & che in scando-  
lo si uedesse, che il denaro fusse dispensato all'osservanza  
de giorni festi, ne quati, e le Curie de Notari, e le  
Botteghe tutte d'Artisti si teneuano aperte 4.<sup>o</sup> che  
haueua e ottoposte tutte le Confraternite, Congregat.<sup>o</sup> e  
quasunque riu radunantia a pagarle annua rendita  
5.<sup>o</sup> che esigesse danaro per dar licentia d'andar mendic-  
candof 6.<sup>o</sup> che sotto pretesto di fare preuoir lo bollett.<sup>o</sup>  
Licentia haueua posta la gabella a i Predicatori, alli  
Confessori et ad ogni altro L'ercizio de Sacram.<sup>o</sup> Costando  
che la licentia di confessare monache & solo 6. mesi  
si pagada n. l. 5.<sup>o</sup> che togliendo questo a regulari  
forse & impinguar la borsa de Preti, e trouarla piu  
pingue, e sufficiente alle penes. facemmo patir i  
Popolo d'Isarsotto d'Aluni Culori 8.<sup>o</sup> che faceua  
esigere danaro & d'assolut.<sup>o</sup> de casi riteruati 9.<sup>o</sup> che  
haueua fatto casi riteruati et imposta di comunica  
in quelle materie che spettau.<sup>o</sup> all'Esatt.<sup>o</sup> delle sue  
rendite.

10.<sup>o</sup> Quereia, che dal Pontefice si praticasse in Regno cose pregiud.

55

allo spirituale e temporale de' sudditi. Questa querela come  
di roba rotta fece mag. impressione. Et incominciò  
da i vescovati. Et disse p. che i Papi per l'interesse d'  
hauer numero de' partey: ne i Concilij haueuano in Regno  
con multiplicar el numero de' vescoui, e presto i sudditi con  
multiplicità di tribunali e quantità de' Ministri, e  
con quilibet Stato Ecclesiastico nella Pochi necessariani  
Dorinati. Et che questo come in quel tempo si armò  
Et ouenire al bisogno della Chiesa così non essendo  
cessata la causa per grauar i Popoli doueua toglierli  
massime che ridonnaua in danno spirituale de' sudditi  
mentre nella multiplicità non poteua darsi subte  
de' vescoui, et il grado rimaneua senza decoro et in  
disprezzo. Et Dispiaceua che il mag. Num. de' vescoui  
del Regno fusse de' forestieri e poco qualificati, e che  
simil Carica non si desse a meriteusi, ma a i rae-  
coman. i a i Serui de' Cardinali. Et sopra tutto dispiac-  
eua l'esorbitanza delle pensioni che si imponeuano  
a i vescovati, dalle quali nasceua q. che il denaro desti-  
nato per utile delle Diocesi usciva tutto dal Regno, et  
che non si haueu. vescoui qualificati non accettando simil  
vescouati, se non quelli che haueuano mira di liberarsi  
dalla broda del papismo. Nel che si dubita se questi  
tal. che offeruano in pensioni l'entrata de' vescovati  
commettessero simonia pagando la dignità d' vescouo  
con lo denaro dell'istesso vescouato, parendo esse l'istesso  
che pagarlo con altro denaro da rifarsi con le rendite

Vescouati 3<sup>o</sup> nasceua che i poveri et Orfan della Diocesi  
erano defraudati della 2<sup>a</sup> parte delle rendite Vescouali che  
secondo i Sacri Canon. le Spettaribbe. Et le Chiese del  
Regno erano altre si defraudate dell'altra 3<sup>a</sup> parte ad esse  
Vauuta. Che per questo si uedeua. Spouiste incotte e castali  
conuertendosi il denaro d'esse a comprar terre e castelli. Et  
800. scudi per uolta a i Arcuoli del Pontefice e per man-  
tenere con lussi scandalosi quelli stessi che si i' Em-  
peruori del Ponteficato si stimò non douer esser riconosciuti.  
4<sup>o</sup> nasceua che i Vescou. diuenuti e fattori anzi mercanti  
e negotianti dell' Auaritia di Roma non haueuan tempo  
da uacare all' officio, e si uedeua. mercantare, negoziare,  
e traficare con e spressa sicurtà, e Breue di Roma do-  
nascua che buona parte de Vescou. impotenti a assistere  
l' esorbitantia delle pensioni, e perciò sospesi i. Comu.  
da Roma non assisteu. ne poteuano operare in salute  
del Popolo, che haueua costui per capo nella fede un  
escluso dal grembo di Sta. Chiesa. e di simili Vescou.  
secomunicati, i. sospesi attualm. Et simil' causa  
nell' Regno si tesse Catalogo ben numero. 5<sup>o</sup> nasceua  
che i Vescou. forzati. ad esempio del Capo poneuan  
pension. in tutte le Curatie minori e praticauan Venale  
la Simonia. 6<sup>o</sup> nasceua che i Vescou. di buona coscienza  
non poteuan sostenere la dignità del grado e si uede-  
uan. soli. laceri, e pitoccati andar quasi rimorinando  
fra' suoi. Et si uide. che il Re nostro Sig. ne Vescouati  
che pur son suoi et in buona parte da. Dotati non costu-  
mua imponere mai pension. né ascendere alla

3.<sup>a</sup> parte della rendita 2.<sup>a</sup> che l'entrata de Vesconati non  
 eran state donate da Testatori o da Popoli direttam.<sup>e</sup> al Papa  
 ma immediatam.<sup>e</sup> et tassatam.<sup>e</sup> à beneficio della diocesi.  
 Conche il Pontefice ne doueva hauere quello solo uso, o Domi-  
 nio che ha il Re de beni particolari de suoi vassalli, onde  
 non può disporre dispotiam.<sup>e</sup> ne appropriarseli, ne im-  
 porui tasse o gabelle se non al modo che lo Re può esigere  
 tributo dalle rendite de suoi Vassalli. Ci esclamò dunque  
 che in questo punto come essenziale e ridotto all'estremo dell'  
 abusi s'implorasse il braccio del nostro Re, al quale sta  
 da Dio commesso il rimedio

Per lo si disse non esser conueniente ne giusto che tutte l'Abbatie  
 e beneficii semplici del Regno si dassetto a frastreni come  
 anche le mig.<sup>i</sup> Comende. Douer videro seruire et honorare  
 lo spirituale del Regno quei che ampaauano con denaro  
 del Regno. Le rendite di di. beneficii Abbatie e Comende  
 ascendente a milioni d'anni rendite. E perciò y bene  
 del Re douer insistere che si dassetto a Nationali per  
 sostentam.<sup>e</sup> e grandezza delle famiglie d'essi. Importando  
 al Re hauere sudditi qualificati e seruendo per in-  
 centiuo dello spirituale, che i Nobili e letterati vi possano  
 aspirare.

Per 3.<sup>a</sup> non douer tolerarsi che il Papa imponga et esija datij, tasse  
 e gabelle dalli Religiosi del Regno. poter stiano et  
 ingiusto che le tasse imposte antenano d'anni 1560 y  
 sussidio della guerra al Turco fatto a tempo di Carlo V.  
 continuam.<sup>e</sup> se siano esatte dal Regno et impiegate Dio si  
 inche. Queste ascendere à centinaia de migliaia di scudi  
 anni. ne douer permettersi che il dinaro festato da nostri

magi y alim. ad loro negoti. caustati i in benef. delle  
Fiere e Cultura spirituale del Popolo s'impiegassero  
in usi de forastieri.

Per 4<sup>o</sup> parer stiano che le gabelle donate dal nro Re a benef.  
de suoi sudditi Ecclesias: si paghino per transatt. in mano  
del Banco y trasmetterli in Roma ad usi forse temporari.  
appartenore al nostro Re, che i suoi sudditi sian prouisti  
acciò possan seruirsi di occupatam. nel spirituale.

Per 5<sup>o</sup> non parer se non gra uella dannoso a sudditi del Re  
et al Regno, che se piglia il 5. y cento dall' entrate de  
Religiosi e Preti di Regno y l'anno donatiuo all' Impe:  
quando i Card. Prelati et altra gente di Roma ne ua  
esente; Douer donar il Pontefice denaro de suoi sudditi  
temporali e del suo stato. Per il nro Re donar quello  
de suoi hauendo il suo Dominio su le persone Eccles:  
che uiuono in Regno, e non su l' suolo del Regno, e suo  
frutto che e del Re nostro Re.

Per 6<sup>o</sup> Douer parer stranetta che hauesse preteso il Papa, col  
pretesto di Lemosina comandata, obligar tutti i Conuenti del  
Regno a costituirsi censuarij del nuovo Tribunale dell'  
Inquis.  
ne

Per 7<sup>o</sup> Douer rimediarsi che tutte le dispenze, habilitat. Concessioni  
assolut. Breui e licenze di Roma non si concedessero  
saluo che per danaro.

Per 8<sup>o</sup> Douer darsi rimedio alla faccetta con la quale si fulmi-  
nauo le Comunione.

Doverse premio a i Deputati e Ministri della Città per l'operato  
 negli anti moti essere pregiudiziale alla Comunità e a quelli  
 fatti e giusti despendenti che si propongono per il futuro.

La providenza sempre vegliante del Legislatore humano vien  
 ben spesso da sciocchi accusata di Sonnotentia; e da di lui  
 sinceratissimi. Clemenza prende aglio i meno accorti ma:  
 scherno di furore nello strepito. Rimombo de tuoni,  
 e nell'innocenti giacete i baleni. O quante volte si  
 chiudon gl'occhi in quello che sta conosciuto dal Core. Se  
 non vi è mortalità di vendetta, che sotto la maschera  
 d'Amicitia credansi per Amici Cordiali quei che risul-  
 tano nel Contradire più che quei che ti precipitano nel  
 avervio. Il tradire nell'adulare, e colpe vulgare, ma sempre  
 sicuro. Il salutare col insultario, e distillato di Cordialità,  
 che è un giuare con sicurellas di perdersi. A tal pratica  
 di Carità verso i mortali, non c'obbligo l'Autore della  
 natura, che è un amarsi sopra se stesso anzi consentir  
 alla propria morte, e l'altui vita. Deve però guardarsi da  
 i Monarchi Terreni, gio che esigono come douute a i  
 loro interessi. Le dita de Iudicij e più restar addato,  
 che chi così pratica col suo Re' tocca gl'ultimi termini  
 di finetta. A quale termine sono ridotti i Monarchi  
 da i loro Ministri, anzi e quel estremo sono ridotti i  
 Popoli, che per souenire a i bisogni del loro Re' nell'  
 eccessi de Ministri deuan mascherarsi di resistenza.  
 Quo le faulte di chi erro e cerca alleggerirsi il Cussore, orare  
 che i Deputati e Ministri da Città deuan citarsi lei di  
 Sonnotentia se proceduti de Privilegij lasciorono s'instressi  
 tanto usanti gl'abusi i Castigarsi di testarda audacia



se domandano l'insolito, o non lo domandano con modi legi-  
timi.

Non è nuovo nel mondo veder nelle Carceri il merito, non che l'In-  
nocentia. Pure per dar un' orecchia alla Giustizia (massime  
che si sa che simili Cause vengono adortate non da i soli  
Certi: ma alla Nobiltà tutta che Realmente è unanime  
nel sentire e nell'opere, eccetto che se tal'uno d'esso  
viene a stretto D. Dependenza necessaria di suoi interessi  
a findere il suo cuore. Vediamo se fu meritoria, o causata  
da ignoranza la flemma de' deputati nel non opporsi  
a i <sup>Pr</sup>: abusi, e se hanno loro tradredito il dovere nel  
modo di domandare, o nel domandare l'ingiusto.

Per incominciare da questo 3<sup>o</sup> Capo come al più difficile caso?  
Dalla lettura delli preced<sup>ti</sup>: Capitoli suo raccogliere se  
suo dirsi ingiusto la domanda di quello che li cometerete  
de Jure, quando non haues<sup>se</sup> di mag. cautela de' duplicare  
Concessioni, privilegij, essentioni, Capitulationi, Partes, e  
venditioni come vogliamo chiamarle. Essendo chiaro dalle  
Cap<sup>te</sup>: adotte che questo essent<sup>ne</sup>: da questo D<sup>no</sup>: i q<sup>te</sup>:  
non può de Jure nature sussistere salvo che quando  
volontariam<sup>te</sup>. s'acetti da i Popoli sta conceduta a Kap<sup>te</sup>:  
non solo con gratie concess<sup>te</sup>: o Privilegij semplici fatti da  
i Re, et Imper<sup>or</sup>: ma con Conuent<sup>ne</sup>: patti, e Capitulationi di  
Guerra giurate a fine di far deporre l'Armi: e con vendit<sup>te</sup>:  
onerosa haudenti a Popolani più volte catteg<sup>te</sup>: o Comp<sup>te</sup>:  
con dinari l'osservanza nominatam<sup>te</sup>. Di questo speciale  
privilegio come seguì nel tempo del Vicere D. Pietro di  
Sotelo Cortado, e tal'effetto all'Imperatore Carlo V.

La somma di 100<sup>000</sup> oltre l'altre volte che nel pagar danaro di  
 volontario donatius hanno voluto, ricambio la conferma de  
 i loro Privilegi; Nel che e da notarsi che lo danaro donato  
 non e di somma di 100<sup>000</sup> Zabie, poiche un solo Vicerè e Ma-  
 xerei n'ebbe 12. milioni et il successore n'ebbe molte  
 più e questo oltre li Dabij e Zabie. etc.

Si vede adunque che e iniusta la domanda dell'esser d'un  
 Privilegio (che si douerbbe de iure) e fu comprato ad  
 tanto danaro. Nel che e anco da notarsi che fra gli altri  
 Privilegi che gode la Città e Regno di Napoli, ne u'e  
 uno che dice ne erigantur noua Tribunaia, il quale  
 fu concesso a l'antiquo e confirm. nel 1514. in Bruss-  
 selles dall'Imper. Carlo V. come dunque può assumersi  
 dall' Ecclesi. di poter introdurre questo nouo Tribunale  
 senza consenso del Popolo, e della Città, e senza Costum  
 de Privilegi onerosi e giurati

Con questo appare se la rex. potè dall' Ecclesi. Vicerè  
 rinfracciarsi a Sepu. della Città, che l'essent. da fa-  
 ziole non potene pretendersi che da gli habitati delle  
 Prouincie libere. Prou. libere o diconsi quelle che  
 non esser uassalli di Re alcuno non possono esser  
 a strette da potenta superiore. e y tal nome s'inten-  
 done o s'lam. quelle della Germania che y Antonomalia  
 diconse libere y la liberta nell'errare, e y essersi  
 sottratte al gioco di Cristo Gesù. Non può credersi che  
 la prudenza d'un tanto Ministro ulesse paragonar a  
 queste gli Animi, e l'Intelle de Napoli che se lo  
 confuta di questo Tribunale Costitutte i Popoli nello  
 stato dell' heresia Luterana o Calvinistica diognare

passar & Caluiniste e Luierane tutte quelle Prou. e Regni  
del Christianesimo che non l'ammettono; e confessar che la  
purità Cattolica si restringe a piccioli confini. Stando dunque  
nel suo significato di Prou. libero, La Città e Regno di  
Nap. si, non di esser suddito et ama il Vassallaggio d'un  
santo Re car. perche non lo stringe che al dovere; ne  
vuol privare i suoi sudditi del diritto della <sup>re</sup> Ciz. e della  
natur. ne vuol rendere a suoi Vassalli grave et odioso  
quel giogo che deve esser soave & esser di Cristo, ne  
vuol esser suave nella restritt. et alterat. di dettati Evan-  
geli. preteso dal Tribunale del S. Officio. Ma quando  
la materia da. è non esigesse che la giusta  
Clementia del Re non u' insegnasse la forza, gli  
interuicci de' Popoli cotra' mai dirsi che con supbia  
procuino la pratica de' rescritti, et ord. del loro Sig. e.  
s' si dirà dunque che il Re non la concess. i che i Popoli  
non a fumone libertà nel uolere a pratica.

Per passar dunque dall' ultimo al 2.º Capo. et esaminar se  
i Capit. della Città peccarono nel modo di domandar  
la pratica del douutole, o nel fine, che hebbero nel  
procedere, benché s'uno e l'altro di questi due punti di-  
cenda, e si confermi con l'istesse Ciz. piace di distin-  
guerli e farla parire che da quello che trascurarono  
di fare, e picciò che hebbero fine non è alterare ma  
di susseguire il Popolo et addormentar la materia. e  
che dall'operato picciò una confermata uolontà e pro-  
posito di non passar i limiti d'Asquiti Vassalli, et in  
quanto a quello che non ostante di sentirsi indicali di  
trascurata lenità et insufficienza trascurarono uolere

61

fam. di fare per non aggiungere fuoco al bollire eccitato  
nel Popolo. Po non consentiamo che nelle pubbliche <sup>scrip</sup>  
si esponess. Le 4o. hore, come li ueniva instato da Partico-  
Lari 2o non uollemo far formar Inquis. e Processi de  
gl' eccessi personali di Monsig. Piatta tutto che il sig.  
Vicerè @ A. di Arice gli ne desse motiuo nel dirle  
che per querelarsi giuridicam. d. un Ministro bisognaua  
far precedere la discuss. de gl' errori commessi. 3o. fuidero  
gl' occhi alla liberta data fraudolentem. al Secret. di  
Monsig. Piatta dico del falso gran. Caraccio, che Carce-  
rato antecedentem. nelle carceri Regie accio non potesse  
soggiacere al furore de' Popolo o esser esaminato  
dell' opere del suo Dne fu secretam. consig. al Re  
e da gl' isti liberato senza forma di Giudicio o promessa  
di Sententia tutto che tra le di lui accuse uifusse  
d' hauere rubato tutta l' argentaria, e Gioie del Viro  
di Campo Coronel 4o non uollemo permettere che se  
comunicasse dal Popolo la nota de Dogmi e Statuti  
odiosi del Trib. del D. officio massime di gl' li.  
che repugnauano alle leggi della Natura quale  
gl' ista fine era stata intata nella deputat. 5o. Non  
uollemo consentire che si dafse nota al Popolo di  
quei Privilegi e Capitoli che non si obseruauano  
alla fitta, 6o. ne meno permissero che usasse in pub.  
la nota de gl' eccessi di giurisd. che si faceuano da  
gl' altri Tribunali Eccles. fuor de i limiti delle loro  
Concessioni 7o. Ne meno a consentiro si publicasse  
il Catalogo de gl' abusi dell' Eccles. e de gl' atti in-  
giudiciali che dal Papa si faceuano e sercitare in  
Reyno non solo in materia spirituale, ma anche

nelle temerari 8.º A questo fine mai uolero far porre  
in carta l'euidenza delle <sup>Cap.</sup> della città accio il Popolo  
conosciuta la moltitudine de suoi Privillegij e <sup>Cap.</sup> non  
si intralente nella Giustitia, che per cio consentimmo che  
la materia della disputa restasse oscura, trascurando  
al detto Studio di far rispondere all'allegante e scritt.  
latte con porre e sanjere do Mons. Nunko da due Religiosi  
di due Religioni di Crete e Ciceria Regolari 9.º Ne accon-  
sentimmo che questi due Scrittori fussero proscritti a  
nome publico come disleali della lor Patria anzi  
facendo in un Congresso determinato di mortificare con  
atto publico molti. Del Nunko che non  
contenti delle fallaci persuasue e delle meghiere adoma-  
uano minaccie et injurie contro dell'officiale della città  
citattimmo lo <sup>Stato</sup> solo a fine di non accrescere il  
incendio 10.º Tutto esse il d. Nunko si haue se ad Aprile  
detto che Mons. Giatta era partito essi sapendo che  
stano nascosto nella città di simulano contenti che  
non fusse nel Subito anzi essendo sequita la  
carcenta di d. Mons. alli 10. del d. mese et hauidolo  
il sig. Nunko al Co. dell'istesso mese assicurati che  
non farebbe a assumere detto officio ne dal Nunko  
ne da altri essi sapendo che era di nuovo uenuta  
la Patente del d. officio a Mons. Nunko finsero di  
non haueire notizia aspettando di conuincerlo nell  
atto dell'esercito et essendo stato c.º d. tempo carcerato  
un fuggitiuo dalle Carceri del d. officio sotto la casa  
del Prinaire di Scanno, lascioro di far domandare da  
qual Corte, e con qual ordine fusse seg.º la fattura di  
istessa trascurata affettimmo, quando l'intruso Auuocato

fiscate del S. Ufficio Canonico P. . . De Fusilijs.  
 morti nel mese di luglio di (riapir il triollo d'ord.  
 del Papa a nome del futuro Inquis: e trascurata  
 affettata bisognava conceder che fusse il non vi tentarsi  
 che stassero aperte le Carceri in sette Conuenti e duras-  
 sero g. l'officiali quando come se detto il Vicerè p. lo.  
 Arrile l'haubua detto che mai permetterebbe Buso  
 et e servizio di Tribunale e per l'istesso causa vole-  
 rano stasse sequestrata la roba del Conte di  
 Motar. Ne si legge che mai facessero leggere, protesta  
 alcuna o dichiar: che g. l'atti. Sud: erano contro  
 de i Privilegi della Citta e che si soffrissero per  
 violenza non per volonta con la (verba d. richia-  
 marone alla Giust. del nro Re, quali proteste sono  
 g. l'atti piu modesti che sogliono praticarsi da Suditi.  
 X. Per questo fine di Ferrisone di Scrivere, et invi:  
 Ambas: in Spagna sperando e desiderando d'acco-  
 modar qui le cose con lo strepito. Me' uollemo ac-  
 consentire all' Istante de Moti che domandauano  
 g. douerse dar parte non solo a Ministri del  
 nostro Re, ma anche a Principi Consulti della  
 Giustitia della causa, e delle violente, et inganni  
 patiti g. giustificar l' Attioni della Citta in tutto  
 quello potesse succedere. XII. Benchè si fossero dati  
 in nota non solo quelli che tradivano il Secreto de  
 loro Congressi, ma quelli che andauano con presenti  
 e soborn: seducendo la gente, e corrompendo i doti.

anti, quelli che facevano pratiche con Portolani, e alienati.  
Dallo Nobilito non ne fecero molto essendo incitati da  
molti a darne avviso alle Piante e fatti con Conclusi:  
pubbliche qualificar da quali erano. XIII. Tutto che sa-  
pevano che il detto Naderio parlava e rappresentava  
al Vicere cose contrarie al senso della sua Pianta non  
ostante molte proteste fatte da i capi del Popolo,  
potendo quei della deputat<sup>ne</sup> remediarse a lasciarlo da  
farlo. XIV. Vedendo che i Dem. del Popolo non interuen-  
vano secondo il loro debito e sapendosi che uno di essi era  
stato subornato con la speranza del futuro Lettato  
dissimularono XV. Evidente a 4. Aprile y imbasta-  
mentato dall' P. D. Giovanni Salsano Theatino officiali del  
Nuntio l'opera sua e di S. Est. La ricusarono XVI.  
Maltrattato dal Vicere con i Tud. citati di ingiusti  
Supp. anzi facciati quasi de sensu meno che seuri  
nella fede non voltero giustificarsene XVII. Inibiti  
dall' esercitare la loro Carica a 3. di luglio ne meno  
viedero protesta di nullita XVIII. Disautorati et annul-  
lati nell' officio da Tud. insubito a 18. del d. mese non  
ne appellano e pure par chiaro che non può spettar  
ad altri la <sup>re</sup> Annullat. della Pres. et dell' officio salvo  
che a quella fide et a quelle Piant. che ne hanno auto-  
rita di darla dicendo il filosofo che deve <sup>re</sup> consider. q<sup>to</sup>  
solo che crea. XIX. Intimati nel biglietto del Vicere  
de 19. de luglio che S. M. t. ordinava da Spagna che  
l' Inq. fosse ab. solto e non altri che un Vescovo di

Regno y modestia non ne domandano copia. & d. essendovi  
 ne i biglietti scritti dall'icere (forse incieria, o poca  
 pratica de secretarij) formole ambigue o pregiud: alla  
 fittis non domandano Chiarita XXI. Considero il Vicere  
 di haver Lettera del Re y poter nell' occorrente inhibir  
 le Pratiche non domandano, che se se ne dia copia o  
 intimi o corteggi giuridici l'ordine. In queste istant.  
 commisi: apparisce l'animo de' Deputati e se inte-  
 sero eccitar al Popolo. Certo che non si uiddero can-  
 telli y la fittis, non andarono attorno libelli, o mani-  
 festi. E se ricaua se mancora all'è: o se stessi.  
 A dire poi che con la ritirata e dimora nelle Fiore  
 procurauansi La Commiserat: del Publico il quale  
 mal uolentiere si uedeua pericolare e patire y publica  
 interessi e un'asserire una uerita necessaria, ma  
 ib uietarlo e un prothion de lacrime @ i miserabile  
 e uictar l'Asilo all' Innocentia. Questo no douuto  
 uersi de i Deputati del O. off. In stessoquadre  
 uersi de i Depu: dell' Osseru: de Capito:

Per uenir dunque @ quello Deposito, che fecero i Depu: y  
 mostrar di uoler procedere nelli termini di Vassalli  
 fedeli e dipend: se restringe @ pochi capi. Cioè  
 1.º quietar le uoci et i doti publica che domandauano  
 standasse @ brujar le Carceri et il Tribunale et a  
 precipitar l'Inquis: dalle Muraglia della città.  
 2.º Quietar la Turba e Contorso del Popolo ne i Congressi  
 essendo noto, che nella giornata delli 4. aprile Cioè  
 la 2.ª del resentim: del Popolo essendo andati i  
 Deputati dal Vicere non uolle partirsi da c. Lorenza



Et ad petita l'esito della Risposta. 3<sup>a</sup> Impedir le bugie  
minute come di quelli Popolari, che diedero la sequita  
ad un Cavaliere di Malta, & sospetto, che aduisesse, o  
prouedesse all' Inq<sup>o</sup>: che & anche non si era ritirato.  
4<sup>a</sup> Proceder Lentam<sup>te</sup>: e dar tempo, o che s'adolcisse gl  
Animi, o che il Vicere se si cattinasse, e che dal Spagna  
uenissero le prouiste, essendo chiaro, che dalli. di  
Aprile non tennero giunta publica qual delli. 10.  
dell'istesso mese e da d. giorno s'abstend. di proced.  
fino all'18. del Sej: mese di maggio e da questo  
di si quietarono fino @ 28. di Giugno s<sup>o</sup> Acconsentire  
a quanto il sig. Vicere uoleua, purché non fusse  
apposto @ i priuilegi della città. Come dall' Inghetto  
da i. 18. Luglio, nel quale il Vicere per ordine  
che non si inquisisse contro Mons. Pietro.

Tutta la querela dunque par che cada s<sup>o</sup> dell'espressua  
formula di Perorare usata col Vicere @ 4. Aprile  
dal Principe di Suisano uno de' Perui. nel dire che  
il Popolo Naz<sup>o</sup>: come desideraua si castigasse i delitti  
di Religione da Lord<sup>o</sup>: Arcid. che deue procederui se-  
condo i Rit<sup>o</sup> Comuni de sacri Canon. Et si abborrua  
@ tal segno l'uso estrord. di proced. che praticasi  
dal Tribunale del S. Officio, che il d'implura nome  
di d. Trib<sup>o</sup>: l. haueua poste più volte l'armi in  
mano ne secoli adietro, e che egli come interessato  
Vassallo del suo Re, e con particolare Ser. d. S. C.  
deueua con la sincerità douuta rappresentarle di  
scorgere hereditaria dai pnti cittadini i sensi de i loro  
mafi: massime & esserui l'istesse cause de impi

antichi. O Superi et ubi mors non est, si inuolatis aqua. La  
 schiettezza dunque d'un cuore affettuosissimo che con l'esperienza  
 de successi, congiuntem il suo Principe @ guardarsi da  
 gl' Imminenti pericoli in poca nota d' Irriuerentia?  
 Dunque douean castigare dal nro Re quei Consigli d'  
 Stato che non solo supplicarono, ma si protestarono  
 col Duca d' Arcos di non consentire alla Tabella de  
 Frutti, e sperimentata fatale alla publica quiete,  
 di non far cannonare la Città coll' euil' pericolo  
 di non poter reprimere la commotione futura del Pop.  
 Sentimenti approvati ne i detti Consigli dall' istesso  
 sig. Conte di Signoranda in una Lettera scritta da  
 Munster al Duca d' Arcos. O forse dal Principe  
 di Chiusano si usarono formole irriuer. che contenesso  
 ombra di desiderio, o di futura cooperat. al temuto?  
 Si uiddo che il Vicere, al quale non sarebbe man-  
 cata la dovuta costanza, e brigo di rinfabbrarlo e i  
 tenne a strettto @ ringraziarlo presentaneamente et  
 assicurarlo ben tre volte la deputat. che egli di gia  
 haueua anticipato le suppliche al Re et al Pon-  
 tefice, perche conosceua bisognarui presentaneo l'ime-  
 dio, in giungendoli che assicurass. La Città di dover  
 esser consolata, e si parlaua del Minist. e non  
 dell' Ministo, il quale gia staua assentato che  
 sarebbe partito. et in realtà il Vicere stimaua  
 la tardanza così pericolosa, che non contento di  
 quanto haueua detto @ deputati in questo Congresso  
 della mattina del 4. d' Aprile li fece richiamo.

La sera dell' ist. giorno, dar le parte come di già haueua  
fatto desistere dall' officio e ritirar Mons. Palla, e scritto  
alle, al Papa, et all' Ambasc. di Spagna, e assodar la  
materia con stabilimento, e nel di. dell' ist. mese fece  
di nuovo chiamar, e confirmare l' istesso. Onde, che poi  
il D. Vicerè nel 2.º di luglio, e false asserzioni dell'  
Elett. Nacario, o d' altri Pretendi di Corte si mutasse  
di parere, e ritirasse la parte data di uolter assist.  
alla città nel escludere il D. Tribunale, qual Colpa  
de Deputi.

Il D. Vicerè forse così operaua, o perche si uedeua con poter  
di poter superare ogni incidente o perche fusse mal  
ragueuato da suoi Consultori? Ma i Deputi non  
deuono il timore. 1.º perche saueuano l' interesse  
particulari ch' haueuano, e l' Assessori del Vicerè  
conlar, e fine priuati. 2.º perche Considerauano esserui  
al pnte un Elett. Popolare mal amato in altre  
occorrenze et odiato in estremo dalla Plebe senza  
credito, o autorità da curarla. 3.º la città trouarsi  
piena de forastieri, anzi di nemici di festa riconciliati  
nell' apparenza. 4.º la Plebe ridotta in estrema  
miseria, e, cio desiderosa di mehorare. Il Popolo  
quale mal contento per le dite fatte doppo la peste  
nell' fiscali, nell' arrendam: et il Comune alterato  
per la rottura de molti Priuilegi della città, e, che  
uedeua che i Religiosi tutti (che che mostrass: nel  
Publico) eccitauano il Popolo alla confuta di D. Vicerè.  
e perche come più pratici capueuano meglio l' odio  
et i pregiudizij di esso, o perche saueuano risentiti, che

65  
dovessero d'ordine del Papa contribuire y lo mantenenim. d.  
d. Tribunale, e paga de Ministri.

VI. Capouano per osservata traditione che @ i moti della  
Sicilia solevano seguir quelli di Napoli, e di Soleus.  
di veder il Popolo di Messina in tumulto per la Sede  
della Seta, e quel di Palermo mal corrispond. e  
poco rispettoso al Vicere. VII. che si vedeva il Vicere  
impegnato di parola col Pontefice (come Amico privato)  
dell'Introdu. di d. d. d. d. Capouano, che dal Popolo, e  
Nobiltà s'haveva havuto sentore, che il Conseg. di  
Stato in Madrid non u'haveva consentito, e perciò  
prendeva animo @ perseverar nella domanda, e  
sperarne buon esito da Spagna. Tutti questi motivi  
mantenerono il timore ne Capu. ma quando ud  
havev. havuto verun timore essendo ad essi stato  
incaricato dalla Città lo mantenenim. d. g. No Privileg.  
essente, e dritto dovute non potevano la consentire  
alla volontà del sig. Vicere che voleva derogar.  
Inde per rispondere alla <sup>ma</sup> obiet. che faccia di sonno=  
lento la città che provista di sì chiari privilegij,  
e Capu. havev. fatto passar tanto inanti. L'obiett.  
dell'introdu. di d. d. d. d. Le risponde y g. che  
a chi ha letto nell'V. Capo et osservata la lettera  
scritta in risposta al Cardinal Desualdo non  
pareno duro @ persuadersi, che una città sì vasta  
e distratta in tanta varietà d'affari, non s'aveda  
di qualche us. si pratica, se l'istesso Christol. Confessa  
non essersene avveduto nel decorso di ben 30. e più  
anni, 2.º dicesi che dal tempo dell'ist. Christol. (come

costa dall'istesso Lettera) restò chiarito, et a' Potato che  
non Inquis: ma un' Comptice Ministro sarebbe in  
Napoli. Veduto solo s'insistere presso del S. Vicere.  
Non per cause de' Nap<sup>oli</sup>: ma per cause de' forastieri,  
quasi stabilendosi che non il solo Nap<sup>oli</sup>: ma le  
Persone del Regno douessero essere essenti al Giud.  
del S. S. di Roma, che già quel Ministro vi vedeva  
per far nell'occorrenze instando le fusse lecito far  
dalla Corte Regia prendere in Regno detti forastieri  
delinq<sup>ti</sup>: e trasmetterli in Roma. Conche la Città non  
s'insussettiua, ne doueva crepare la residenza  
di S. Eccel<sup>ta</sup>: massime che s'auitar gli eccessi si  
praticaua, che questi fusse uno de' Vescoui Conuinciti.  
3o. si dice nell'occasione di qualche eccesso commesso,  
come costa dalle Lettere citate nel 2<sup>o</sup>. & 3<sup>o</sup>. Capo, e  
dalle Conclus<sup>ioni</sup>: della Piazza di Caruana citate  
nel 2<sup>o</sup>. Capo che tanto dalla Città, q<sup>ua</sup> dall'Vicere vi  
s'è fatto lo douuto consentim<sup>to</sup>: e ne i tempi antichi  
non poteuano trascurarsi, o permettersi simili abusi,  
mentre come costa dalla Conclus<sup>ione</sup>: delli de  
dell' Anno <sup>16</sup> gli Officiali della Città nel terminare  
le loro Carriere dauano e indicano e si riuedeuano  
gli abusi introdotti. Così si legge.

Tutto adunque la somolenza più racciarsi nella dimora tollerata di  
 Mont. Ciatto alla quale si risponde con dire che non al 1.<sup>o</sup>  
 soffio del vento si altera il mare e si commoue la tempesta  
 ne al 2.<sup>o</sup> fuoco bolle la Caldaja, o stanno tutti i Regidari  
 accennati i quali faceuano che non si mouesse l'acqua. tutto  
 timore d'extermínio, e ser facile attaccar il fuoco ma non  
 potersi predicare oue scorrerebbe l'incendio che perciò s'an-  
 dauo brucchiando, massime sotto d'un Viceré già impegnato  
 al Papa e per altro non ingrato alla città e più di tutto ritie-  
 nena la preuent: con i Regij, sapendosi che quasi tutti i  
 Ministri spagnuoli stimando detto. <sup>ne</sup> ~~ris~~ <sup>le</sup> ~~prejud~~: al Re,  
 non che alla città, ne stanno di mal' animo che hanno  
 scritto @ Spagna, e si speraua hauerne buona risultata  
 e goder del benef: per opera d'essi senza moto d'impegno  
 della città

Con che si uede se sia fundata l'assertiua della proposta. che  
 a i Depu: e Ministri della città si debbe non solo lode,  
 ma premio per l'operato in questo particolare. e se  
 sia disseruitio della corona che simili Ministri uengano  
 bagollati d'interesse d'genio de Piuati non e detidoni  
 Remono mag: dal ben serui: che il uedersi ma i graditi  
 e disfavoriti no premij, e molto più castigati nella  
 buona uolontà praticata.

Per questo i Depu: uedendosi mal' auenturati e periculanti  
 per hauer ben serui: se per procedere @ se stessi, si  
 ritirarono nelle chiese, lo fecero altresì per non aban-  
 donar la causa commessali del ben publico e poter d.o  
 l'uso sicuro e exercitar la costanza e puntualità, che  
 professano. sperando così di non poter eccedere in quello

Se disconuenirebbe, como ad obedienti Vassalli, e di ottener ad  
la flemma & causa pensata, e digerita quello che e l'impegno  
particolare se si ritardaua.

Et accio non possa dalla fiera incoruersi nell' auenire in simili  
scogli han determinato di rappresentarsi nel render Conto,  
che faranno alle Piatte della farrica efferitata il  
futuro rimedio in quattro Antidoti;

1.<sup>o</sup> Che non obstante si habbi da esser semp. le persone piu  
atto et autorevoli, e gli officij sono escluser da ueruno  
di essi i Titolati che come figli, o che mangian l'ist.  
pane possono honorarsi di seruir la loro madre, neche  
bisognando si debbia implorar il braccio del Re nro  
Sig. nel fine che ciascuno faro de gli officij debba  
farseli dar l'Indicato con destinar l'Indic et Inquis: su  
le di lui Atti referendosi nella Piatta la relazione  
dell' Informat: presano oue a ciascuno sia lecito cri-  
minarlo, e che la sentenza assoluta e condannatoria  
che se le daro dalla Piatta si registri ad futura Postero-  
rorum memoriam et exemplum, perche non  
potranno trascurarsi l'introduzioni dell' Abusi, e le  
Controuersi de Privilegij; e ciascuno aprira l'occhio  
& non restar l'Indicato dannoso alla sua Patria,  
massime che dall' esempio addotto della Piatta di  
di Montagna si uede che cosi praticauano i nri Magi:  
e la rag. lo richiede.

2.<sup>o</sup> Che si debbia supplicare il Re nro Sig. accio si assigni  
un Ministro di Sincerita di zelo e di Polso col quale  
si ueggano tutte le gratie Capitulationi, Privilegij, e  
Prerogative, che spettano alla fiera e suoi Ministri

65  
con autorità di Apocrifone in possesso, Essendosi visto che  
a molti di essi sta derogato l'uso et altro non si praticano  
con i debiti regu: e secondo il loro fine & essemplio. Circa  
il non permettersi che da i Vicerè si formino Giunte  
o Deputat<sup>ni</sup> particolari. Circa la nomina delle Cariche  
et officij dandosi honore a Giannizzeri Autte quelle de  
Cittadini. Circa del non poterli ingerire il Vicerè nel  
Gouerno della Città, e sue Deput<sup>ni</sup>. Circa l'inuigilare che  
non vi siano più Tribunali che li conceduti, e per  
lo tempo, e secondo le restritt<sup>ni</sup> della Concessione Circa  
del non proceder de facto alle Carcerat. Circa del non  
astringere a nuove Tabelle e restituirli la fran-  
chizia de Pietra maiuri. Circa del mantener la  
Giurisd<sup>ne</sup> a i Baroni. Circa l'essentione dalle Confische.  
Circa il modo da tenersi da i Vicerè nel Vicerè:  
La Città, e trattare con essa e sue Deput<sup>ni</sup>. Circa le  
Lettere che aasserisc<sup>o</sup> i Vicerè di tenere & poter quando  
Giudicans derogare a i Privillegij che hanno giurato  
osservarli. Circa del non far metter mano da i Vicerè  
nell' Arrendam<sup>ti</sup> e paghe o rendite di Particolari  
circa del non far durare li Eletti del Popolo più  
delli prescritti sei mesi, e che come gli altri Eletti  
delle Partte nobili possa solo assistere o i negotij  
della Cassia e non possa ingerirsi nell' altre mate-  
re delle Deputat<sup>ni</sup> particolari confidate dalla Pietta  
del Popolo ad altri Soggetti particolari, mentre l'auto-  
rità che si hanno arrogata d'assumerli il peso di  
qualunque Deputat<sup>ni</sup> e materia fa che le materie



et interesi della Città & parte della Piazza del Popolo  
non si governino più da i G. Capitani & dalle Persone  
da questi destinate ma dependano totalm. dal solo  
Città, in che segue che alla cura et aiuto della  
Città assistano solamente le lingue Piatte già che la  
testa non è più del Popolo, ma del Vicere nella Persona  
del Rettor suo dependente e che hora da Persona di tutta  
prattica diligente e che si habbi da far formar Cata-  
logo di tutte le prerogative e Privilejij della Città in  
la nota delle loro Concessi: quale si debbia tenere da  
ciascuno Deputato e secondo essa prendere l'Indice  
nel fine dell' officio, e poi consignarsi al successi:  
E che essendo quest' officio lo più grandioso e neces-  
sario & lo bene del Publico si troui modo di mantener  
detti Deputati con mag. Caput: et Autorità e se  
s'odia modo da tener buoni Scritturali, Archiuisti, Se-  
cretarij, et Amuocati, i Consultori, premendo che si habbi  
mag. stima e cura della critica e de i Registri: E che  
s'facino subito essequitare le gratie uenute dal  
Re nostro sig. nel tempo della Pace doppo i Tumori  
del 1642.

30. Che in tutti i modi e senza pendere à spesa ueruna si  
facci praticare di tener un Agente in Spagna secondo  
la Concessi: hauutane. Al quale doua contentarsi di  
starui positiuam. e che si costingano le persone  
denari. e di starui @ Vienna il quale debba di continuo  
hauere Comercio sicuro di Lettere con la Città, e che  
in questo non si pendano @ denaro

40. Che s'ottenza dal Re nostro sig. che come i Lordi minori

68

di città e Terre rendono Indicato non solo al Padrone  
ma anche alla città e Terra Governata, così anco debbons  
renderlo alla città e al Viceré

Et ecco, che anche da un Privato senza più che tanta novità  
di Scritt. e d'istorie s'è potuto giustificare la causa  
della città di Napoli. Per esempio de Romani che  
abitando su i Sepulchri in uelle di parteciparne il  
Sacro, o apprenderne a son uiuere, ne ricauano di esse  
di Ciuette per presaggio d'altrui Ruine et auurar  
Infortuni; anche per quei che aspettan salute et  
immortalità di fama, et le loro Attioni. Noni di coloro  
interessato, e del mio Re e della mia Patria, e che  
per ciò possa errare nel Giudicio della Giustitia dell'  
una e dell'altra. Onde stari aspettando il Giudicio  
de forastieri dell'Allegato per essi. Contro questi uicij  
Prete, i quali pretezza Celsionis uoluntate s'ingannar  
Sempre giuridici, et dum. nel temporale e spirituale  
Exarise scauar miniere per abzar Sughe, e Culise  
nelle Paludi del lor Reuere.



